



n. 21 del 2021

Indice

Domenico Francavilla,	<i>La complessità dei diritti personali e il dibattito sul Codice civile uniforme in India</i>	pp. 1 - 14
Angelo Licastro,	<i>Crocifisso “per scelta”. Dall’obbligatorietà alla facoltatività dell’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche (in margine a Cass. civ., sez. un., ord. 9 settembre 2021, n. 24414)</i>	pp. 17 - 44
Paolo Moneta,	<i>“A chiare lettere – Confronti” • Non c’è pace per i tribunali ecclesiastici regionali italiani</i>	pp. 53 - 79
Salvatore Prisco,	<i>La laicità come apertura al dialogo critico nel rispetto delle identità culturali (riflessioni a partire da Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, n. 24414 del 2021)</i>	pp. 53 - 79



Domenico Francavilla

(professore ordinario di Diritto privato comparato
nell'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza)

La complessità dei diritti personali e il dibattito sul Codice civile uniforme in India *

The complexity of personal laws and the debate on the Uniform Civil Code in India

ABSTRACT: The promulgation of the Uniform Civil Code, envisaged in the Indian Constitution as a Directive Principle of State Policy, has been at the center of a debate on overcoming the application of personal laws in matters of family and succession that has always been present in the Indian context and has recently been revived. The contribution identifies as useful keys for analysis on the one hand the logic of uniformisation as choice and, on the other hand, complexity, understood both as the operational difficulty of managing a system of laws applied on a personal basis and as a basic feature of continuous interactions between different principles and rules in a highly pluralistic context.

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. La logica dell'uniformazione - 3. Due significati di "complessità".

1 - Introduzione

Il Codice civile uniforme (*Uniform Civil Code*), previsto nell'art. 44 della Costituzione indiana nella parte IV sui *Directive Principles of State Policy*¹, è

* Contributo non sottoposto a valutazione.

L'Autore ringrazia Roberto Toniatti in particolare per la possibilità di presentare e discutere alcune delle idee analizzate in questo contributo con la relazione "*The complexity of personal laws in India*", presentata all'International Workshop *The Debate on the Uniform Civil Code in India: New Perspectives on Constitutional Secularism in India and Personal Laws Regimes in Asia?*, Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza (27-28 aprile 2017). Una versione precedente di questo contributo è disponibile nel *Blog per i 70 anni di Roberto Toniatti - Pluralismo nel diritto costituzionale comparato* (2020), a cura di J. WOELK, C. CASONATO, L. ANTONIOLLI e M. DANI.

¹ L'art. 44 (*Uniform civil code for the citizens*) stabilisce che: "The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India". L'uniformità nel dibattito qui analizzato si riferisce alle materie del diritto di famiglia e delle successioni, considerato che altre parti del diritto civile sono già applicati su base



stato dall'inizio della storia dell'India indipendente un punto centrale per comprendere le tendenze evolutive del diritto indiano, in particolare, naturalmente, per quel che riguarda il futuro dei diritti personali, vale a dire di diritti differenziati sulla base dell'appartenenza religiosa e comunitaria in materia di famiglia e successioni e in alcune questioni minori, e più in generale per quel che riguarda il rapporto tra diritto e politica, il rapporto tra maggioranza hindu e minoranze religiose, e la messa in opera della Costituzione, a settant'anni dalla sua entrata in vigore.

Anche oltre l'India, questa questione ha grande importanza e ha sollecitato l'attenzione degli studiosi. Infatti, sul piano teorico l'applicazione dei diritti personali nel contesto indiano rappresenta un caso "gigante" di pluralismo giuridico in azione in una grande democrazia. Quel che accade in India sotto questo profilo è quindi sicuramente importante sia per comprendere l'evoluzione giuridica, e assieme sociale e politica, indiana, sia per comprendere meglio le dinamiche del pluralismo giuridico su scala globale.

La vicenda del Codice civile uniforme è inoltre molto interessante sul piano tecnico-giuridico, come ogni nuovo progetto di codice può essere. Un nuovo codice civile promulgato in India nei prossimi anni, per quanto in un ambito di materie limitato, rappresenterebbe una nuova iterazione dell'idea di codice che ha assunto tanta importanza nella storia del diritto. Infine, non bisogna dimenticare l'impatto sociale di questo nuovo codice. Il progetto di uniformazione del codice è infatti collegato al bisogno di riforma della disciplina di diversi istituti sia per quel che riguarda il diritto islamico che quello hindu.

Il dibattito è ripreso con grande intensità negli ultimi anni. Particolarmente significativo sotto questo aspetto è stato il caso *Shayara Bano*², così come la promozione da parte della Law Commission of India di una raccolta di opinioni in risposta a un questionario sui diritti personali e la pubblicazione di un paper sulle riforme del diritto di

territoriale e non personale e la diversità può derivare dal normale gioco delle materie concorrenti tra diritto dell'Unione e diritto degli Stati

² *Shayara Bano v. Union of India and Ors.*, Supreme Court of India, 2017. Per un'analisi di questa importante sentenza si vedano **C. CORRENDO**, *La Corte Suprema indiana tra istanze religiose, conflitti intercomunitari e questioni di genere*, in *DPCE Online*, 33, 4, 2018, pp. 1007-1012, e **D. SCOLART**, *Diritto personale v. diritto statale: riflessioni a partire dalla sentenza della Corte Suprema indiana del 22 agosto 2017 sul triplice ripudio*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 3, 2017, pp. 1-15.



famiglia³. In definitiva, la Law Commission (la ventunesima) ha ritenuto che non ci sia sufficiente consenso per il Codice civile uniforme, ma è in fase di formazione la 22nd Law Commission e potrebbe quindi esservi in futuro un cambio di atteggiamento. Per stimolare la preparazione di un codice civile uniforme, sono state anche presentate *Public Interest Litigation* dinanzi alla Delhi High Court, e si è tentato di introdurre in Parlamento un *Uniform Civil Code Bill* in forma di *private bill*, nel 2019 e nel 2020.

Il tema è uno dei più complessi del diritto indiano⁴. In questo contributo considererò solo alcuni aspetti del dibattito approfondendo in particolare due aspetti, a mio avviso cruciali per comprendere la situazione attuale e per immaginare gli sviluppi futuri, vale a dire quello della logica generale dei processi di uniformazione giuridica e quello della complessità dell'applicazione dei diritti personali nel contesto indiano.

2 - La logica dell'uniformazione

Una prima osservazione è che la tensione tra uniformità e diversità è un problema globale che sembra essere essenziale alla dinamica stessa del diritto, tanto che l'intera storia del diritto potrebbe essere considerata in questa prospettiva. L'idea stessa di codice ha tra i suoi valori centrali quello dell'uniformità, sia storicamente sia nei progetti più recenti. Anche se il dibattito sull'uniformità in India è condotto con riferimento al codice, bisogna però ricordare che l'uniformità non implica necessariamente un codice, visto che può essere raggiunta, progressivamente, oltre che attraverso una serie di leggi mirate, anche attraverso il ruolo svolto dalla giurisprudenza nell'interpretazione delle norme esistenti e dalla dottrina. Sinora, pur in assenza di codice, i diritti personali hanno assunto una traiettoria di uniformazione proprio grazie all'opera delle Corti, che

³ **LAW COMMISSION OF INDIA**, *Consultation Paper on Reform of Family Law* (31 August 2018).

⁴ La bibliografia sul tema è molto ampia. Si vedano in particolare **W. MENSKI**, *The Uniform Civil Code debate in Indian law: New developments and changing agenda*, in *German Law Journal*, 9 (3), 2008, pp. 211-250, **W. MENSKI**, *Hindu Law: Beyond Tradition and Modernity*, Oxford University Press, Oxford, 2003, e **F. AGNES**, *Personal Laws*, in *The Oxford Handbook of the Indian Constitution*, a cura di S. CHOUDHRY, M. KHOSLA e P.B. MEHTA, Oxford University Press, Oxford, 2016. Si veda anche **T. HERKLOTZ**, *Law, religion and gender equality: literature on the Indian personal law system from a women's rights perspective*, in *Indian Law Review*, 1, 3, 2017, pp. 250-268..



interpretano i diritti personali nel quadro costituzionale⁵. Un processo d'uniformazione è quindi già in corso.

Una seconda osservazione riguarda le difficoltà interne del pluralismo giuridico. Qualsiasi sistema giuridico si decida di analizzare, si può osservare un fenomeno che possiamo definire di *replica* del pluralismo. La pluralità di componenti del sistema giuridico che osserviamo a un certo livello, con la coesistenza e interazione di diverse parti, si può riprodurre al livello delle singole parti. Ad esempio, se nell'ambito dei diritti personali indiani abbiamo un primo livello di pluralità in cui possiamo riconoscere diritto hindu, diritto islamico, diritti cristiani, diritto ebraico, diritto parsi, ognuno di questi diritti ha una sua ulteriore pluralità interna, che si può replicare a sua volta scomponendosi sempre di più.

Se accettiamo questa prospettiva, possiamo trovarci nel dilemma dei limiti del pluralismo. In altri termini, se accettiamo il valore della diversità nel diritto, del riconoscimento ampio di diversi sistemi di regole, che inglobano almeno in parte diversi valori e concezioni del mondo, non è facile collocare una linea che definisca il livello appropriato di riconoscimento/limitazione di questa pluralità. Visto che la pluralità si replica a più livelli, si può arrivare al caso limite di un sistema giuridico per ogni individuo, ma arrivati a questo punto la stessa natura del diritto, almeno per come siamo abituati a pensarlo, va in crisi. Naturalmente qui la prospettiva è principalmente quello dello Stato che intenda razionalizzare il pluralismo e il problema può non porsi da altri punti di vista.

Anche in comunità molto coerenti culturalmente, in cui si condividono gli stessi valori, possiamo trovare diverse soluzioni giuridiche e possiamo soprattutto trovare diversi livelli di adesione alle stesse regole. In altri termini, nel funzionamento del diritto c'è un livello in cui non tutte le visioni, non tutte le idee su cosa è appropriato possono essere riconosciute. Il discorso può inoltre essere spostato su un altro piano e ci si può chiedere quali siano i limiti del diritto come mezzo per garantire l'ordine sociale. Infatti, non tutte le interazioni sono regolate dal diritto e si potrebbe anche sostenere che in realtà l'uniformità del diritto non tocchi radicalmente la pluralità e il riconoscimento della diversità complessiva in una società, che può essere preservata indipendentemente dal diritto⁶.

⁵ Si veda **W. MENSKI**, *The Uniform Civil Code debate in Indian law*, cit.

⁶ Si veda **D. FRANCAVILLA**, *The Uniformisation of Family Law in Europe and the Place of*



La logica dell'uniformazione si può individuare in un processo di selezione. L'uniformazione è il risultato di una scelta tra diverse regole che legittimamente rivendicano di essere le regole appropriate. Tra queste se ne potrà affermare una, e in contesti pluralistici più di una, sulla base di una differenziazione "ragionevole". Allora il problema dell'uniformazione è quali di queste regole debbano essere adottate e generalizzate all'intera comunità e, quindi, almeno in parte imposte su gruppi che sono portatori di un diverso sistema di regole. Questo processo, che va dalla diversità all'uniformità, non è lineare e vi è un concorrente processo dall'uniformità alla diversità, perché nuove interpretazioni, nuove regole, nuove prospettive, continuamente sorgono, rialimentando diversità. Rimane un bisogno antropologico di selezionare alcune regole di comportamento, di istituzionalizzarle e di porle in un circuito di trasmissione e di diffusione ad altre generazioni e ad altre parti delle società.

Come è noto, il dibattito sul Codice civile uniforme in India viene principalmente inquadrato nei termini della divisione tra comunità hindu e comunità musulmana. Il Codice civile uniforme indiano è stato spesso considerato e rappresentato come un codice in contrapposizione alla specificità giuridica della comunità musulmana indiana, anche se il discorso pubblico lo presenta soprattutto negli ultimi tempi come uno strumento riformista che tocca in pari modo tutti i diritti personali che vuole superare, cercando di far prevalere le considerazioni di giustizia sociale, e in particolare di miglioramento della condizione delle donne, rispetto a quelle relative al rapporto tra comunità religiose indiane.

Non è quindi solo questione di poligamia e ripudio islamici, ma anche, ad esempio, di diritti di successione delle donne hindu. Detto questo, e lasciando sullo sfondo le forti implicazioni politiche, il Codice civile uniforme tenderebbe ad avere un impatto maggiore sulla comunità musulmana, se non altro perché, con riferimento al diritto personale hindu, c'è stato già, in particolare nei primi anni successivi alla entrata in vigore della Costituzione, un intervento legislativo importante, mentre sul diritto islamico non si è intervenuti legislativamente in modo esteso e organico⁷.

Ethnic Minorities, in *Family, Religion and Law: Cultural Encounters in Europe*, a cura di P. SHAH, M.-C. FOLETS e M. ROHE, Ashgate, Farnham, 2014, pp. 103-114.

⁷ Per una introduzione alle fonti dei diversi diritti personali in India si veda **C. CORRENDO, D. FRANCAVILLA**, *Legislazione e diritti personali in India*, in *Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica*, 2, 2017, pp. 357-375.



La giurisprudenza indiana, pur avendo avuto un ruolo chiave nell'applicazione ed evoluzione dei diritti personali, ha più volte richiamato il legislatore alla messa in opera dell'art. 44 delle Costituzioni. Probabilmente la citazione più famosa sotto questo profilo è quella che si trova nel caso *Shah Bano*, quando si legge:

"A common Civil Code will help the cause of national integration by removing disparate loyalties to laws, which have conflicting ideologies. It is the State which is charged with the duty of securing a uniform civil code for the citizens of the country and, unquestionably, it has the legislative competence to do so. A beginning has to be made if the Constitution is to have any meaning. Inevitably, the role of the reformer has to be assumed by the courts because it is beyond the endurance of sensitive minds to allow injustice to be suffered when it is so palpable. But piecemeal attempts of courts to bridge the gap between personal laws cannot take the place of a common Civil Code"⁸.

Il giudiziario nel suo complesso sostiene il progetto del codice civile uniforme. Bisogna però distinguere due aspetti. Il primo è che per i giudici, che si sentono parte del processo di trasformazione concepito dall'Assemblea costituente, il fatto che l'art. 44 rimanga inattuato costituisce un problema. Al di là di questa affermazione spesso fatta dai giudici, è difficile comprendere se e in quale misura gli stessi giudici si siano abituati a "navigare" attraverso questo sistema di diritti personali e se sia diffusa una percezione del suo adeguato funzionamento e quanto invece il codice sia ritenuto necessario alla stessa pratica quotidiana del diritto.

Sicuramente alcune scelte difficili in materia di diritti personali, secondo i giudici, dovrebbero essere compiute dal legislativo. Ma per quel che riguarda la legislazione a lungo la questione non è stata toccata perché troppo complessa. Nella società, l'impressione è che i problemi percepiti si collochino spesso al livello delle ingiustizie concrete e il Codice civile uniforme può essere attraente nella misura in cui riesce a essere presentato come uno strumento utile per superare queste ingiustizie. Certamente però il discorso è politicizzato e a livello sociale emergono movimenti d'opinione che supportano o contrastano questo codice, da diversi punti di vista, in quanto passo decisivo verso il superamento dei diritti religiosi nel contesto indiano.

⁸ *Mohd. Ahmed Khan v. Shan Bano Begum*, Supreme Court of India, 1985. Per un'analisi si veda **W. MENSKI**, *The Uniform Civil Code debate in Indian law*, cit.



Rimane quindi non del tutto chiaro se il progetto di superamento dei diritti personali si basi su una critica di questo tipo di organizzazione istituzionale della complessità interna del sistema giuridico o su una critica dei singoli diritti personali; se, in altri termini, il problema sia la mancanza di uniformità, o se siano aspetti specifici del diritto hindu, del diritto islamico o di altri diritti ufficialmente vigenti in India. In ogni caso, ci si può chiedere se i due discorsi siano realmente separabili ed è diffusa la posizione per cui un sistema di diritti personali non può che essere in conflitto con i valori costituzionali e in particolare con l'uguaglianza.

Ci sono quindi molte visioni, spesso polarizzate, sul funzionamento del sistema di diritti personali e sul valore e sulla fattibilità di un Codice civile uniforme. Sino a non molti anni fa il dibattito sull'art 44 era presente ma meno attuale perché non era nelle priorità degli schieramenti politici al governo. Bisogna sottolineare che l'art. 44 prevede un *endeavour*, un adoperarsi al fine della promulgazione del Codice civile uniforme, senza vincolare temporalmente il risultato. Questo dovere costituzionale di *endeavour* non è comunque lettera morta; si tratta di un obiettivo costituzionale che disegna una traiettoria. Molto dipende dalla più o meno estesa percezione della necessità o meno di un Codice civile uniforme come strumento da utilizzare per raggiungere, attraverso l'uniformazione e gli altri valori, in primo luogo quello della certezza, insiti nell'idea di codice, un quadro giuridico di maggiore tutela dei diritti fondamentali e in generale delle posizioni soggettive, che permetta anche alle corti di svolgere meglio il proprio ruolo nel rendere effettivamente giustizia nella società indiana.

Se si può utilizzare il termine "polarizzazione" per evidenziare gli antagonismi e le contrapposizioni che caratterizzano il dibattito, occorre anche evidenziare che il fatto che dopo settanta anni dalla Costituzione non ci sia ancora questo codice si può spiegare in parte con un atteggiamento che ha profonde radici nella cultura giuridica indiana e può essere caratterizzato come ricerca di una sintesi tra posizioni divergenti accettandole entrambe e collocandole in ordine gerarchico. In altri termini, l'Assemblea costituente era a favore del Codice civile uniforme ma accettava il sistema dei diritti personali. I giudici sono largamente a favore del Codice civile uniforme ma si muovono all'interno del sistema dei diritti personali. In questo approccio gerarchico si può quindi riconoscere un valore e una legittimità al sistema dei diritti personali, pur mantenendo il senso di una direzione verso la realizzazione del progetto previsto nell'art. 44 della Costituzione. Da questo punto di vista, si può ritenere che nella cultura giuridica indiana attuale sia presente una modalità di pensiero giuridico molto evidente nella cultura giuridica classica, e del



resto non solo indiana, per cui più soluzioni possono essere parimenti valide e, tra queste, una può considerarsi preferibile, piuttosto che l'unica corretta.

3 - Due significati di “complessità”

Il termine “complessità” nel titolo di questo contributo può avere più significati. Senz'altro uno connotato positivamente, nella misura in cui veicola l'idea di una creatività, della possibile emersione di novità nel campo del diritto grazie all'interazione di molte componenti, e molto diverse tra di loro. Questo aspetto è rilevante nell'applicazione dei diritti personali in India, che evolve in modo originale alla ricerca costante di un equilibrio tra le sue varie parti. Il termine “complessità” può avere però anche una connotazione negativa, facendo riferimento alle complicazioni e difficoltà che sorgono nella “gestione” di un sistema di diritti personali.

Entriamo maggiormente nell'analisi di questa complessità. La prima cosa da ricordare è che essa proviene dal passato. L'Assemblea costituente, nel preparare il testo fondamentale della Repubblica indiana, dovette compiere molte scelte sul diritto applicabile, non solo per quel che riguarda i diritti personali. Non tutto poteva essere riformato immediatamente a rischio di porre in crisi il normale funzionamento della giustizia. Un articolo importante a questo proposito è l'art. 372 (*Continuance in force of existing laws and their adaptation*), secondo il quale:

“(1) Notwithstanding the repeal by this Constitution of the enactments referred to in article 395 but subject to the other provisions of this Constitution, all the law in force in the territory of India immediately before the commencement of this Constitution shall continue in force therein until altered or repealed or amended by a competent Legislature or other competent authority”.

L'espressione “law in force” è stata intesa in senso ampio, includendo *statutory law* ma anche diritto hindu e islamico per come erano applicati prima dell'entrata in vigore della Costituzione⁹. Questo diritto “passa” dal periodo coloniale al periodo dell'India indipendente. Esiste però un filtro immediato, l'art. 13 nella Parte III della Costituzione sui diritti fondamentali, in base al quale:

⁹ Si veda **M.P. JAIN**, *Indian Constitutional Law*, Eight edition, LexisNexis, Gurgaon, 2018, p. 1627.



“(1) All laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this Constitution, in so far as they are inconsistent with the provisions of this Part, shall, to the extent of such inconsistency, be void”¹⁰.

Non essendo stato ritenuto possibile promulgare subito un Codice Civile Uniforme, si è intervenuti in prima battuta sul diritto personale della maggioranza hindu, con quattro leggi: *Hindu Marriage Act*, 1955; *Hindu Minority and Guardianship Act*, 1956; *Hindu Adoption and Maintenance Act*, 1956; *Hindu Succession Act*, 1956. Lo spirito complessivo di queste quattro leggi è stato quello di semplificare, codificare e riformare il diritto hindu. Ci sono stati successivamente importanti emendamenti, e, affianco a queste leggi che intervengono sui diritti personali, ci sono state leggi di carattere territoriale, che si applicano a tutti i cittadini indiani indipendentemente dall'appartenenza religiosa, anche in materie rientranti nei diritti personali, ad esempio *The Prohibition of Child Marriage Act*, 2006, che è anche un esempio della tendenza verso l'uniformità per via legislativa, in assenza di codice. Ugualmente bisogna ricordare lo *Special Marriage Act*, 1954 destinato a regolare principalmente i matrimoni interreligiosi, ma “aperto” a essere applicato opzionalmente a tutti, e quindi considerato nucleo centrale di un diritto uniforme facoltativo.

Per il diritto islamico, gli interventi legislativi sono stati molto minori. È rimasto in vigore il *Muslim Personal Law (Shariat) Application Act*, del 1937 e quindi precedente l'Indipendenza e la Costituzione. Si tratta di una legge molto breve che all'art. 2 dispone:

“Notwithstanding any custom or usage to the contrary, in all questions (save questions relating to agricultural land) regarding intestate succession, special property of females, including personal property inherited or obtained under contract or gift or any other provision of Personal Law, marriage, dissolution of marriage, including talaq, ila, zihar, lian, khula and mubaraat, maintenance, dower, guardianship, gifts, trusts and trust properties, and wakfs (other than charities and charitable institutions and charitable and religious endowments) the rule of decision in cases where the parties are Muslims shall be the Muslim Personal Law (Shariat)”.

Bisogna inoltre ricordare che, per quel che riguarda le competenze di Unione e singoli Stati, il diritto di famiglia e quello delle successioni rientrano nell'elenco delle materie concorrenti. Per quanto non molto

¹⁰ Dibattuta è l'inclusione di “personal laws” nel significato del termine “laws” ai sensi dell'art. 13 e quindi la possibilità di *judicial review*. Su questo punto si veda F. AGNES, *Personal Laws*, in *The Oxford Handbook of the Indian Constitution*, cit.



rilevante sul piano quantitativo, abbiamo quindi un ulteriore elemento di diversità, riconducibile però in questo caso al normale funzionamento di uno Stato federale.

Il punto più significativo da mettere in evidenza è quello del grado di uniformità negli stessi diritti personali singolarmente considerati. Se consideriamo la sezione 2 dell'*Hindu Marriage Act*, osserviamo in effetti una tendenza verso l'uniformazione e la semplificazione. La legge si applica agli hindu per religione e, nella formulazione della norma, appare una chiara consapevolezza dal punto di vista legislativo della pluralità interna dell'induismo, ma si applica anche a sikh, buddhisti e jainisti, che non sono hindu per religione¹¹. Inoltre, espressamente non si applica a musulmani, cristiani, ebrei e parsi ma può applicarsi a tutti coloro per i quali non si provi che non sarebbero stati governati dal diritto hindu in queste materie prima dell'entrata in vigore dello stesso *Hindu Marriage Act*.

Come si fa a definire l'appartenenza all'induismo e alle altre comunità a cui la legge deve applicarsi? Su questo la stessa sezione 2 contiene una *explanation*, che fornisce alcune indicazioni al giudice¹². Si noti che le questioni dell'appartenenza religiosa sono molto complesse anche perché i criteri statali e quelli interni alle religioni possono divergere. La questione è tanto affascinante dal punto di vista della scienza delle religioni quanto difficile da risolvere per un giudice statale, tenendo anche presente che da questa decisione dipende l'intero regime

¹¹ In base alla Sec. 2 (*Application of Act*): "(1) This Act applies— (a) to any person who is a Hindu by religion in any of its forms or developments, including a Virashaiva, a Lingayat or a follower of the Brahmo, Prarthana or Arya Samaj, (b) to any person who is a Buddhist, Jaina or Sikh by religion, and (c) to any other person domiciled in the territories to which this Act extends who is not a Muslim, Christian, Parsi or Jew by religion, unless it is proved that any such person would not have been governed by the Hindu law or by any custom or usage as part of that law in respect of any of the matters dealt with herein if this Act had not been passed".

¹² L'*explanation* chiarisce che: "The following persons are Hindus, Buddhists, Jains or Sikhs by religion, as the case may be,- (a) any child, legitimate or illegitimate, both of whose parents are Hindus, Buddhists, Jains or Sikhs by religion; (b) any child, legitimate or illegitimate, one of whose parents is a Hindu, Buddhist Jaina or Sikh by religion and who is brought up as a member of tribe, community, group or family to which such parents belongs or belonged; and (c) any person who is a convert or re-convert to the Hindu, Buddhist, Jaina or Sikh religion".



applicabile. In un sistema di diritti personali altre questioni complesse derivano dalle conseguenze giuridiche delle conversioni¹³.

In termini generali la logica degli Hindu acts era quella di semplificare il diritto hindu e da questo punto di vista è interessante la sezione 4 (*Overriding effect of Act*), per cui:

“Save as otherwise expressly provided in this Act, - (a) any text rule or interpretation of Hindu law or any custom or usage as part of that law in force immediately before the commencement of this Act shall cease to have effect with respect to any matter for which provision is made in this Act; (b) any other law in force immediately before the commencement of this Act shall cease to have effect in so far as it is inconsistent with any of the provisions contained in this Act”.

La disciplina legislativa intende quindi superare le regole preesistenti.

Ma in che modo si raggiunge uniformità? Come dicevamo in precedenza, per quel che riguarda il diritto hindu, l'uniformità può essere raggiunta generalizzando le regole di una parte della società hindu a tutti gli hindu. Questo è stato il caso della poligamia, da sempre presente in alcune parti dell'induismo, che l'*Hindu Marriage Act* non riconosce - il secondo matrimonio è nullo e la bigamia è reato¹⁴. La regola naturalmente ha un impatto diverso a seconda che si tratti di comunità che già prima dell'*Hindu Marriage Act* seguivano la monogamia o di comunità che praticavano la poligamia. In altri termini, per alcuni hindu questo intervento non fa differenza perché già seguivano la regola che il legislativo ha scelto come migliore. Mentre per altre comunità la differenza sarà cruciale.

Altro aspetto da evidenziare è che, nel perseguire l'uniformazione, l'*Hindu Marriage Act* conserva spazi di diversità con il riconoscimento esplicito del valore delle consuetudini in diversi casi. L'esempio più importante è probabilmente quello della sezione 7 sulla celebrazione dei matrimoni¹⁵. Abbiamo qui un rinvio completo alle consuetudini di almeno

¹³ Si vedano sul punto *Lily Thomas v. Union of India*, Supreme Court of India, 2000, e il rapporto della **LAW COMMISSION OF INDIA**, *Preventing Bigamy via Conversion to Islam - A Proposal for giving Statutory Effect to Supreme Court Rulings*, Report n. 227 (2009).

¹⁴ Si veda **W. MENSKI**, *Hindu Law*, cit.

¹⁵ In base alla Sec. 7 (*Ceremonies for a Hindu marriage*): “(1) A Hindu marriage may be solemnized in accordance with the customary rites and ceremonies of either party thereto. (2) Where such rites and ceremonies include the Saptapadi (that is, the taking of seven steps by the bridegroom and the bride jointly before the sacred fire), the marriage becomes complete and binding when the seventh step is taken”.



una delle parti, in una questione cruciale perché investe la stessa esistenza di un matrimonio.

Sul piano generale, l'*Hindu Marriage Act* si preoccupa di definire i caratteri che una consuetudine deve avere per poter essere applicata dal giudice statale. La sezione 3 (*Definitions*) stabilisce che:

"In this Act, unless the context otherwise requires, - (a). the expressions "custom" and "usage" signify any rule which, having been continuously and uniformly observed for a long time, has obtained the force of law among Hindus in any local area, tribe, community, group or family: Provided that the rule is certain and not unreasonable or opposed to public policy; and Provided further that in the case of a rule applicable only to a family it has not been discontinued by the family".

Questa norma conduce i giudici a doversi esercitare su complesse questioni relative all'esistenza di consuetudini applicabili¹⁶.

Anche solo con riferimento al diritto hindu, si può quindi osservare che, nonostante l'intento di semplificare, codificare e riformare, il diritto hindu ufficiale, applicato nelle corti indiane, non è del tutto uniforme. In realtà esistono molti diritti hindu ufficiali, senza contare i molti diritti hindu non ufficiali, che pur non applicati nelle corti rimangono importanti dal punto di vista della comprensione del diritto indiano¹⁷.

Il peso della difficoltà di funzionamento di questo sistema finisce quindi con il ricadere sulle corti. Essendo l'India una Repubblica *secular*, la religione dei giudici non è rilevante. Ciononostante, non è un dato banale che, ad esempio, un giudice hindu si trovi ad applicare regole di diritto islamico, e naturalmente si possono considerare tutte le combinazioni. Ancor più rilevante è il fatto che in alcuni casi, come abbiamo visto, i giudici dovranno applicare norme di diritto consuetudinario, non sempre di facile accertamento.

¹⁶ Si veda, ad esempio, *Baby v. Jayant Mahadeo Jagtap and Ors*, Bombay High Court, 1981. Viene considerato il caso di comunità *dalit* (*Scheduled Castes*) convertite al buddhismo che hanno adottato nuove forme di celebrazione del matrimonio. La Corte riconosce che queste nuove consuetudini per la celebrazione del matrimonio possono essere riconosciute dallo Stato, anche se si discostano da quelle generalmente riconosciute nel diritto hindu e anche se sono relativamente recenti. Sotto questo profilo si può anche rimarcare come la specificità di buddhisti, sikh e jainisti, a cui per espressa disposizione legislativa si applica il diritto hindu, possa essere riconosciuta almeno in parte grazie al rinvio alle consuetudini, non solo nel caso della forma di celebrazione del matrimonio.

¹⁷ Si veda, in generale, M. CHIBA (a cura di), *Asian Indigenous Law in Interaction with Received Law*, KPI, London-New York, 1986.



Non si devono però trarre conseguenze troppo rapide da questa difficoltà. Se il valore della diversità in questo contesto è realmente importante, la difficoltà applicativa non è un argomento sufficiente a favore dell'uniformità. Tutto, o quasi, si può fare per proteggere un valore considerato importante, senza considerare che può apparire semplicistico assumere che con un Codice civile uniforme l'applicazione delle norme sarebbe realmente semplificata, nel momento in cui deve essere interpretata in contesti concreti in ogni caso caratterizzati da ampio pluralismo culturale.

Le questioni politiche hanno un grande peso in questo dibattito, ma non bisogna sottovalutare un aspetto più strettamente tecnico. Come si fa a scrivere un codice di questo tipo? Sappiamo che i codici sono preceduti e seguiti da una importante elaborazione dottrinale, che li prepara e poi li interpreta e attualizza. Un nuovo codice nasce da una crisi di funzionamento del sistema precedente. Se il Codice civile uniforme viene percepito come soluzione di un problema reale, indubbiamente altri problemi si pongono per la sua preparazione e altri ancora per la sua applicazione. In altri termini la qualità tecnica di questo codice potrebbe essere decisiva.

Esistono argomenti molto forti contro la stessa desiderabilità della promulgazione del Codice civile uniforme. Il principale è che i diritti personali nell'India di oggi sono applicati nel quadro costituzionale e sono in evoluzione. L'interazione dei diritti personali tra loro e con altre parti del diritto indiano, in particolare la Costituzione, unisce in un tutto questi diritti. Il non riconoscimento dei diritti personali, invece, corre il rischio di portare a una netta separazione tra un diritto ufficiale uniforme e diritti personali che resterebbero in parte comunque seguiti a livello non ufficiale e, a quel punto, senza la capacità di evoluzione che deriva loro dall'interazione costante con i valori costituzionali.

Siamo adesso, a mio parere, in una fase di "precipitazione". Questo meccanismo continuo di *push and pull* tra progetto di Codice civile uniforme e applicazione dei diritti personali richiede un passo ulteriore di organizzazione di questa complessità. Come detto in precedenza, la Law Commission ha ritenuto non necessario e in ogni prematuro un codice civile uniforme. Al tempo stesso si è espressa a favore di una codificazione ulteriore dei singoli diritti personali, come mezzo per promuovere il



dibattito pubblico e favorire interventi socialmente importanti e lo sviluppo di una *jurisprudence* in materia di diritto di famiglia¹⁸.

Si potrà arrivare a un Codice civile uniforme, si potrà procedere con interventi legislativi sui singoli diritti personali, si potrà anche arrivare a una sorta di *Indian Marriage Act*, una legge uniforme secondo lo stile dell'*Hindu Marriage Act*, che conservi al suo interno un'apertura alla diversità. Quest'opzione avrebbe un forte valore simbolico nel tenere assieme tutti i diritti di famiglia personali in quanto "Indian", e sul piano tecnico permetterebbe una migliore integrazione con le norme di diritto territoriale di famiglia già esistenti e una elaborazione giurisprudenziale e dottrinale più coerente. Un punto di riferimento comune può forse aiutare sviluppi ulteriori del diritto di famiglia indiano e le stesse osservazioni potrebbero essere ripetute per il diritto delle successioni. In ogni caso, la complessità culturale, valoriale e sociale di questo diritto non può essere ridotta e tantomeno eliminata. Qualsiasi strada intraprenderà il sistema giuridico indiano si tratterà di un processo complesso, in questo caso nel significato positivo della potenziale originalità delle soluzioni che possono derivarne.

¹⁸ **LAW COMMISSION OF INDIA**, *Consultation Paper on Reform of Family Law* (31 August 2018), pp 17-18: "once codified, personal laws can be opened up for further public debates and scrutiny. Thus, history shows that amendments to codify personal laws is not only a tried and tested way of bringing targeted social legislation but also of developing jurisprudence on family laws".



Angelo Licastro

(professore ordinario di Diritto ecclesiastico nell'Università degli Studi di
Messina, Dipartimento di Giurisprudenza)

**Crocifisso "per scelta". Dall'obbligatorietà alla facoltatività
dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche
(in margine a Cass. civ., sez. un., ord. 9 settembre 2021, n. 24414) ***

*Crucifix "by Choice". From Compulsory to Optional Display of Crucifixes in Italian
Classrooms (Some Remarks on the Decision September 9th, 2021, no. 24414 of the United
Sections of the Italian Supreme Court of Cassation)*

ABSTRACT: This article analyzes the decision September 9th, 2021, no. 24414, of the United Sections of the Italian Supreme Court of Cassation, concerning the display of the crucifix in the classrooms. The Court has ruled that the presence of the crucifix on the wall does not discriminate against anyone. However, not the government authorities, but the students during an Assembly and the Class council must decide if display the crucifix and if eventually place other religious symbols next to it, seeking "reasonable accommodation" between the different positions of people in the school community.

SOMMARIO: 1. La giusta presa di distanza da paradigmi di approccio dello Stato verso l'esperienza religiosa estranei al nostro modello costituzionale di diritto ecclesiastico - 2. L'esclusione del carattere discriminatorio del provvedimento adottato dal dirigente scolastico - 3. Il principio di laicità e l'interpretazione conforme a Costituzione dell'art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965 - 4. L'ipotesi di una "incompletezza" della norma regolamentare in rapporto alle diverse esperienze e convinzioni di fede ridefinite in una dimensione prettamente storico-culturale - 5. I residui profili di peculiare rilevanza del crocifisso rispetto agli altri simboli religiosi - 6. Le competenze degli organi di autonomia scolastica in tema di esposizione dei simboli religiosi e la composizione dei conflitti affidata agli "accomodamenti ragionevoli" - 7. Brevi notazioni conclusive.

**1 - La giusta presa di distanza da paradigmi di approccio dello Stato
verso l'esperienza religiosa estranei al nostro modello costituzionale
di diritto ecclesiastico**

Non moriremo (tutti) francesi, almeno per ora¹. Possiamo dirlo dopo la pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione

* Contributo sottoposto a valutazione.



intervenuta nella vicenda dell'insegnante di materie letterarie presso un Istituto professionale di Stato, non disposto a tollerare l'esposizione del simbolo durante lo svolgimento delle sue lezioni, tanto da rimuoverlo sistematicamente dalla parete, durante le stesse, a salvaguardia della sua pretesa libertà di coscienza e di insegnamento nonché del suo invocato diritto a non essere discriminato².

La decisione verte, dunque, su quella particolare declinazione della questione del crocifisso, concernente l'esposizione del simbolo nelle aule della scuola pubblica, da sempre maggiormente discussa, alla quale la Suprema Corte, nella sua composizione più autorevole, ha il merito indiscutibile di avere dato una soluzione che, nel suo complesso, non appare influenzata da modelli di approccio dello Stato verso l'esperienza religiosa del tutto estranei ai tratti qualificanti del nostro diritto ecclesiastico, come delineato dalla Costituzione repubblicana.

Un esito di questo tipo, per quanto sorretto, in linea di principio, da premesse metodologiche quasi ovvie, non era affatto scontato, anzi ha

¹ Dopo Cass. civ., sez. lav., ord. 18 settembre 2020, n. 19618, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2020/3, p. 901 (solo massima) era tornata di una qualche attualità la domanda che figura nel titolo dell'intervento di **P. CAROZZA**, **M. CARTABIA**, *Moriremo francesi?*, in *www.ilsussidiario.net*, 5 novembre 2009, pubblicato all'indomani della (prima) pronunzia della Corte europea dei diritti dell'uomo (poi riformata dalla Grande Camera) di condanna dell'Italia per l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche.

² Cass. civ., sez. un., 9 settembre 2021, n. 24414. Per i primi commenti, cfr. **F. ALICINO**, *Il crocifisso nelle aule scolastiche alla luce di Sezioni Unite 24414/2021. I risvolti pratici della libertà*, in *www.diritticomparati.it*, 11 novembre 2021, p. 1 ss.; **P. CAVANA**, *Le Sezioni Unite della Cassazione sul crocifisso a scuola: alla ricerca di un difficile equilibrio tra pulsioni laiciste e giurisprudenza europea*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale - rivista telematica* (<https://www.statoechiese.it>), n. 19 del 2021, p. 1 ss.; **C.B. CEFFA**, *Il crocifisso nella scuola di Stato: atto IV*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, n. 4, 2021, p. 55 ss.; **N. COLAIANNI**, *Dal "crocifisso di Stato" al "crocifisso di classe" (nota a margine di Cass., SS. UU., 9 settembre 2021, n. 24414)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 17 del 2021, p. 17 ss.; **P. DUBOLINO**, *Sezioni Unite e crocifisso: perché il "ragionevole accomodamento" non convince*, in *www.centrostudiliviatino.it*, 16 settembre 2021; **M. GANARIN**, *Ancora su Cassazione e crocifisso, fra laicità e reasonable accommodation*, ivi, 25 settembre 2021; **V.A. POSO**, *Croce e giustizia. La libertà religiosa e il principio di laicità dello Stato nelle aule delle scuole pubbliche dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 24414/2021. Quasi un racconto*, in *Labor*, 16 settembre 2021; **A. SALVI**, *Sezioni Unite e crocifisso: perplessità sulla regola del caso per caso*, in *www.centrostudiliviatino.it*, 15 settembre 2021; **I. SPADARO**, *Il problema dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche nella sentenza n. 24414/2021 delle Sezioni Unite civili*, in *www.diritticomparati.it*, 11 novembre 2021, p. 1 ss.; **M. TOSCANO**, *Il crocifisso 'accomodato'. Considerazioni a prima lettura di Corte cass., Sezioni Unite civili, n. 24414 del 2021*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 18 del 2021, p. 45 ss.



rischiato, nello svolgersi della concreta dinamica giuridica, di essere condizionato dalla tendenza, già segnalata in dottrina, all'espansione dell'area di influenza del nuovo diritto antidiscriminatorio di matrice europea verso la dimensione istituzionale dell'esperienza religiosa³. Non a caso il ricorrente aveva, anzitutto, provato a fare leva sul suo diritto (individuale) a non essere discriminato per motivi religiosi in quanto lavoratore, convinto di avere così imboccato la strada maestra per provare a mettere in crisi, nella materia in esame, qualsiasi soluzione che non si fosse ispirata a una logica di assoluta "impermeabilità" dello spazio pubblico rispetto alla religione e ai suoi simboli.

Logica estranea alla nostra storia, alle nostre tradizioni e alla stessa identità costituzionale del nostro Stato, sebbene anche da noi conti un certo numero di convinti sostenitori, pronti talvolta a sfruttare come proprio alleato l'effetto uniformante che l'incedere del processo di integrazione europea (direttamente o indirettamente) esercita sui diritti nazionali.

La Cassazione è stata, invece, attenta a circoscrivere ogni eventuale impropria espansione dell'area di influenza del principio di pari tutela e di eguaglianza del lavoratore, collocando al centro della questione della legittimità dell'esposizione del crocifisso la sua compatibilità col principio di laicità dello Stato e della stessa scuola pubblica.

³ A fare le spese di questa espansione è stato, finora, soprattutto il regime giuridico delle così dette "organizzazioni confessionali di tendenza", come emerge dagli orientamenti interpretativi risultanti dai primi interventi della Corte di giustizia in materia: cfr. Corte giustizia UE, Grande Sezione, 17 aprile 2018, C-414/16, *Egenberger c. Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung eV*, e ID., 11 settembre 2018, C-68/17, *IR c. JQ*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2018/3, p. 891 ss., con commento di **A. LICASTRO**, *Il regime giuridico delle organizzazioni confessionali di tendenza, tra garanzie costituzionali «forti» e interpretazioni «omologanti» (o «abroganti»?) della Corte di giustizia UE*, p. 863 ss.

Si presta, invece, a una doppia lettura la recentissima Cass. civ., sez. lav., ord. 2 novembre 2021, n. 31071, che ha confermato il carattere discriminatorio della mancata conferma dell'incarico di insegnamento di educazione artistica a una docente a causa del suo orientamento sessuale, per come accertato da App. Trento, 23 febbraio 2017, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2017/3, p. 757 ss. Per un verso, infatti, la Cassazione parla di "condotte apertamente discriminatorie" riferendosi all'operato della scuola; per altro verso, gli stessi giudici, per esplicita ammissione, hanno ritenuto di non potere esprimere valutazioni sulla fondatezza dei rilievi mossi dal ricorrente, avendo rilevato la ricorrenza di vizi concernenti l'esposizione dei motivi di ricorso (omessa indicazione puntuale e motivata degli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata) tali da non consentire a essi, appunto, di "adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione".



È questa una impressione che si ricava immediatamente dalla successione logica con cui è condotto l'esame dei motivi di ricorso: l'esame della questione veramente nuova, legata all'invocata violazione del divieto di discriminazione del lavoratore, posta dal primo motivo di ricorso, è rinviato alla parte finale della pronuncia (a partire dal punto 25 della motivazione), a completamento e a chiusura di una verifica condotta con priorità logica su altri principi, e in particolare sulla versione tutta italiana del principio di laicità⁴, collocata, sin dalle prime battute, al centro della scena. Versione tutta italiana della laicità, basata su un "concetto inclusivo e aperto di neutralità" e non su un concetto "escludente di secolarizzazione", "aperta alle diverse identità", ma nello stesso tempo senza esigere da parte di alcuno "la rinuncia alla propria identità storica, culturale, religiosa", implicante, infine, sul piano della pregevolezza delle coscienze individuali, pari dignità "dei singoli convincimenti etici"⁵.

Non riproporrò, nel dettaglio, i termini di svolgimento del giudizio di merito⁶ e le argomentazioni poste dalla Sezione lavoro della Cassazione a base dell'ordinanza di rimessione al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite della Corte. Do anche per conosciuto il quadro generale

⁴ Sul modello di "laicità all'italiana", mi limito a rinviare a **S. DOMIANELLO**, *Osservazioni sulla laicità quale tecnica metodologica di produzione del "diritto giurisprudenziale"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., marzo 2011, p. 1 ss. (in part. p. 33); **ID.**, *Laïcité en marche. L'Hexagone à l'épreuve*, ivi, n. 30 del 2017, p. 1 ss.; **ID.**, *Sulla laicità nella Costituzione*, Giuffrè, Milano, 1999; **A. FERRARI**, *Laïcité et multiculturalisme à l'italienne*, in *Archives des Sciences Sociales des Religions*, gennaio-marzo 2008, p. 133 ss.; **F. FRENI**, *La libertà religiosa tra solidarietà e pluralismo. Analisi e proposte sul modello di laicità "all'italiana"*, Jovene, Napoli, 2013; **B. RANDAZZO**, *Le laicità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., ottobre 2008, p. 1 ss. (in part. p. 26 ss.); **S. SICARDI**, *Alcuni problemi della laicità in versione italiana*, in *Studi in onore di Alessandro Pace*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012, p. 1765 ss.

⁵ Cass. civ., sez. un., 9 settembre 2021, cit., punto 13.1 dei *Motivi della decisione*. La laicità dello Stato si riflette poi sulla laicità e neutralità della scuola pubblica, "luogo aperto che favorisce l'inclusione e promuove l'incontro di diverse religioni e convinzioni filosofiche, e dove gli studenti possono acquisire conoscenze sui loro pensieri e sulle loro rispettive tradizioni": *ibidem*.

⁶ Vale, a tal proposito, rinviare ai principali commenti che hanno avuto a oggetto l'ordinanza della Sezione lavoro: cfr. **P. CAVANA**, *"A chiare lettere - Confronti"*. *Il crocifisso davanti alle Sezioni Unite della Cassazione: difesa di diritti o accanimento iconoclasta?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 14 del 2021, p. 61 ss.; **N. COLAIANNI**, *Il crocifisso di nuovo in Cassazione. Note da amicus curiae*, ivi, n. 12 del 2021, p. 1 ss.; **M. TOSCANO**, *Crocifisso nelle aule scolastiche: una fattispecie inedita al vaglio delle Sezioni Unite*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2020/3, p. 887 ss.; **A. LICASTRO**, *Il crocifisso e i diritti del lavoratore nell'ambiente scolastico (aspettando le Sezioni Unite della Cassazione)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 7 del 2021, p. 35 ss.



dei problemi che pone l'esposizione del crocifisso nelle scuole, i principali orientamenti della dottrina e i più significativi precedenti giurisprudenziali. Mi concentrerò, dunque, unicamente sulla pronuncia dello scorso mese di settembre che, sebbene valorizzi gli esiti di un preciso orientamento dottrinale contrario a radicalizzare la contrapposizione tra *obbligo* (incondizionato) e *divieto* (assoluto) di esposizione, non è priva di marcati tratti di originalità soprattutto dal punto di vista della tecnica argomentativa adottata, con la quale, "a legislazione invariata", si è potuti approdare a una soluzione (per noi nuova)⁷ della questione, segnando un "preciso spartiacque" tra passato e futuro nella storia infinita dell'esposizione del simbolo⁸.

2 - L'esclusione del carattere discriminatorio del provvedimento adottato dal dirigente scolastico

Data la sostanziale novità della questione, per cominciare merita qualche cenno il passaggio argomentativo della sentenza che ha portato a escludere il carattere discriminatorio, ai danni del docente contrario all'esibizione del simbolo, del provvedimento adottato dal dirigente scolastico.

La verifica è condotta dalle Sezioni Unite con riferimento al dubbio della ricorrenza di una discriminazione *indiretta*, per integrare la quale sono necessari, sulla base della normativa vigente, com'è noto, due

⁷ Per un quadro riassuntivo sintetico della materia concernente l'esposizione dei simboli religiosi nelle scuole nell'ambito dei Paesi dell'Unione europea, rinvio ad **A. LICASTRO**, *Il diritto statale delle religioni nei Paesi dell'Unione europea. Lineamenti di comparazione*, seconda edizione, Giuffrè, Milano, 2017, p. 97 ss.

⁸ Parla di "significativo cambio di passo nel tradizionale inquadramento normativo e nella percezione sociale della presenza del crocifisso nelle aule scolastiche italiane" e, addirittura, di "portata rivoluzionaria della pronuncia", **C.B. CEFFA**, *Il crocifisso nella scuola di Stato*, cit., p. 59. Nel senso che siamo di fronte a una pronuncia da valutare "in chiaroscuro", ma "ponderosa e prismatica, che richiederà tempo per essere compresa e metabolizzata (e probabilmente avrà anche ricadute giurisprudenziali multiformi e al momento imprevedibili)", con "effetti riflessi [...] ben oltre la materia dei simboli religiosi", **M. TOSCANO**, *Il crocifisso 'accomodato'*, cit., p. 66 e p. 47 (penserei, quanto alle ricadute più immediate, alla materia dell'esposizione nelle scuole dei presepi durante il periodo natalizio; ricordo che una esposizione "istituzionale" è anche quella prevista dalla legge regionale della Lombardia, 21 novembre 2011, n. 18). Individua nella sentenza alcuni punti "non privi di forte ambiguità e destinati a incidere negativamente in ambito scolastico", **P. CAVANA**, *Le Sezioni Unite della Cassazione sul crocifisso a scuola*, cit., p. 2.



requisiti. Anzitutto, è previsto che la disposizione, il criterio, la prassi, l'atto, il patto o il comportamento incriminato, apparentemente neutri, mettano le persone che professano una determinata religione o *ideologia di altra natura* (compresa, evidentemente, la visione ateistica della vita e della storia), in una situazione di *particolare svantaggio* rispetto ad altre persone (art. 2, primo comma, lett. b, d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216)⁹; inoltre, è necessario che la differenza di trattamento (causa del particolare svantaggio), pur risultando indirettamente discriminatoria, *non sia giustificata* oggettivamente da una finalità legittima perseguita attraverso mezzi appropriati e necessari (art. 3, sesto comma, d.lgs. n. 216 cit.). In altri termini, non basta accertare l'effetto oggettivamente pregiudizievole, occorrendo, altresì, che esso non trovi una oggettiva giustificazione nei termini indicati.

Le Sezioni Unite hanno escluso l'esistenza della discriminazione compiendo, mi pare, una duplice valutazione.

Per un verso, in relazione alla specifica prospettazione operata dalla Sezione lavoro, hanno ritenuto che l'esposizione del simbolo, disposta, su richiesta degli studenti, dal provvedimento del dirigente scolastico, non fosse in alcun modo "suscettibile di evidenziare un nesso confessionale tra insegnamento e valori del cristianesimo"¹⁰ su cui avrebbe potuto trovare innesto una situazione di "particolare svantaggio" per l'insegnante ateo, in quanto costretto (a differenza, ad esempio, del collega cattolico) a svolgere la sua attività didattica "in nome di valori non condivisi"¹¹. Conclusione, a mio parere, ineccepibile, sviluppata in relazione al vero punto debole, per quanto di centrale rilievo, dell'ordinanza rimettente¹²: manca, infatti, nella scuola italiana, qualsiasi nesso tra insegnamento e valori religiosi evocati dal crocifisso, né può ragionevolmente ipotizzarsi - anche in ragione della natura passiva del simbolo, come tale ritenuto influente sulla formazione ed educazione di un soggetto ancora in fase di sviluppo come l'alunno - che possa subire influenze indebite una persona matura e dotata di spirito critico come l'insegnante (tanto da cadere in errore sull'effettivo significato della presenza del crocifisso nelle scuole), pienamente consapevole dei contenuti dei programmi, dell'apertura pluralistica della scuola, dell'assenza di commistioni confessionali nello svolgimento della

⁹ Il decreto legislativo n. 216 del 2003 reca "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro".

¹⁰ Cass. civ., sez. un., 9 settembre 2021, cit., punto 28.1.

¹¹ Cass. civ., ord. 18 settembre 2020, cit., "Considerato" n. 12.

¹² A. LICASTRO, *Il crocifisso e i diritti del lavoratore nell'ambiente scolastico*, cit., p. 47 s.



funzione pubblica dell'istruzione. Non mi pare ci sia nulla da aggiungere a questo tipo di considerazioni.

Per altro verso, la sentenza sembra compiere una valutazione ulteriore nel precisare che la situazione di *particolare svantaggio* "non è ravvisabile nel mero fastidio o nel disaccordo sul piano culturale" o nella circostanza che l'affissione del crocifisso risulti "sgradita" all'insegnante. Secondo i Supremi Giudici non può essere sufficiente una "mera percezione soggettiva" alla base della situazione di particolare svantaggio, risultando necessario il riferimento a elementi oggettivi e di fatto, come risulterebbe confermato anche dall'art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, che attribuirebbe un "rilievo cruciale" alla prova statistica nei giudizi contro le discriminazioni¹³.

Questo tipo di considerazioni, di cui è bene prendere atto, non appaiono pienamente persuasive.

È certamente vero che caratteristica qualificante del nuovo diritto antidiscriminatorio è proprio il suo operare in termini oggettivi; ma tale caratteristica viene normalmente intesa nel senso che la situazione sfavorevole o fonte di particolare svantaggio per il lavoratore vada ricostruita guardando unicamente alle *conseguenze* del provvedimento incriminato, prescindendo dall'intenzionalità o dalla mala fede del datore di lavoro o di chi è titolare del potere di organizzare l'attività lavorativa. È inutile, cioè, compiere una indagine sull'*animus nocendi* di chi ha adottato il provvedimento, se concretamente questo è risultato fattore determinante di conseguenze discriminatorie nel contesto lavorativo. Lo stesso ricorso alla prova statistica, ora espressamente ammesso, nell'ambito della tutela antidiscriminatoria genericamente intesa, dall'art. 28 del decreto legislativo n. 150 del 2011¹⁴, serve ad agevolare la ricostruzione dei fatti pregiudizievoli per il lavoratore attraverso rilevazioni numericamente misurabili e quindi di carattere oggettivo, ma si tratta di un mezzo di prova che si colloca accanto ad altri mezzi di prova parimenti esperibili e magari da preferire in rapporto alle caratteristiche della singola controversia¹⁵. Comunque sia, esso potrà risultare utile per dimostrare non

¹³ Cass. civ., sez. un., 9 settembre 2021, cit., punti 28.2 e 28.3.

¹⁴ L'art. 40 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, faceva espresso riferimento alla prova statistica solo con riguardo alla parità uomo-donna.

¹⁵ Sul superamento, nel diritto antidiscriminatorio europeo, dei criteri di calcolo statistico come mezzo esclusivo per la prova della discriminazione indiretta e sulle oggettive difficoltà di "misurare la porzione di soggetti svantaggiati in base alla religione", S. COGLIEVINA, *Diritto antidiscriminatorio e religione. Uguaglianza, diversità e libertà religiosa in Italia, Francia e Regno Unito*, Libellula Edizioni, Tricase (LE), 2013, p. 62.



tanto la ricorrenza della situazione di particolare svantaggio, quanto il collegamento tra tale situazione e il fattore di rischio giuridicamente protetto (nel nostro caso, le convinzioni religiose).

Né appare risolutivo considerare, soltanto ai fini della eventuale ricorrenza della situazione di particolare svantaggio, oggettivamente considerata, che la libertà di insegnamento del docente non risulta minimamente intaccata dalla presenza del crocifisso. Che non ci sia una tale compressione della libertà di insegnamento del docente appare evidente e ciò indipendentemente dalla circostanza che la presenza del crocifisso derivi da una richiesta degli studenti o da una opzione autoritativa dello Stato: altra cosa è, però, riconoscere l'esistenza di una situazione di "disagio" (e quindi di un particolare svantaggio) del docente derivante dalla presenza del simbolo.

Parrebbe confortare tale ricostruzione la stessa pronunzia della Corte di giustizia, richiamata dalle Sezioni unite nel punto 27 della sentenza in commento; essa ha ravvisato la situazione di particolare svantaggio della lavoratrice di religione musulmana, tenuta a rispettare una regola aziendale che vietava di indossare il velo islamico, proprio nella condizione di "particolare *disagio*" della donna¹⁶, termine che evidentemente allude a una sensazione di carattere soggettivo, non inscindibilmente legata alla professione di una determinata fede religiosa - come ivi ribadito dalla stessa Corte di giustizia - dipendendo da una libera scelta della lavoratrice (musulmana) indossare o non indossare il particolare capo di vestiario¹⁷.

Esclusa la discriminazione diretta, nel prosieguo della sentenza, quando la Corte di Lussemburgo si interroga sulla possibile ricorrenza di una discriminazione indiretta, sembra darsi per scontata la situazione di particolare svantaggio derivante dal "disagio" della donna (sia pure corroborata dalla circostanza che la norma controversa riguarda "dal punto di vista statistico, quasi esclusivamente le lavoratrici che indossano un velo a causa della loro fede musulmana")¹⁸, e ci si sofferma solo sulla eventuale giustificazione della misura adottata dal datore di lavoro. È

¹⁶ Corte di giustizia UE (Grande Sezione), 15 luglio 2021, nelle cause riunite C-804/18 e C-341/19, IX c. *WABE eV e MH Müller Handels GmbH c. MJ*, par. 53.

¹⁷ Era stato utilizzato esattamente lo stesso termine, ora presente nella motivazione della pronunzia della Corte di giustizia, in **A. LICASTRO**, *Il crocifisso e i diritti del lavoratore nell'ambiente scolastico*, cit., p. 60, proprio alludendo alla "soggettiva condizione o sensazione di disagio vissuta nel luogo in cui [l'insegnante] è chiamato a svolgere la sua prestazione lavorativa".

¹⁸ Corte di giustizia UE (Grande Sezione), 15 luglio 2021, cit., par. 59.



vero, come osserva il Procuratore generale nelle sue Conclusioni, che “[i]ndossare un segno e vedere un segno sulla parete non sono la stessa cosa”¹⁹. Ed è vero, soprattutto, che la donna islamica (al fine di superare la situazione di “disagio”) esercita (o meglio) chiede di esercitare una facoltà inerente alla sua libertà religiosa, riconosciuta, in linea di principio, come diritto umano fondamentale, mentre l’ateo che prova “disagio” alla visione del crocifisso, a mio parere e a differenza di quanto sembra potersi desumere dalla sentenza in esame²⁰, non gode di una analoga facoltà; ma si tratta di differenza destinata a ripercuotersi in una fase successiva, quando, accertato il particolare svantaggio, l’individuazione puntuale di una finalità legittima perseguita dal provvedimento con mezzi appropriati e necessari potrà richiedere particolari (e a volte complesse) operazioni di bilanciamento tra i diversi “diritti” in gioco²¹.

Ripeto, per concludere sul punto: asserire l’esistenza della situazione di particolare svantaggio non significa in alcun modo riconoscere automaticamente l’esistenza della discriminazione indiretta, che va, al contrario, esclusa nel caso in cui quella situazione risulti oggettivamente giustificata dalla finalità legittima del provvedimento apparentemente neutro ma avente effetti pregiudizievoli. E, in questo senso, la stessa norma regolamentare ha un suo peso, come anche il

¹⁹ **PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE**, Sez. Un. civ., Udienza pubblica 6 luglio 2021, *Conclusioni del P.M.*, 17 giugno 2021, in *Labor*, 16 settembre 2021, punto 13.6.

²⁰ La Corte di cassazione afferma, infatti, a più riprese, che la libertà religiosa negativa del docente subisce una qualche compressione, sollecitando proprio per questo “un principio di proporzionalità della limitazione, conformemente alla natura chiaroscurale del bilanciamento del diritto fondamentale” (punto 23.1).

²¹ Non sembra risolutivo della questione indicata nel testo neppure il richiamo, operato nella requisitoria del Procuratore generale, al par. 66 della sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo sul caso *Lautsi c. Italia* (**PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE**, Sez. Un. civ., Udienza pubblica 6 luglio 2021, cit., punto 13.4). In quel caso, i giudici di Strasburgo scrivono: “On peut néanmoins comprendre que la requérante puisse voir dans l’exposition d’un crucifix dans les salles de classe de l’école publique où ses enfants étaient scolarisés un manque de respect par l’Etat de son droit d’assurer l’éducation et l’enseignement de ceux-ci conformément à ses convictions philosophiques. Cependant, la perception subjective de la requérante ne saurait à elle seule suffire à caractériser une violation de l’article 2 du Protocole no 1”. Come può vedersi, a parte il fatto che non veniva in gioco in alcun modo la ricostruzione di una situazione di “particolare svantaggio”, la “percezione soggettiva” non è riferita al simbolo, quanto alla violazione della norma del Protocollo e può quindi facilmente convenirsi che una semplice “sensazione di violazione di una norma” non può essere sufficiente per dimostrarne l’effettiva ricorrenza.



Pubblico ministero, nelle sue Conclusioni, non ha mancato di osservare, rilevando che, in presenza di una copertura normativa, sul versante della censura di discriminazione, “quella base giuridica, se effettiva e applicabile, opererebbe come elemento di possibile o comunque diversa legittimazione dell’azione dell’amministrazione scolastica”²².

Il carattere necessario e adeguato delle misure, adottate in funzione del perseguimento della predetta finalità, si determina poi applicando i noti criteri di proporzionalità nella composizione delle libertà in conflitto, senza doversi esporre, altrimenti, nel momento in cui si richiama la necessità di fare ricorso a tale tecnica di ponderazione tra diritti e libertà reciprocamente confliggenti, alla critica facente leva sulla “mancanza nella fattispecie in esame della fondamentale premessa per l’applicazione del criterio di bilanciamento, ovvero la lesione anche solo potenziale di una libertà o di un diritto fondamentale”²³.

3 - Il principio di laicità e l’interpretazione conforme a Costituzione dell’art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965

Uno dei punti più interessanti e sicuramente più innovativi della pronuncia delle Sezioni Unite è quello riguardante l’interpretazione conforme a Costituzione della norma che prevede l’esposizione del crocifisso nelle aule della scuola media (le Sezioni Unite convergono con quella posizione dottrinale secondo cui non fa nessuna differenza che esse siano aule della scuola media inferiore o della scuola media superiore).

Di fronte al dubbio - prospettato dal ricorrente e non ritenuto infondato dalla Sezione lavoro - che possa esserci un insanabile contrasto tra quanto previsto dall’art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965 e il principio di laicità dello Stato, i Supremi Giudici affermano che il predetto articolo

²² PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un. civ., Udienza pubblica 6 luglio 2021, cit., punto 6.

²³ P. CAVANA, *Le Sezioni Unite della Cassazione sul crocifisso a scuola*, cit., p. 8, il quale osserva che se “si nega la premessa, ovvero l’asserita lesione dei diritti del docente e la sua pretesa discriminazione, come riconoscono i giudici, viene meno anche l’esigenza di un bilanciamento o accomodamento per l’assenza di un conflitto anche solo potenziale tra diritti” (p. 17). Cfr. pure I. SPADARO, *Il problema dell’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche*, cit., secondo il quale «se si assume che il crocifisso sia un simbolo passivo ed inidoneo ad ingenerare un’indebita “compenetrazione” tra Cattolicesimo e insegnamento, e che ciò valga sia per gli studenti che per il personale scolastico, non si comprende nella percezione di quali soggetti, logicamente distinti da questi, potrebbe concretamente configurarsi l’asserita compromissione della laicità».



“sia suscettibile di essere interpretato in senso conforme alla Costituzione”²⁴ senza che debba toccargli, dunque, necessariamente, la sorte della disapplicazione (sempre a causa del riconosciuto contrasto col principio di laicità), cui vanno incontro gli atti amministrativi contrastanti con norme di legge: rimedio che da tempo è ritenuto direttamente praticabile dal giudice ordinario anche in caso di diretto contrasto con norme costituzionali²⁵. Questa era stata, del resto, la richiesta formulata dal Pubblico ministero nelle sue Conclusioni.

Qui fioriscono una serie di questioni, che proverò sinteticamente a riassumere.

Anzitutto, le Sezioni Unite non sembrano dare alcun peso a possibili riserve circa l'immediata azionabilità, davanti al giudice ordinario e come conseguenza della lamentata lesione di una posizione soggettiva individuale, di una (presunta) violazione del principio di laicità dello Stato.

Com'è noto, questo principio si traduce in regole di organizzazione vincolanti per l'apparato statale (in tutte le sue articolazioni territoriali) nella generalità degli ambiti in cui si tratta di governare l'atteggiamento delle pubbliche istituzioni nei confronti del fenomeno religioso. Tutti i “corollari” del principio individuati dalla Consulta, vale a dire:

“non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale”; «distinzione tra “ordini” distinti»; “equidistanza e imparzialità verso tutte le religioni”; “tutela del pluralismo, a sostegno della massima espansione della libertà di tutti, secondo criteri di imparzialità”²⁶,

concorrono a definirne, nell'essenziale, i contenuti, ma non ne mutano la natura di situazione giuridica tipicamente correlata con la tutela di

²⁴ Cass. civ., sez. un., 9 settembre 2021, cit., punto 11.4.

²⁵ Cfr. Corte cost., sent. n. 72 del 1968, in *Giur. cost.*, 1968, p. 1031 ss., con nota di V. ONIDA, *Sulla «disapplicazione» dei regolamenti (a proposito della libertà religiosa dei detenuti)*, p. 1032 ss. Secondo la Corte “[è] ovvio che le norme regolamentari, quando siano ritenute illegittime per contrasto con la Costituzione, possono e debbono (non diversamente dai casi in cui siano ritenute illegittime per contrasto con leggi ordinarie) essere disapplicate, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E dai giudici chiamati a farne applicazione”.

²⁶ Rispettivamente: Corte cost., sent. n. 203 del 1989 (punto 4 del *Considerato in diritto*); Id., sent. n. 334 del 1996 (punto 3.2 del *Considerato in diritto*); Id., sent. n. 168 del 2005 (punto 4 del *Considerato in diritto*); Id., sent. n. 67 del 2017 (punto 2.1 del *Considerato in diritto*).



interessi super-individuali, solo indirettamente destinati a riflettersi sulla posizione del singolo.

Non si comprenderebbe altrimenti come mai, al giudice Tosti, anch'egli impegnato in una battaglia contro i crocifissi (in questo caso, quelli esibiti nei tribunali), le stesse Sezioni Unite della Cassazione abbiano negato la possibilità di invocare direttamente in giudizio il principio di laicità per giustificare il suo rifiuto di tenere udienze anche nelle aule del tribunale prive di simboli religiosi²⁷: certamente, una volta garantita al ricorrente la possibilità di tenere udienza in una aula priva del simbolo, non vi era più spazio alcuno per fare valere una (presunta) lesione della sua libertà di coscienza, della sua libertà di religione (negativa) o del suo diritto a non essere discriminato (per il fatto di essere costretto a svolgere le proprie funzioni alla presenza del simbolo, che, di fatto, non c'era), tuttavia sarebbe stato ancora possibile, a rigore, lamentarsi e, quindi, interrogarsi circa l'idoneità della soluzione individuata nella messa a disposizione di una aula separata - allestita senza la presenza del crocifisso, dove scegliere eventualmente di tenere udienza - a preservare adeguatamente il principio di laicità dello Stato.

Oggi le Sezioni Unite hanno superato completamente questo tipo di cautele, mostrando di non ravvisare ostacolo alcuno a intervenire sul punto riguardante l'accertamento del (presunto) contrasto col principio di laicità dello Stato nella peculiare natura o connotazione strutturale dell'interesse sotteso alla situazione giuridica di cui viene rivendicato il rispetto (e nella connessa posizione rivestita dal ricorrente).

In secondo luogo, la scelta di non ricorrere alla *disapplicazione* della norma regolamentare, nonostante la ravvisata disarmonia tra il suo contenuto e il principio di laicità, deve trovare la sua giustificazione nella circostanza che tale disarmonia non implichi un insuperabile contrasto della norma con la Costituzione. Oppure, nella mancanza di quel "contrasto evidente", che la dottrina ha evocato per la piana praticabilità del rimedio²⁸. Tale mancanza non sarebbe dovuta, però, stando

²⁷ Cass. civ., sez. un., 14 marzo 2011, n. 5924, punti 7.6-7.8 dei *Motivi della decisione*.

²⁸ Nel richiamare la soluzione proposta al problema in esame da **S. LARICCIA**, *Garanzie e limiti della giustizia italiana per l'attuazione del principio di laicità*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 23 dicembre 2004, che auspicava di appianare il contrasto col principio di laicità tramite la disapplicazione della norma regolamentare, **F. RIMOLI**, *La Corte, la laicità e il crocifisso, ovvero di un appuntamento rinviato*, in *Giur. cost.*, 2004, n. 6, p. 4304 s., osserva, non senza fondamento, che la tesi in questione "risponde, almeno qui e ora (perché alle lunghe si pone, con la disapplicazione, un problema di eguaglianza e di certezza del diritto) alla palese esigenza di non applicare norme che, da qualunque fonte inferiore alla Costituzione siano poste, contrastino con questa in modo



all'argomentare delle Sezioni Unite, e come sarebbe stato lecito attendersi, all'incerta definizione e circoscrizione del "principio supremo" chiamato in causa e desumibile dalla Carta fondamentale - la cui natura di principio "implicito" o "non scritto" crea inevitabilmente, nonostante l'opera chiarificatrice svolta dalla Consulta in questi anni, problemi di determinatezza ancora maggiori di quelli solitamente posti dai principi costituzionali "scritti" - quanto a una certa (supposta) ricorrenza di margini di "adattabilità", per così dire, della norma regolamentare, (pertanto riconosciuta dai Supremi Giudici) suscettibile di interpretazione conforme.

Il punto merita qualche approfondimento.

Non vi è dubbio che «il principio di conservazione degli atti [...] alla radice di qualunque forma di interpretazione "conforme a"» qualcosa, legato a quella tra le "esigenze antropologiche profonde" che si compendia nell'idea di "stabilità"²⁹, a prescindere dalle sue basi teoriche e dalle sue specifiche positivizzazioni, favorisce il ricorso a una tecnica metodologica tendente a privilegiare la conservazione della norma regolamentare, sulla contrapposta ipotesi del suo immediato e totale superamento, tecnica che ben si addice alla specifica questione esaminata.

A parte l'intrinseca delicatezza della materia, interferente con sentimenti religiosi profondamente radicati in alcuni strati della popolazione, se non con veri e propri "bisogni degli studenti"³⁰, tanto che, come è stato sottolineato, tutti "i tentativi di rimuovere i crocifissi dalle aule scolastiche hanno sempre determinato la reazione risentita e la resistenza della popolazione"³¹, contrasta certamente con la rilevata "debolezza" del quadro normativo di riferimento, determinata dalla mancanza di una previsione legislativa³², la capacità delle norme regolamentari in questione di raggiungere indenni ormai quasi un secolo di vita, a riprova del fatto che la materia *de qua* riflette esigenze di

evidente", mentre il carattere implicito del principio di laicità "rende l'appoggio di una evidente incostituzionalità un po' più scivoloso". Gli evocati problemi di eguaglianza e certezza del diritto derivano dalla circostanza che l'istituto della disapplicazione non ha ovviamente effetti *erga omnes*, ma strettamente limitati al singolo caso deciso.

²⁹ Così M. LUCIANI, voce *Interpretazione conforme a Costituzione*, in *Enc. dir.*, Annali IX, Giuffrè, Milano, 2016, p. 448.

³⁰ Cass. civ., sez. un., 9 settembre 2021, cit., punto 12.1 dei *Motivi della decisione*.

³¹ P. CAVANA, *La questione del crocifisso nella recente giurisprudenza*, in *Dir. fam. pers.*, 1/2006, p. 289.

³² Cass. civ., sez. un., 9 settembre 2021, cit., punto 8 dei *Motivi della decisione*.



conservazione forse ben maggiori di quelle desumibili dall'intrinseco rilievo delle fonti che in atto la disciplinano nel nostro ordinamento.

Depone in questo senso anche il dato collegato con l'operare del meccanismo denominato "taglia-leggi" - a me parso sempre assai significativo e molto opportunamente ora valorizzato dalle Sezioni Unite - in base al quale ci si è precipitati [art. 3.1-*bis* del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2009, n. 9 (lett. *a*)] a eliminare, dall'elenco delle disposizioni espressamente abrogate dall'art. 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 (Allegato A, n. 224), in cui ci era evidentemente finito per errore, a differenza del regolamento "gemello" riguardante le scuole elementari, proprio il regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, confermandosi così, indirettamente, la volontà del legislatore di mantenerlo pienamente in vigore³³.

Sembra, tuttavia, doveroso verificare se, nel caso in esame, ricorressero effettivamente le condizioni per fare ricorso allo strumento dell'interpretazione conforme.

È pacifico, a questo riguardo, che i confini dell'interpretazione conforme coincidono, in pratica, con i confini stessi dell'interpretazione. Come è stato autorevolmente osservato, "[a]l testo [il giudice] non può sfuggire e [...] l'opera dell'interprete non potrà mai essere legittimamente giustificata se il testo è stato abbandonato"³⁴. Si è ancora esemplarmente ribadito che

*"una volta assestato il confine tra il normare e l'interpretare e rifiutato un soggettivismo ermeneutico che non conduce da nessuna parte, proprio una applicazione non sorvegliata del principio dell'interpretazione conforme a costituzione può facilmente comportarne l'attraversamento: l'opera di adeguamento di un testo, infatti, non può essere condotta sino al punto di leggersi quel che non c'è, anche quando la costituzione vorrebbe che vi fosse"*³⁵.

Non è consentito, insomma, far dire al testo ciò che il testo stesso non può (nel senso che non permette di) dire, neppure quando una lettura costituzionalmente orientata della disposizione può apparire come lo

³³ Ritene che, a seguito di "questa singolare vicenda, oggi almeno possiamo vantare un fondamento legislativo espresso della vigenza dei due regolamenti, da poter - finalmente - sottoporre al giudizio di legittimità costituzionale", G. D'ELIA, *Il Crocifisso nelle aule scolastiche: un paradosso che non resiste all'Europa*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 28 novembre 2009, p. 8.

³⁴ M. LUCIANI, voce *Interpretazione conforme a Costituzione*, cit., p. 433.

³⁵ M. LUCIANI, voce *Interpretazione conforme a Costituzione*, cit., p. 434 (mio il corsivo).



strumento più immediatamente utilizzabile (si potrebbe dire, più a portata di mano) in funzione di una migliore ed efficace tutela dei diversi interessi in gioco. Di fronte a un testo assolutamente inequivoco³⁶, una lettura di questo tipo della disposizione, per quanto sorretta da scopi nobilissimi, travalicherebbe i confini di una (legittima) operazione ermeneutica per approdare a una discutibile forma di manipolazione del dato normativo, dagli esiti del tutto imprevedibili (proprio in quanto strumento di correzione creativa e non di ricostruzione evolutiva nel rispetto dell'«invalidabilità delle "condizioni di possibilità" determinate dal testo»³⁷, ossia dal preesistente dato normativo).

Orbene, fatta salva una tesi assolutamente minoritaria, sostenuta, ad esempio, dall'Avvocatura dello Stato davanti alla Corte costituzionale³⁸ ma chiaramente non in linea col dato testuale della disposizione, era fin qui praticamente pacifico che l'art. 118 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, prevedesse l'*obbligatoria* esposizione del crocifisso in tutte le scuole medie (comprese, come sappiamo, le scuole superiori). Ancora più chiaramente di quanto non risultasse dalla parallela disposizione riguardante le scuole elementari, tale norma, non a caso collocata nel Capo del regolamento riguardante i "locali" e "l'arredamento scolastico"³⁹, ha sempre avuto un inequivoco carattere prescrittivo, nella parte in cui perentoriamente affermava che "ogni aula [ha] l'immagine del Crocifisso".

³⁶ Parla, in termini esatti, di "norma chiaramente ed inequivocabilmente precettiva", sicché "la sua compatibilità o meno con i principi costituzionali poteva e doveva essere verificata soltanto conservandole il suddetto carattere di norma cogente", **P. DUBOLINO**, *Sezioni Unite e crocifisso*, cit.; analogamente **M. TOSCANO**, *Crocifisso nelle aule scolastiche*, cit., p. 52 s.

³⁷ **M. LUCIANI**, voce *Interpretazione conforme a Costituzione*, cit., p. 447.

³⁸ Cfr. Corte cost., ord. n. 389 del 2004, dove si dà atto che "la difesa del Presidente del Consiglio sostiene che [...] le norme regolamentari richiamate dal remittente *non stabiliscono alcun obbligo di esposizione del Crocifisso*, e che, in assenza di un obbligo legale di esposizione, il problema sarebbe quello di verificare se le norme costituzionali *consentano l'esposizione* di quel simbolo del cattolicesimo" (mio il corsivo). La Corte costituzionale ha, comunque sia, "evita[to] di esprimersi" su questa tesi dell'Avvocatura: così **F. RIMOLI**, *La Corte, la laicità e il crocifisso, ovvero di un appuntamento rinviato*, cit., p. 4303. Reputa che le norme regolamentari si limitino a prevedere «il Crocifisso tra gli oggetti facenti parte dell'"arredamento" delle classi delle scuole (rispettivamente) medie ed elementari», senza disporne l'esposizione e senza dire nulla "sul quando e sul dove, all'interno dell'aula scolastica, vada collocato", **G. D'ELIA**, *Il Crocifisso nelle aule scolastiche*, cit., p. 2 e p. 7.

³⁹ Non si comprende, pertanto, come Corte cost., ord. n. 389 del 2004, abbia potuto affermare che la disposizione "si riferisce bensì alla presenza nelle aule del Crocifisso e del ritratto del Re, ma non si occupa dell'arredamento delle aule".



In tal modo, si stava precisando come *dovessero* essere arredate le aule scolastiche, o, per meglio dire, si individuava un oggetto occorrente per l'arredamento di tutte le aule scolastiche. Tutto ciò è talmente vero che non si è mancato di ravvisare, nell'„interpretazione conforme” proposta dalla Corte una forma dissimulata di disapplicazione della norma regolamentare, una sorta di disapplicazione “implicita”⁴⁰.

Ma, oltre al carattere *obbligatorio* dell'esposizione, non si è mai dubitato (né poteva accadere) che l'unico simbolo da esporre fosse il *crocifisso*. La norma solo dell'immagine della figura di Gesù Cristo in croce (in termini di obbligatorietà di esposizione) ha sempre parlato, non di altro. Non c'è mai stato un riferimento, lessicalmente equivoco, perché parzialmente indefinito, a concetti come “Divinità” o qualcosa di simile.

Nella disposizione dell'art. 724 c.p. era un tempo indubbio che il riferimento alla “Divinità” fosse fatto alla Divinità cattolica (lo aveva dato per scontato, in un primo tempo, la stessa Corte costituzionale, parlando, testualmente, di “limitazione della previsione legislativa alle offese contro la religione cattolica”)⁴¹, ma, sganciato dal contesto sistematico, il termine si sarebbe prestato sicuramente a letture ben più ampie. Nel nostro caso non è così: il significante utilizzato dalla norma rimandava a uno solo, a un unico, possibile, significato. Per usare le stesse parole delle Sezioni Unite, nella norma “si leggeva imposizione autoritativa della presenza del crocifisso” ed essa “era caratterizzata da esclusività (solo quel simbolo)”⁴².

La conclusione è rafforzata dal fatto di volere insistere sulla circostanza che la *ratio* della previsione regolamentare fosse strettamente legata al principio della Religione di Stato risultante, formalmente, dallo Statuto del Regno del 1848 e valorizzato dal “contesto ordinamentale nel quale la disposizione regolamentare fu emanata”⁴³. Se i crocifissi nelle scuole erano uno dei simboli del “nuovo ordine” che, di lì a poco, si sarebbe “felicitemente” instaurato nei rapporti tra Stato e Chiesa, è ovvio che andassero *obbligatoriamente* esposti nelle aule scolastiche. Come è ovvio che non ci fosse spazio per l'esposizione di altri simboli.

Tutto ciò non fa altro che confermare la completa estraneità al dato testuale della norma in esame, e alla relativa *ratio*, dell'idea di una esposizione *facoltativa* del simbolo, comunque configurata o concepita, specie se *abbinata ad altri simboli*. E alle Sezioni Unite tutto questo (com'è

⁴⁰ Così N. COLAIANNI, *Dal “crocifisso di Stato” al “crocifisso di classe”*, cit., p. 19.

⁴¹ Corte cost., sent. n. 14 del 1973 (punto 3 del *Considerato in diritto*).

⁴² Cass. civ., sez. un., 9 settembre 2021, cit., punto 12.1 dei *Motivi della decisione*.

⁴³ Cass. civ., sez. un., 9 settembre 2021, cit., punto 11.5 dei *Motivi della decisione*.



ovvio) è ben chiaro, parlando esse puntualmente di “originario carattere assoluto e incondizionato della esposizione del simbolo cristiano”⁴⁴.

Tuttavia, per i Supremi Giudici la disposizione va interpretata nel senso che

“l’aula può [accogliere la presenza del crocifisso] allorché la comunità scolastica interessata valuti e decida in autonomia di esporlo, nel rispetto e nella salvaguardia delle convinzioni di tutti, affiancando al crocifisso, in caso di richiesta, gli altri simboli delle fedi religiose presenti all’interno della stessa comunità scolastica e ricercando un ragionevole accomodamento che consenta di favorire la convivenza delle pluralità”⁴⁵.

Si passa così dalla obbligatorietà alla facoltatività dell’esposizione del crocifisso, in quanto rimessa a una scelta della comunità scolastica, con potenziale apertura all’esposizione anche di altri simboli religiosi.

4 - L’ipotesi di una “incompletezza” della norma regolamentare in rapporto alle diverse esperienze e convinzioni di fede ridefinite in una dimensione prettamente storico-culturale

Il contrasto con il principio di laicità, ravvisato dalle Sezioni Unite, è legato alla rigidamente predefinita presenza solitaria del crocifisso nelle aule scolastiche (non, dunque, alla presenza, in sé e per sé considerata, del simbolo)⁴⁶, luogo pubblico inclusivo delle diverse identità di tutte le varie componenti della comunità educativa, e soprattutto al carattere “istituzionale” di quella presenza⁴⁷, imposta da (quella che potrebbe sembrare) una “opzione etica” compiuta, una volta per tutte, dallo Stato, in termini incompatibili con il principio di non identificazione

⁴⁴ Cass. civ., sez. un., 9 settembre 2021, cit., punto 12.1 dei *Motivi della decisione*.

⁴⁵ Cass. civ., sez. un., 9 settembre 2021, cit., punto 12.1 dei *Motivi della decisione*.

⁴⁶ Cfr. **P. DUBOLINO**, *Sezioni Unite e crocifisso*, cit.

⁴⁷ La Cassazione desume questo carattere dall’obbligatorietà dell’esposizione: “L’esposizione autoritativa del crocifisso nelle aule scolastiche non è compatibile con il principio supremo di laicità dello Stato. L’obbligo di esporre il crocifisso è espressione di una scelta confessionale. La religione cattolica costituiva un fattore di unità della nazione per il fascismo; ma nella democrazia costituzionale l’identificazione dello Stato con una religione non è più consentita”: Cass. civ., sez. un., 9 settembre 2021, cit., punto 11.6 dei *Motivi della decisione*.



(quand'anche solo simbolica) di quest'ultimo con una qualsiasi visione della vita eticamente o confessionalmente caratterizzata⁴⁸.

A sostenere tale esito interpretativo intervengono, in primo luogo, le più significative implicazioni ricavate dall'elaborazione del principio di laicità a opera della Corte costituzionale. Ma bisogna pure tenere conto dell'idea, ben presente nella sentenza in commento, che il crocifisso - per quanto non possa mai, com'è ovvio, assurgere a "simbolo identificativo della Repubblica"⁴⁹ - abbia una duplice (se non addirittura triplice) caratterizzazione, ossia abbini alla sua natura (indiscutibile) di *simbolo religioso*, che esprime, per il credente, "il messaggio del mistero della resurrezione e della redenzione dell'uomo", anche quella di simbolo, si potrebbe dire, della *identità religiosa nazionale*, in quanto capace di evocare "anche uno dei tratti del patrimonio culturale italiano" e di rappresentare "una storia e una tradizione di popolo" con le sue "profonde radici cristiane", nonché quella di *simbolo di valori universali*, quali "la dignità umana, la pace, la fratellanza, l'amore verso il prossimo e la solidarietà" "condivisibili [...] anche da chi non è credente"⁵⁰. Questa valenza genericamente culturale del simbolo (nativamente e costitutivamente religioso) costituisce, secondo le Sezioni Unite, anche per i simboli *delle altre religioni*, condizione di base perché essi possano trovare ospitalità nei muri delle aule scolastiche italiane⁵¹.

Alla luce di queste ultime considerazioni, si potrebbe ritenere che il vero limite della norma regolamentare in esame non sia tanto quello di prevedere l'esposizione (obbligatoria) del crocifisso, quanto il suo carattere *parziale*, da intendere non nel senso di norma "di parte", che

⁴⁸ "La presenza obbligatoria del simbolo religioso si traduce in una sorta di identificazione della statualità con uno specifico credo: si comunica e si realizza una identificazione tra Stato e contenuti di fede, così incidendosi su uno degli aspetti più intimi della coscienza": *ibidem*.

⁴⁹ Cass. civ., sez. un., 9 settembre 2021, cit., punto 11.9 dei *Motivi della decisione*.

⁵⁰ Cass. civ., sez. un., 9 settembre 2021, cit., punto 11.8 dei *Motivi della decisione*.

⁵¹ Lo precisa la motivazione della sentenza al punto 13.3: per un verso si ribadisce che il "simbolo del cristianesimo, espressione anche delle radici culturali della nostra società [...] concorre a delineare uno spazio pubblico condiviso, caratterizzato da una molteplicità di ragioni dialoganti e ispirato a una neutralità accogliente delle diversità". Per altro verso, si aggiunge che "[a]nche altri simboli, nati come religiosi ed esterni alla identità tradizionale del Paese, sono suscettibili di diventare, nella scuola pubblica aperta a tutti, simboli culturali di integrazione". Resta ferma, peraltro, "la specificità del crocifisso rispetto a qualsiasi altro simbolo di diversa fede" (A. SALVI, *Sezioni Unite e crocifisso: perplessità sulla regola del caso per caso*, cit.), dato il collegamento con l'identità religiosa nazionale evocato dalla Corte.



manifesta cioè mancanza di “neutralità” ed “equidistanza” verso le diverse fedi e convinzioni da parte delle istituzioni pubbliche, quanto nel senso di norma “incompleta”, che si riferisce, cioè, “solo a una parte” delle esperienze di fede per come ridefinite in una dimensione prettamente culturale e in funzione di fattore di integrazione nell’ambito delle moderne società multiculturali. E, se si accetta questa premessa, di “interpretazione conforme” a Costituzione potrebbe forse parlarsi in un senso diverso da quello fatto proprio dalle Sezioni Unite.

Invero, l’obbligatorietà della esposizione del simbolo della cristianità - componente ineliminabile in via interpretativa, a mio parere, della norma regolamentare in esame - non può oggi essere letta come qualcosa capace di evocare forme di costrizione ai danni di chi non si riconosce in quel simbolo (quale strumento di “integralistica rivendicazione di dogmi da imporre”)⁵² o per chi reclama la visibilità (anche) di altri simboli religiosi. Non è più una obbligatorietà da intendere in senso incondizionato e assoluto. In questa direzione, può essere pienamente giustificata una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, che non ne altererebbe affatto il tenore letterale, ma la collocherebbe nel contesto di pluralismo culturale e confessionale voluto dal principio di laicità. Ferma restando la necessità di collocare i contenuti della norma in una tipica dimensione di obbligatorietà (dell’esposizione del crocifisso) (dato il suo inequivoco tenore letterale), essa *non può essere interpretata come fonte di una qualche preclusione o divieto quanto alla esposizione di altri simboli religiosi e, quanto all’esposizione del crocifisso, come fonte di un obbligo incondizionato e inderogabile.*

Si potrebbe forse pure dire che il contenuto della disposizione oggi non sarebbe in definitiva molto diverso da quello del primo inciso dell’art. 7, par. 3, della legge sull’educazione e l’istruzione pubblica vigente in Baviera, dove si prevede che in ogni aula viene affissa una croce in considerazione delle caratteristiche storiche e culturali dello Stato, salva poi la possibilità di ulteriori interventi da parte delle autorità scolastiche quando si ponga concretamente l’esigenza di comporre eventuali conflitti che sorgano all’interno delle singole scuole.

⁵² Cass. civ., sez. un., 9 settembre 2021, cit., punto 13.3 dei *Motivi della decisione*. Ovviamente, una posizione di soggezione degli studenti rispetto al simbolo religioso non potrebbe essere pretesa neppure durante lo svolgimento dell’ora di religione, a differenza di quanto sembra sostenere **G. D’ELIA**, *Il Crocifisso nelle aule scolastiche*, cit., p. 8, ricordando che l’insegnamento della religione è impartito “in conformità della dottrina della Chiesa” e che, “nella dottrina della Chiesa cattolica, rientra l’esposizione, la venerazione e l’adorazione del Crocifisso” (ibid.).



In questa logica, non potendo essere la fonte in sé e per sé considerata causa del conflitto col principio di laicità⁵³, anche perché l'esposizione del simbolo per iniziativa statale non implica di per sé che lo Stato si identifichi automaticamente in esso, nella norma regolamentare non dovrebbe (più) vedersi la base costitutiva della obbligatoria esposizione solitaria del crocifisso, in quanto, invece, in essa troverebbe innesto l'operare automatico di una sorta di presunzione della volontà della classe di vedere esposto il simbolo (specchio della conforme scelta della maggioranza dei cittadini, democraticamente espressa), se si vuole, di una sorta di innocua "situazione di *default*"⁵⁴, salva la validità di una determinazione contraria, basata sulla volontà effettiva degli studenti, favorevole piuttosto ad accogliere un diverso tipo di soluzione.

5 - I residui profili di peculiare rilevanza del crocifisso rispetto agli altri simboli religiosi

Nella stessa sentenza delle Sezioni Unite si coglie qualche traccia del permanere di una peculiare considerazione del crocifisso rispetto agli altri simboli religiosi.

Come la dottrina ha avuto modo di osservare, un elemento in questo senso si coglie confrontando il passaggio della sentenza dove si ribadisce che la parete dell'aula scolastica "nasce bianca" - salvo poi accogliere l'esposizione facoltativa di uno o più simboli⁵⁵ - e quello in cui si parla della possibilità di "affiancare" al crocifisso altri simboli⁵⁶.

La soluzione di partenza della parete bianca implicherebbe, a rigore, che, in mancanza di esplicita richiesta da parte anche di un solo componente della comunità scolastica, nessun simbolo sia appeso e che si possa richiedere l'esposizione del crocifisso o, eventualmente anche in alternativa, di altri simboli; al contrario, evocando la possibilità di "affiancare" altri simboli al crocifisso, parrebbe che non sia ammessa la sola presenza di simboli diversi da quello della religione cristiana, ma che

⁵³ Secondo la precisazione fatta da P. CAVANA, *Le Sezioni Unite della Cassazione sul crocifisso a scuola*, cit., p. 6.

⁵⁴ L'espressione tra virgolette è di M. TOSCANO, *Il crocifisso 'accomodato'*, cit., p. 56.

⁵⁵ Cass. civ., sez. un., 9 settembre 2021, cit., punto 12.1 dei *Motivi della decisione*: "la parete dell'aula nasce bianca, può rimanere tale ma può anche non restare spoglia".

⁵⁶ Si parla della possibilità di "affiancar[e] la presenza [del crocifisso] con l'affissione di simboli di altre fedi religiose o di altre convinzioni" al punto 14.1 della motivazione. Ma si veda pure, già, il punto 12.1 dei *Motivi della decisione*.



essi, se richiesti, debbano necessariamente essere accostati a quest'ultimo⁵⁷. Una soluzione di questo tipo potrebbe rispondere a una logica ben precisa, non priva di una sua intrinseca coerenza.

Sul fronte, poi, della fornitura dei materiali di cui gli edifici scolastici devono poter disporre, non vige solo l'art. 190 del decreto legislativo n. 297 del 1994 (che pone a carico dei comuni la spesa per l'arredamento dei locali scolastici), ma sono da considerare vigenti, come ribadito dalla Cassazione, anche le norme regolamentari del 1924 (e del 1928), che continuano a includere fra gli oggetti destinati a tale arredamento il crocifisso. Tuttavia, la facoltatività dell'esposizione del simbolo, alla quale le Sezioni Unite pervengono in omaggio al principio di laicità dello Stato, sembra finire col ripercuotersi anche sull'acquisto del medesimo, che diventa necessario solo a seguito della richiesta di esposizione proveniente dalla classe; difficile ipotizzare che, in applicazione della norma regolamentare, esso dovrebbe essere messo preventivamente a disposizione della comunità scolastica, sia cioè acquistato in quanto ancora componente della dotazione obbligatoria delle singole classi dell'istituto scolastico.

Non si discute sul fatto che il senso originario della norma regolamentare comportasse anche questo; e le Sezioni Unite, come si è visto, ravvisano il contrasto della medesima disposizione col principio di laicità soltanto in relazione al carattere "istituzionale" dell'esposizione; tuttavia, se può ragionevolmente escludersi la possibilità per la scuola di disfarsi dell'oggetto (magari solo temporaneamente) non utilizzato, la scuola medesima dovrebbe ritenersi obbligata a richiederne l'acquisto (insieme con gli altri simboli di cui fosse stata ammessa l'esposizione) solo in caso di esplicita richiesta da parte degli studenti.

Indipendentemente da quanto sembra potersi desumere dal poco sopra richiamato passaggio della sentenza in commento, è probabile che una situazione di particolare rilevanza o visibilità per il crocifisso rimanga di fatto, non essendo prevedibili, almeno a breve o medio termine, grossi "scossoni" rispetto alla situazione già consolidata. Questo anche perché la sentenza in commento non comporta certo alcun obbligo di generalizzata rimozione dei crocifissi dalle aule dove essi sono attualmente presenti

⁵⁷ Cfr. la giusta osservazione di **P. DUBOLINO**, *Sezioni Unite e crocifisso*, cit.: "Se ne desume, se le parole hanno un senso, che presupposto necessario per l'esposizione di tali altri simboli dovrebbe essere quello che sia stata chiesta e disposta anche quella del crocifisso"; **C.B. CEFFA**, *Il crocifisso nella scuola di Stato*, cit., p. 60. Anche **M. TOSCANO**, *Il crocifisso 'accomodato'*, cit., p. 56, parla di esposizione del crocifisso "da solo o accompagnato da altri simboli".



(non è dotata di una efficacia tale da dare vita a un tale risultato); né c'è da aspettarsi che, nella generalità degli istituti scolastici, si ponga formalmente la questione della legittimità dell'esposizione del simbolo sotto il profilo della verifica della volontà effettiva della comunità scolastica di mantenerla o di superarla⁵⁸. Non vedrei, in altre parole, alcun serio pericolo del profilarsi di «scenari di lotta “di classe”», talora prefigurati in dottrina⁵⁹, o di scuole trasformate su tutto il territorio nazionale in “campi di battaglia” dove lottare in nome del crocifisso o di altri simboli religiosi.

Ancora una volta è ragionevole ipotizzare che particolari problemi potranno presentarsi concretamente solo in alcuni istituti e, in questi casi, una novità da salutare positivamente è che la sentenza della Cassazione dà definitiva consacrazione alle procedure di mediazione dei conflitti tra portatori di identità diverse chiaramente ispirati alla logica della conciliazione e della reciproca tolleranza.

Una logica, però, che, se tiene davvero in paritaria considerazione la libertà di religione positiva e quella negativa di tutti i componenti della comunità scolastica, dovrebbe dare i suoi frutti, a vantaggio della posizione rimasta numericamente minoritaria, sia nel caso in cui i competenti organi di autonomia interna all'istituto si fossero pronunciati per l'esposizione del simbolo, sia nel caso contrario, in cui cioè avessero optato per la soluzione della parete bianca. Insomma, nella logica stessa della soluzione accolta dalla Corte, che “la parete nasce bianca” dovrebbe significare che non c'è già esposto il crocifisso, ma non che in caso di mancanza di accordo unanime all'interno degli organi scolastici si deve tenere conto in qualche modo della posizione contraria all'esposizione del simbolo e non di quella favorevole. Il “rischio che la minoranza resti sopraffatta dalla volontà della maggioranza”⁶⁰ deve essere evitato qualunque sia la composizione della minoranza.

6 - Le competenze degli organi di autonomia scolastica in tema di esposizione dei simboli religiosi e la composizione dei conflitti affidata agli “accomodamenti ragionevoli”

⁵⁸ Ritene che “dove c'è il crocifisso” debba procedersi a indire “l'assemblea solo se c'è richiesta di rimuoverlo”, N. COLAIANNI, *Dal “crocifisso di Stato” al “crocifisso di classe”*, cit., p. 25.

⁵⁹ G. D'ELIA, *Il Crocifisso nelle aule scolastiche*, cit., p. 2.

⁶⁰ M. TOSCANO, *Il crocifisso ‘accomodato’*, cit., p. 59.



La pronunzia delle Sezioni Unite è molto chiara nel fissare il principio che, già allo stato attuale della legislazione, rientra nella competenza degli organi di autonomia scolastica pronunciarsi in materia di esposizione dei simboli religiosi⁶¹. Anzi, venuto meno, con riguardo al crocifisso, l'obbligo di esposizione risultante dalla più volte citata norma regolamentare, bisogna individuare proprio nelle decisioni assunte dagli organi scolastici la nuova fonte determinativa della presenza del simbolo nelle aule degli istituti di istruzione.

Vale intanto appena la pena di osservare incidentalmente che quanto precisato dai Supremi Giudici consente ormai di prendere definitivamente le distanze dal precedente orientamento espresso dalla stessa Cassazione la quale, a proposito dell'esposizione del crocifisso nelle aule dei tribunali, aveva ritenuto che solo il legislatore fosse titolato a intervenire in materia, autorizzando, ad esempio, la contestuale esposizione di altri simboli religiosi⁶². Per quanto formulato in relazione a spazi diversi da quelli delle aule scolastiche, caratterizzati, peraltro, da esigenze di neutralità particolarmente stringenti, si sarebbe potuto ritenere che il principio di diritto potesse avere valenza generale, o comunque più ampia di quella relativa alla materia in relazione alla quale veniva formulato. Ora le Sezioni Unite - a mio parere del tutto correttamente - ci dicono che non è così, distinguendo nettamente, da ogni altro, il contesto educativo/formativo scolastico, caratterizzato da proprie, spiccate, garanzie di autonomia, espressamente previste dalla legge. È evidente, del resto, che una soluzione della questione dell'esposizione del simbolo, affidata (essenzialmente) alla libera scelta degli utenti del servizio

⁶¹ Cass. civ., sez. un., 9 settembre 2021, cit., punto 14.2 dei *Motivi della decisione*. In dottrina, nella prospettiva della valorizzazione delle decisioni degli organi di autonomia scolastica, cfr. soprattutto **R. BOTTA**, *L'esposizione del crocifisso tra "non obbligo" e divieto*, in *Corr. giur.*, 2005, n. 8, p. 1077; **ID.**, *Simboli religiosi ed autonomia scolastica*, ivi, 2004, n. 2, p. 242. Cfr. pure **L. PEDULLÀ**, *Il crocifisso, simbolo di valori civili: "scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani"*, in *Pol. dir.*, 2006, n. 2, p. 337 ss. (cit. a p. 342 s.) - il quale si rifà al novellato art. 117 Cost., alla luce del quale la questione dell'esposizione del crocifisso sarebbe oggi "rimessa all'autonomia scolastica che ha ormai assunto rango costituzionale" - nonché, con varietà di accentuazioni, fra gli altri, **B. RANDAZZO**, *Laicità "positiva" e crocifisso nelle aule scolastiche: incostituzionalità dell'obbligo di esposizione e incostituzionalità dell'obbligo di rimozione*, in *Quad. cost.*, 2004, p. 843; **M. CANONICO**, *Il Crocifisso nelle aule scolastiche: una questione ancora aperta*, in *Dir. eccl.*, 2004, I, p. 259 ss., e **M. PACINI**, *La Cedu e il crocifisso nelle aule scolastiche*, in *Giornale di dir. amm.*, 2011, n. 8, p. 859.

⁶² Cfr. Cass. civ., 8 febbraio 2011, n. 5924, cit., p. 6.6 e p. 20.1 dei *Motivi della decisione*.



pubblico, non potrebbe neanche lontanamente immaginarsi se riferita alle aule dei tribunali della Repubblica.

Ma la Suprema Corte non si limita a fornire una autorevole lettura delle norme che fissano le competenze degli organismi di autonomia scolastica, in quanto individua anche i criteri che tali organi devono seguire nel pronunciarsi sulla materia riguardante l'esposizione dei simboli.

Anche in questo caso la Corte è, anzitutto, guidata dal principio di laicità, in particolare da quel suo corollario in base al quale, venendo in gioco questioni legate all'esperienza di fede e al sentimento religioso di ognuno, non è consentito rifarsi a criteri meramente quantitativi, che, per definizione, finirebbero per svantaggiare le minoranze.

Rifarsi sistematicamente al principio maggioritario (regola, peraltro, comune di funzionamento degli organi collegiali) potrebbe in effetti bastare a superare solo i problemi indotti, come abbiamo visto, dal carattere "istituzionale" dell'esposizione: basterebbe, cioè, a passare - per usare una efficace espressione adoperata in dottrina - dal "crocifisso di Stato" ("autoritativo" e perciò incompatibile, secondo la Corte, con la Costituzione) al "crocifisso di classe" ("democratico", perché fondato su una autonoma scelta della comunità scolastica)⁶³. Tuttavia, questa soluzione continuerebbe a non soddisfare pienamente il principio di laicità, che reclama anche una adeguata tutela delle minoranze, nella logica della salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo culturale e confessionale.

Inoltre, è evidente che l'idea di laicità fatta propria dalla Corte è quella della laicità pluralistica realizzata "per addizione" (in contrapposizione alla soluzione alternativa della laicità "per sottrazione"), nonostante le difficoltà, segnalate in dottrina, che essa può incontrare in caso di una sua non sorvegliata applicazione alla materia dei simboli. La via indicata dalla Corte si spiega perché sia il crocifisso sia gli altri eventuali simboli religiosi sono considerati

"mezzi di dialogo interreligioso e interculturale, anziché di divisione e di conflittualità"; "l'aggiunta di simboli delle varie religioni non solo pone le varie religioni sullo stesso piano, ma insegna anche agli

⁶³ Contrappone, appunto, «un "crocifisso di stato", autoritativo» alla nuova figura del «"crocifisso di classe", democratico perché voluto dalla comunità scolastica autonomamente determinatasi», N. COLAIANNI, *Dal "crocifisso di Stato" al "crocifisso di classe"*, cit., p. 19.



studenti che è fondamentale il rispetto reciproco delle varie fedi religiose”⁶⁴.

A questo punto, la Corte prova a valorizzare il ricco armamentario concettuale solitamente utilizzato in occasione del bilanciamento tra diritti o libertà fondamentali in conflitto, fino a suggerire il ricorso agli “accomodamenti ragionevoli”⁶⁵, sebbene, in verità, né l’uno né gli altri siano immediatamente collegati con la sostanza del principio di laicità.

Alla luce di tali criteri, si reputa giustamente che non possa riconoscersi un “potere interdittivo” al singolo, il quale, non potendo pretendere di vedere realizzata la propria personale idea di laicità, implicante l’assoluta “impermeabilità” dello spazio pubblico da parte della religione e dei suoi simboli, finirebbe col rivendicare una «illimitata espansione di uno dei due aspetti della libertà religiosa, che diverrebbe “tiranno” nei confronti dell’altro»⁶⁶. Ma la sua posizione non può neppure essere totalmente pretermessa, esistendo “molte possibilità in campo” riguardo alle “modalità di affissione del crocifisso” tali da venire in qualche modo incontro alle sue esigenze⁶⁷.

Sicuramente alle forme di accomodamento evocate dai giudici si può fare ricorso quando si tratta in generale di governare i conflitti tra identità diverse tipici delle moderne società multiculturali e quindi anche per gestire il pluralismo delle convinzioni, delle fedi, delle stesse regole (implicanti pure la coesistenza di una diversità di simboli o di diverse convinzioni circa la loro esposizione)⁶⁸; in questo senso, può convenirsi che l’accomodamento ragionevole è “frutto ed espressione della laicità come metodo”⁶⁹.

Tuttavia, a riprova che nella materia esaminata possa effettivamente porsi un problema di trattamento “particolarmente svantaggioso”, per alcune categorie degli utenti del servizio o per il personale scolastico, determinato dal fattore “religione”, vale la pena di

⁶⁴ Cass. civ., sez. un., 9 settembre 2021, cit., punto 13.3 dei *Motivi della decisione*.

⁶⁵ Cass. civ., sez. un., 9 settembre 2021, cit., punto 19 dei *Motivi della decisione*.

⁶⁶ Cass. civ., sez. un., 9 settembre 2021, cit., punto 21 dei *Motivi della decisione*.

⁶⁷ Cass. civ., sez. un., 9 settembre 2021, cit., punto 22 dei *Motivi della decisione*.

⁶⁸ Cass. civ., sez. un., 9 settembre 2021, cit., punto 19 dei *Motivi della decisione*: nella prospettiva dell’accomodamento ragionevole “le soluzioni vanno ricercate in concreto, non sulla linea di chiusure e contrapposizioni, ma attraverso un dialogo costruttivo in vista di un equo contemperamento delle convinzioni religiose e culturali presenti nella comunità scolastica, dove la plurale e paritaria coesistenza di laici e credenti, cattolici o appartenenti ad altre confessioni, è un valore inderogabile”.

⁶⁹ Cass. civ., sez. un., 9 settembre 2021, cit., punto 19 dei *Motivi della decisione*.



ricordare che questi strumenti sono di solito impiegati proprio nell'ambito della tutela antidiscriminatoria dei lavoratori⁷⁰, anche come tipici parametri di *appropriatezza e necessità* delle misure adottate dal datore di lavoro che, pur perseguendo finalità legittime, si rivelassero, appunto, particolarmente svantaggiose nei confronti di determinate categorie di soggetti.

7 - Brevi notazioni conclusive

La sentenza della Corte, "privatizzando" l'iniziativa concernente l'esposizione dei crocifissi nelle scuole, dà a quest'ultima un fondamento del tutto nuovo, anche se il riconosciuto valore culturale del simbolo, concorrente con quello propriamente religioso, avrebbe forse potuto indurre a ritenere compatibile con il principio di laicità anche una iniziativa "istituzionale" del tipo di quella risultante dalla vigente norma regolamentare. A patto di non porre alcuna preclusione verso la presenza di altri simboli o verso il ricorso a possibili "aggiustamenti", frutto di dialogo e di mediazione, a salvaguardia delle (eventualmente) diverse convinzioni e identità presenti all'interno della comunità scolastica.

In questo senso, sarebbe stato possibile, a mio parere, combinare la previsione della norma regolamentare (per come testualmente vigente) con eventuali determinazioni correttive o integrative rimesse alla decisione dei competenti organi di autonomia scolastica, intervenendo

⁷⁰ Nell'ambito di tale tutela, "gli accomodamenti possono essere visti come modalità di rimozione degli svantaggi creati da una norma neutra, indirettamente discriminatoria": **S. COGLIEVINA**, *Diritto antidiscriminatorio e religione*, cit., p. 66. Cfr. pure **C.B. CEFFA**, *Il crocifisso nella scuola di Stato*, cit., p. 67, nt. 34. Sottolinea **N. COLAIANNI**, *Dal "crocifisso di Stato" al "crocifisso di classe"*, cit., p. 20, che "[i]l ragionevole accomodamento della legge generale presupporrebbe [...] nella specie la persistente obbligatorietà dell'esposizione del crocifisso, stabilita da una norma generale da adeguare in modo appropriato al fine di tutelare la libertà verso la religione e i suoi simboli da parte di studenti o professori non appartenenti alla confessione cattolica o non credenti o agnostici" (mio il corsivo). Anche **A. MADERA**, *Il porto di simboli religiosi nel contesto giudiziario*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 4 del 2020, p. 125 s., ricorda che «l'espressione "ragionevole accomodamento" è solo emersa sporadicamente nel registro linguistico di alcuni giudici della Corte europea, quale parametro da "incorporare" nella valutazione di proporzionalità, che esige che il fine legittimo venga perseguito avvalendosi dei "mezzi meno restrittivi" allorché si configuri una interferenza con l'esercizio della libertà religiosa e siano possibili modalità alternative di perseguire il medesimo fine».



così solo su quelle situazioni eccezionali in cui la presenza del crocifisso determina tensioni nell'ambito della comunità educativa⁷¹.

L'unica posizione che non dovrebbe più trovare in quest'ultima accoglienza è quella della semplice contrarietà ideologica *sic et simpliciter* alla presenza del simbolo (o dei simboli), incompatibile con la promozione dello spirito di tolleranza e di rispetto verso i sentimenti religiosi degli altri.

A questo punto bisogna soltanto sperare che interrompa la sua colpevole latitanza il legislatore, anzitutto, ma non solo, per riappropriarsi degli spazi di sua specifica competenza: l'intervento del legislatore sarebbe un bel segnale di sensibilità verso temi assai delicati come quelli su cui si sono pronunziate le Sezioni Unite, costrette, proprio per l'inerzia delle camere parlamentari, a "sperimentare" in prima persona percorsi "interpretativi" del tutto inediti, esponendosi, però, così, inevitabilmente, a critiche di eccessiva "creatività" o di "invasione" del campo altrui. Forse anche la scelta della Corte, inusuale mi pare, di volere richiamare in apertura quel "contesto di confronto, di dialogo e di contraddittorio tra le parti" che ha accompagnato la decisione, denota proprio, "a dispetto di quanto viene affermato", la "solitudine delle Sezioni Unite [...] nell'assumere la decisione"⁷² a causa di un quadro normativo di incerta consistenza e definizione.

Per il momento, la dichiarata perdurante vigenza della norma regolamentare (anche nei termini ridefiniti dalle Sezioni Unite) - che già, di per sé, può soddisfare la condizione posta da quella dottrina secondo cui l'esposizione del simbolo presupponga "una legittima disposizione che espressamente la preveda o almeno la consenta"⁷³ - e l'attuazione del principio di autonomia scolastica attraverso le deliberazioni assunte dagli organi interni ai vari istituti di istruzione, anche per effetto e in funzione della esplicazione della libertà religiosa positiva e negativa degli utenti e del personale scolastico⁷⁴, possono ben rappresentare una *base giuridica solida* per qualificare senz'altro come *legittima* la finalità delle misure, nel

⁷¹ Decisamente poche, come osserva **M. TOSCANO**, *Crocifisso nelle aule scolastiche*, cit., p. 52.

⁷² **V.A. POSO**, *Croce e giustizia*, cit., p. 7.

⁷³ Ad esempio, **G. D'ELIA**, *Il Crocifisso nelle aule scolastiche*, cit., p. 4.

⁷⁴ Cass. civ., sez. un., 9 settembre 2021, cit., punto 11.6 dei *Motivi della decisione*. Cfr. anche il punto 28.3, dove si ribadisce che l'affissione e quindi la visione del crocifisso è "il risultato dell'esercizio di un diritto fondamentale da parte degli alunni" espressione anche del rispetto della loro "coscienza morale" (tutelata dal testo unico in materia di istruzione).



caso in cui venissero considerate produttive di effetti pregiudizievoli per alcune particolari categorie di persone presenti nell'ambiente scolastico, purché collegate in modo *necessario* e *appropriato* con la richiesta di esposizione del simbolo⁷⁵.

⁷⁵ Per un cenno in questo preciso senso, cfr. **I. SPADARO**, *Il problema dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche*, cit.



Paolo Moneta

(già ordinario di Diritto canonico nell'Università degli Studi di Pisa,
Dipartimento di Giurisprudenza)

***"A chiare lettere – Confronti" • Non c'è pace
per i tribunali ecclesiastici regionali italiani***

No peace for the Italian regional ecclesiastical courts

ABSTRACT: Some critical remarks about a recent Pope Francesco's *motu proprio* are presented, in which he calls for a more complete implementation of the reform of the matrimonial process which he has ordered with the appointment of a special pontifical commission to verify the application of the new provisions in the Italian Churches.

1 - Papa Francesco interviene ancora una volta sull'attuazione della riforma dei processi matrimoniali disposta con il *motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, a quasi sei anni dalla sua entrata in vigore. E lo fa, ancora una volta, con modalità inusuali e imprevedibili, tali da suscitare sorpresa e sconcerto nei più diretti destinatari di tale intervento. Ci troviamo infatti di fronte a un *motu proprio*, emanato il 17 novembre 2021, che istituisce una "Commissione Pontificia di verifica e applicazione del m. p. *Mitis Iudex* nelle Chiese d'Italia"¹. Ma non si tratta di un provvedimento meramente ordinatorio od organizzativo, perché la nomina della commissione, con i compiti che le sono demandati, è preceduta da un ampio proemio nel quale si ribadiscono alcuni fondamentali principi che, secondo le dichiarate intenzioni dello stesso autore della riforma, non hanno trovato adeguata attuazione o sono stati addirittura completamente disattesi.

In questa prospettiva il presente *motu proprio* va strettamente ricollegato a un discorso che il Papa indirizzò il 20 maggio 2019 alla Conferenza episcopale italiana in apertura dei lavori della sua 73^a assemblea generale. La seconda sezione di tale discorso era interamente dedicata alla "riforma dei processi matrimoniali". In esso, dopo aver ribadito che questa riforma è basata sulla prossimità e sulla gratuità, il Papa esprimeva una precisa rimostranza: "Tuttavia, mi rammarica

¹ Il testo del *Motu Proprio* è riportato in Appendice per comodità del lettore.



constatare che la riforma, dopo più di quattro anni, rimane ben lontana dall'essere applicata nella grande parte delle Diocesi italiane". Pertanto, continuava il Pontefice, "auspicio vivamente che l'applicazione dei due suddetti *Motu Proprio* [ossia il *Mitis Iudex* e il suo corrispondente per le Chiese orientali] trovi la sua piena ed immediata attuazione in tutte le Diocesi dove ancora non si è provveduto". Inattesa e sconcertante era la conclusione di questo intervento pontificio: "Il buon esito della riforma passa necessariamente attraverso una conversione delle strutture e delle persone; e quindi non permettiamo che gli interessi economici di alcuni avvocati oppure la paura di perdere potere di alcuni Vicari Giudiziari frenino o ritardino la riforma".

2 - Avendo alle spalle una lunga militanza nello studio e nella pratica del diritto canonico e avendo anche avuto l'onore di far parte della commissione di studio istituita dallo stesso Papa Francesco per predisporre tale riforma mi ero sentito incoraggiato a esporre alcuni rilievi critici nei confronti di quanto il Santo Padre aveva dichiarato nel suo discorso, in particolare laddove esprimeva il rammarico di dover constatare che "la riforma, dopo più di quattro anni, rimane ben lontana dall'essere applicata nella gran parte delle Diocesi italiane". Ho così redatto una lettera aperta che mi permetto di riprodurre pressoché integralmente:

«In realtà questa constatazione – scrivevo - non trova riscontro nel concreto modo di operare di quasi tutti i tribunali ecclesiastici italiani, che non hanno tardato a recepire le importanti innovazioni ed agevolazioni indotte dalla riforma. Quello che Papa Francesco sembra quindi riprovare è il fatto che molti vescovi hanno preferito mantenere la struttura dei tribunali regionali (o istituire dei nuovi tribunali interdiocesani), anziché dar vita ad un proprio tribunale abilitato a trattare le cause matrimoniali anche con il rito ordinario. Il Papa sembra attribuire questa conservazione agli "interessi economici di alcuni avvocati" o alla paura di "perdere potere di alcuni Vicari Giudiziari". Ma si tratta, mi sia consentito rilevarlo, di un'accusa del tutto ingiusta e mortificante per coloro che con zelo, sacrificio e sincero amore alla Chiesa si sono adoperati per rendere operanti le linee direttive della riforma. I tribunali regionali infatti danno vita ad una organizzazione giudiziaria che utilizza le migliori competenze esistenti nella regione e risulta quindi in grado di far fronte nel modo migliore al compito di trattare queste delicate cause. Né si può pensare che tali tribunali non siano capaci di assicurare quella "prossimità" con i fedeli che sta tanto a cuore al Santo Padre, ossia



quella umana e partecipe vicinanza con coloro che si rivolgono alla giustizia della Chiesa con fiducia di trovare in essa "una madre che ha a cuore il bene dei propri figli". Proprio il fatto di poter contare su un personale preparato e ricco di esperienza nel campo giudiziario consente di essere prossimi ai fedeli, di comprendere meglio le loro sofferte vicende coniugali, di offrire loro il conforto umano e spirituale che essi si attendono. Non credo che polverizzando ciascun tribunale regionale in più di dieci tribunali diocesani (tale sarebbe la situazione italiana, che conta più di duecento diocesi), come sembra auspicare il Santo Padre, si possano assicurare la stessa attenzione, la stessa consapevole sollecitudine verso i fedeli. Perché dunque distruggere questo prezioso patrimonio di competenze, esperienza ed umanità? Del resto, tutti i vescovi, anche quelli che sono rimasti vincolati a un tribunale regionale, si sono dimostrati attenti e pienamente disponibili a trattare le cause con il processo più breve e non pochi di essi hanno preferito dar vita a un loro tribunale diocesano. L'intento della riforma di dare maggior risalto alla figura del vescovo come giudice si è quindi ampiamente realizzata».

Nella mia lettera non poteva mancare anche una qualche considerazione nei riguardi degli avvocati.

«Si tratta di personale qualificato, che ha compiuto lunghi ed impegnativi studi presso le Università pontificie e presso il Corso tenuto dalla stessa Rota Romana. Gli "interessi economici" lamentati dal Santo Padre sono in realtà la giusta retribuzione per l'operato da essi svolto. Operato che dà un prezioso contributo al corretto e soddisfacente svolgimento delle cause matrimoniali, sia preparando la causa ed avviando i fedeli al tribunale ecclesiastico competente, sia dando luogo ad un filtro che consente di portare ai tribunali soltanto le cause che presentano un certo fondamento, senza creare aspettative illusorie nei fedeli. Purtroppo si è diffusa un'interpretazione distorta dello spirito della riforma che ha indotto in molti casi a ritenere che la presenza dell'avvocato sia inutile, superflua, esageratamente dispendiosa, soprattutto quando si tratta di avviare la causa con il processo breve. Ma anche qui, affossando la figura dell'avvocato, si rischia di perdere un patrimonio di competenze e di esperienze, perdita che certamente non gioverà al corretto svolgimento dei processi matrimoniali».

3 - Le considerazioni che mi sono permesso di riportare conservano tutta la loro validità dinanzi all'ultimo motu proprio pontificio. Anzi, esse risultano ulteriormente avvalorate se si tengono presenti le più precise e perentorie affermazioni in esso contenute. Il Papa infatti amplifica ancor



più la figura e il ruolo del vescovo come giudice ("la dimensione pastorale del Vescovo comprende ed esige anche la sua funzione personale di giudice"), rilevando che il ministero giudiziale che gli è affidato "per natura sua postula la vicinanza fra il giudice e i fedeli, il che a sua volta fa sorgere almeno un'aspettativa da parte dei fedeli di adire il tribunale del proprio Vescovo secondo il principio della prossimità". È vero che il can. 1673 § 2 – riconosce il Pontefice – permette al Vescovo diocesano di accedere ad altri tribunali, ma "tale facoltà dev'essere intesa come eccezione e, pertanto, ogni Vescovo, che non ha ancora il proprio tribunale ecclesiastico, deve cercare di erigerlo o almeno di adoperarsi affinché ciò diventi possibile".

Il Papa auspica che la Conferenza Episcopale Italiana, "distribuendo equamente alle Diocesi le risorse umane ed economiche per l'esercizio della potestà giudiziale, sarà di stimolo e di aiuto ai singoli Vescovi affinché mettano in pratica la riforma del processo matrimoniale". Ma egli evidentemente non si fida della buona volontà e dell'operato delle Chiese italiane e istituisce una commissione speciale "*ad inquirendum et adiuvandum* tutte e singole le Chiese particolari in Italia". "Compito della Commissione - precisa ancora il Papa - sarà constatare e verificare la piena e immediata applicazione della riforma del processo di nullità matrimoniale nelle summenzionate Chiese particolari, nonché suggerire alle Stesse quanto si ritenga opportuno e necessario per sostenere e aiutare il proficuo prosieguo della riforma". E già sin d'ora si avverte che "Al termine del suo ufficio, la Commissione elaborerà una dettagliata relazione circa il suo operato e su quanto riscontrato nell'applicazione del Motu proprio *Mitis Iudex*".

Certamente, il fatto di aver istituito un speciale commissione da parte del Pontefice dimostra l'intento di verificare caso per caso la effettiva possibilità di dar corso alle strutture giudiziarie ritenute più consone alla riforma da lui voluta. Ma è difficile pensare, di fronte alla decisa espressione di tale volontà, che la nomina di una commissione - come avviene non di rado nella realtà italiana - possa essere interpretata come un comodo espediente per protrarre e magari rimandare *sine die* ogni decisione in proposito. Vi è indubbiamente nel Papa argentino una concezione dell'attività giudiziaria in materia matrimoniale che non coincide con quella tradizionalmente accolta. Una concezione che tende a "deprocessualizzare" tale attività, riconducendola a un piano meramente "pastorale", che lascia ampio spazio al foro interno e alla soddisfazione



delle esigenze spirituali prospettate dai singoli fedeli. Come ho già avuto occasione di rilevare in altra sede² ().

“A ben guardare il vescovo a cui si intende far riferimento non è tanto il titolare della funzione giudiziaria (che difficilmente egli può svolgere personalmente), ma il pastore della porzione di popolo di Dio affidatagli, il supremo garante degli interessi spirituali dei propri fedeli, colui al quale è attribuita la potestà di dispensare, sanare, adottare misure equitative per il bene delle anime. Ad esso deve quindi rivolgersi anche colui che soffre per una sua situazione matrimoniale irregolare e chiede che gli si conceda di tornare in piena comunione con la Chiesa.

Il fedele è spesso intimamente convinto di non essere legato ad un valido matrimonio, specialmente se è reduce da una vicenda coniugale particolarmente sofferta e tormentata. Ed è proprio questa intima convinzione, quello che il fedele avverte nella propria coscienza, che il Vescovo tenderà ad assumere a fondamento per una pronuncia di nullità: non tanto le risultanze di un accertamento meticolosamente condotto con le formalità e le garanzie tipiche del processo giudiziario. La sua pronuncia quindi, più che una dichiarazione di nullità, tenderà ad assumere sostanzialmente la natura di un provvedimento di dispensa, di un atto che sana una situazione considerata irregolare dalla Chiesa”.

4 - Alla luce di questo orientamento si può forse anche meglio comprendere che un Pontefice, che in molte occasioni si è dimostrato sollecito della sinodalità e della collegialità episcopale, abbia fortemente esautorato la potestà dei singoli vescovi, tanto da non consentir loro di organizzare la funzione giudiziaria nel modo più consono alle risorse umane ed economiche disponibili. E anche la riprovazione dimostrata dal Pontefice nei confronti delle Chiese italiane e della loro organizzazione giudiziaria può essere letta come un tentativo di far emergere, in un contesto ecclesiale privilegiato e particolarmente vicino al Vescovo di Roma, il vero orientamento che egli ritiene di dover imprimere alla trattazione delle nullità matrimoniali.

Ma lasciamo, almeno per ora, queste prospettive sul futuro del diritto processuale canonico in materia matrimoniale e limitiamoci a

² P. MONETA, *Il ruolo e la responsabilità del vescovo diocesano nel nuovo processo matrimoniale: prassi e prospettive*, in *Opus humilitatis iustitia, Studi in memoria del Cardinale Velasio De Paolis*, a cura di L. SABBARESE, Urbaniana University Press, Roma 2020, vol. III, p. 139 ss..



constatare che l'ordinamento dei tribunali ecclesiastici italiani, che sembrava avere raggiunto un soddisfacente assestamento tra conservazione della struttura regionale o interdiocesana e creazione di nuovi tribunali diocesani torna a essere oggetto di insicurezze, difficoltà organizzative che si pongono in contrasto con le indicazioni pontificie, disaffezione per il proprio ministero, timore di dover sopprimere realtà strutturali per le quali ci si era impegnati con sincera dedizione: una situazione, insomma, che non può che nuocere a quella serenità che si richiede nell'amministrazione della giustizia, tanto più se si intende realizzare quella "prossimità", quella umana e partecipe vicinanza con coloro che si rivolgono alla Chiesa con fiducia di trovare in essa "una madre che ha a cuore il bene dei propri figli".

Appendice

LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»

DEL SOMMO PONTEFICE
FRANCESCO
CON LA QUALE IL SENTO PADRE
ISTITUISCE LA COMMISSIONE PONTIFICIA DI VERIFICA E APPLICAZIONE
DEL M.P. *MITIS IUDEX* NELLE CHIESE D'ITALIA

Essendo trascorsi quasi sei anni dall'entrata in vigore del Motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*, con il quale ho riformato il processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio;
avendo presente che il principio cardine teologico-giuridico della riforma è che "il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati" (*Mitis Iudex*, III);
volendo sostenere direttamente le Chiese che sono in Italia nella ricezione della riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio, dando nuovo impulso all'applicazione del Motu proprio *Mitis Iudex*;
tenuto conto che:

1. con la consacrazione episcopale il Vescovo diventa tra l'altro, *iudex natus* (cf. can. 375, § 2). Egli riceve la *potestas iudicandi* per guidare il Popolo di Dio persino quando occorre risolvere le controversie, dichiarare i fatti



giuridici, punire i delitti (cf. can. 1400, § 1), d'altro canto *“la dimensione pastorale del Vescovo comprende ed esige anche la sua funzione personale di giudice”* (Discorso alla CEI, 20 maggio 2019, n. 2), fermo restando il principio che il Vescovo diocesano può esercitare la potestà giudiziale non solo personalmente, ma anche per mezzo di altri, a norma del diritto (can. 1673, § 1);

2. il ministero giudiziale del Vescovo per natura sua postula la vicinanza fra il giudice e i fedeli, il che a sua volta fa sorgere almeno un'aspettativa da parte dei fedeli di adire il tribunale del proprio Vescovo secondo il principio della prossimità (cf. *Mitis Iudex*, VI);

3. sebbene il can 1673, § 2, permetta al Vescovo diocesano di accedere ad altri tribunali, tale facoltà dev'essere intesa come eccezione e, pertanto, ogni Vescovo, che non ha ancora il proprio tribunale ecclesiastico, deve cercare di erigerlo o almeno di adoperarsi affinché ciò diventi possibile (cf. *Mitis Iudex*, III);

4. dal tribunale di prima istanza ordinariamente si appella al tribunale metropolitano di seconda istanza (can. 1673, §6). Nella determinazione dei tribunali di appello previsti dai cann. 1438-1439 deve essere tenuto presente il principio di prossimità. Resta comunque inalterato il diritto di appello al Tribunale ordinario della Sede Apostolica, cioè alla Rota Romana (cf *Mitis Iudex*, VII);

5. la Conferenza Episcopale Italiana, distribuendo equamente alle Diocesi le risorse umane ed economiche per l'esercizio della potestà giudiziale, sarà di stimolo e di aiuto ai singoli Vescovi affinché mettano in pratica la riforma del processo matrimoniale (cf. *Mitis Iudex*, VI);

6. la spinta riformatrice del processo matrimoniale canonico – caratterizzata dalla prossimità, celerità e gratuità delle procedure – passa necessariamente attraverso una conversione delle strutture e delle persone (cf. *Discorso alla CEI*, cit., n. 2);

costituisco

presso il Tribunale della Rota Romana la seguente Commissione Pontificia *ad inquirendum et adiuvandum* tutte e singole le Chiese particolari in Italia, presieduta da S.E. Mons Alejandro Arellano Cedillo, Decano del Tribunale della Rota Romana, e formata dai Rev.mi Mons. Vito Angelo Todisco e Davide Salvatori, Giudici del medesimo Tribunale Apostolico, nonché da S.E. Rev.ma Mons. Vincenzo Pisanello, Vescovo di Oria e membro della Conferenza Episcopale Italiana.

Compito della Commissione sarà constatare e verificare la piena ed immediata applicazione della riforma del processo di nullità matrimoniale nelle summenzionate Chiese particolari, nonché suggerire alle Stesse quanto si ritenga opportuno e necessario per sostenere e aiutare il proficuo



prosieguo della riforma, di modo che le Chiese, che sono in Italia, si mostrino ai fedeli madri generose, in una materia strettamente legata alla salvezza delle anime, così come è stato sollecitato dalla maggioranza dei miei Fratelli nell'Episcopato nel Sinodo straordinario sulla Famiglia (cf. *Relatio Synodi*, n. 48).

Al termine del suo ufficio, la Commissione elaborerà una dettagliata relazione circa il suo operato e su quanto riscontrato nell'applicazione del Motu proprio *Mitis Iudex*.

Dato a Roma, presso San Giovanni in Laterano, il giorno 17 novembre dell'anno 2021, nono del mio pontificato.

FRANCESCO

26 Novembre 2021



Salvatore Prisco

(già professore ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico nell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Giurisprudenza)

La laicità come apertura al dialogo critico nel rispetto delle identità culturali (riflessioni a partire da Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, n. 24414 del 2021)

Secularism as a critical dialogue respecting cultural differences

ABSTRACT: The ruling decision pronounced by the United Sections of the Supreme Court of Cassation in Italy, which calls for a "reasonable accommodation" about the posting of the crucifix in the class-rooms, as a precious opportunity to promote at the public school - primary place of socialization beyond family - dialogical practices of intercultural and inter-religious encounter.

SOMMARIO: 1. Una *vexata quaestio* e l'andamento carsico del suo periodico riproporsi - 2. Premessa di metodo: guardare un paesaggio consueto con nuovi occhi per scoprire orizzonti prima inesplorati - 3. I meri fatti e il caso *sub judice* come modo di "leggerli" - 4. Le questioni di merito: a) del buon uso dei simboli pubblici, veicoli di messaggi "istituzionali" o espressione di sentimenti popolari condivisi - 5. b) L'antica saggezza del "ragionevole accomodamento" come bussola tratta dalle esperienze multiculturali per navigare oggi il mare tempestoso del mondo variegato - 6. Dal diario di bordo di un vecchio professore.

1 - Una *vexata quaestio* e l'andamento carsico del suo periodico riproporsi

La sentenza di seguito commentata (Presidente Curzio, relatore ed estensore Giusti) affronta per l'ennesima volta la *vexata quaestio* dell'esposizione del crocifisso sulla parete di un'aula scolastica - in questo caso con riferimento a una vicenda fondata su dati di fatto diversi da quelli presentatisi in altri - e ha tutti i titoli per potere essere definita epocale, ossia per segnare una pietra miliare della discussione in argomento, in modo controintuitivo rispetto a un certo "tono" attuale del confronto di opinione intorno a controversie simboliche di natura etica e religiosa, teso a marcare fortemente e in forme di aspro conflitto profili ideologici identitari dei (non davvero) dialoganti.

Il motivo di questo giudizio lo si comprenderà continuando la lettura. Per il momento si consenta un passo indietro, come nel più



classico degli stilemi tipici di certi romanzi dell'Ottocento, in ragione di un ricordo personale.

In un lontano convegno ferrarese si discuteva appunto di questo annoso tema e del resto in precedenza una sua variante (riferita al rifiuto di prestare la funzione di scrutatore in un seggio elettorale peraltro particolare, essendo tuttavia di solito le aule degli istituti scolastici impiegate quali sedi per operazioni elettorali e a quei tempi ancora diffuso che tale specifico arredo simbolico non fosse almeno temporaneamente rimosso o occultato) aveva egualmente sollevato grande attenzione, facendo del pari approdare la relativa controversia giuridica che ne era nata alla suprema Corte e in seguito ci sarebbero state altre occasioni per parlarne ancora.

Si trattava di un'iniziativa inserita nell'ambito dei seminari annuali di "Amicus Curiae", che l'intelligente apertura mentale e forza provocatoria dei colleghi di quella università (in prevalenza allievi di quella grande Maestra che è stata ed è Lorenza Carlassare, come lei attestati sulla difesa strenua di una lettura progressista ed evolutiva dei principî costituzionali) proponeva già da qualche anno, in vista di una imminente pronuncia della Corte costituzionale su questioni di grande rilievo nel dibattito dell'opinione pubblica e in sede scientifica. L'iniziativa è continuata nel tempo e ancora oggi si rinnova periodicamente, contrassegnandosi come preveggenza e sollecitatoria, se è vero che l'istituto di cui alla denominazione del ciclo - mutuato da altre esperienze di giustizia costituzionale - è stato poi effettivamente oggetto di una significativa introduzione nel gennaio 2020 da parte della "Corte Cartabia", nelle *Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale*¹.

La soluzione proposta da chi introdusse allora il dibattito - Stefano Ceccanti, cattolico, ora professore di diritto costituzionale comparato alla Sapienza e più volte parlamentare (lo è ancora in atto) - fu quella bavarese, ossia di lasciare che del punto ne discutesse e si autodeterminasse la singola scuola, o l'aula in esso, ossia la specifica comunità umana lì

Il contributo, non sottoposto a valutazione, appare anche negli *Scritti in onore di Patrick Valdrini*, autorevole canonista di scuola francese, ma assieme chierico ricco di problematico *esprit laïque*, rinnovandogli affetto, stima e nostalgia del passato, nel ricordo degli amici comuni che ci hanno fatti conoscere e delle appassionate discussioni intrecciate lungo i corridoi e nelle aule della Facoltà.

¹ Si veda ad esempio **M. D'AMICO**, *Gli Amici Curiae*, in *Questione Giustizia*, 4/ 2020, 122 ss.



convenuta per il processo educativo che vi si svolge e in cui vengono necessariamente in contatto generazioni e mentalità differenti².

Intervenni da agnostico appoggiandola³, perché in questo modo si sarebbe potuto trarre dall'occasione un motivo di riflessione sul senso dei simboli (religiosi, ma non solo) per ricostruire la storia e le dinamiche delle identità culturali individuali e collettive, sempre complesse e mai semplificabili con atti di imperio, in modo che dalle discussioni scaturisse la reciproca conoscenza arricchente degli allievi di una medesima classe e scuola. In altre occasioni mi sono altresì dichiarato favorevole, in una classe multietnica, ad affissioni simboliche plurime sulle pareti e a momenti di riflessione *ad hoc*, guidati dal docente, anche con invitati esterni e presenza di membri delle famiglie degli allievi⁴. In questo modo si sarebbe evitato l'uso assolutamente improprio dei supporti materiali dei simboli stessi - fossero essi croci di legno o di altro materiale, o immagini raffigurate su tavolette iconiche alla parete, o statuette - come corpi contundenti, da scagliarsi addosso l'uno contro l'altro, concretamente o sul piano ideale.

Com'è noto, negli anni la problematica ha generato un vero profluvio di dibattiti dottrinali, di convegni e di sentenze, in Italia, all'estero e della Corte Cedu. Per me in particolare, da siffatto ordine di meditazioni che dal quel momento in poi fui indotto a compiere, ne sono nati saggi, poi raccolti in gran parte - salvo uno, ricompreso in un trattato a molte voci e non "liberato" per l'autonoma ripubblicazione dall'editore⁵ - nel libro sopra ricordato in nota, di cui mi è caro segnalare che la prefazione ne fu scritta generosamente dal mio compianto amico Mario Tedeschi. Sul tema dei simboli e sul loro impiego ho intrecciato inoltre proficui confronti a distanza con altri amici e colleghi che stimo

² S. CECCANTI, *E se la Corte andasse in Baviera?*, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, Giappichelli, Torino, 2004, p. 1 ss.

³ S. PRISCO, *Il valore della laicità e il senso della Storia*, ivi, p. 273 ss. e anche in ID., *Laicità. Un percorso di riflessione*, Giappichelli, Torino, 2^a ed. rivista e accresciuta, 2009, p. 43 ss.

⁴ Non si devono temere i simboli, ivi, p. 55 s. e altresì *Intervento al Convegno "Problemi pratici della laicità agli inizi del XXI secolo"* (Napoli, 26-27 ottobre 2007), nell'*Annuario 2007 dell'Associazione italiana dei Costituzionalisti*, Cedam, Padova, 2008, p. 285 ss. e anche in *Laicità. Un percorso di riflessione*, cit., p. 151 ss.

⁵ Si tratta di S. PRISCO, voce *Laicità*, nel *Dizionario di Diritto pubblico* diretto da S. CASSESE, vol. IV, Giuffrè, Milano, 2006, p. 3335 ss.



moltissimo, come Nicola Colaianni, Susanna Mancini e Alessandro Morelli⁶.

Proverò di seguito a ribadire, attualizzandole, le ragioni che continuano ancora oggi a farmi aderire, a distanza di tempo, all'*animus* col quale è stata scritta la decisione odierna⁷, utilizzando al riguardo anche la fortunata contingenza di disporre di un recentissimo volume⁸. In esso sono raccolti gli atti di un bel convegno fiorentino, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'università unitamente all'Unione degli Atei Agnostici e Razionalisti, per ricordare il trentesimo anniversario della ben nota sentenza della Corte Costituzionale che affermò l'esistenza anche nel nostro ordinamento del principio di laicità, ricavabile in via esegetica perché come noto da noi non espressamente riconosciuto, a

⁶ Cito soltanto, a titolo di esempi, anche se per tutti loro dovrei abbondare in riferimenti, **N. COLAIANNI**, *Eguaglianza e diversità culturali e religiose. Un percorso costituzionale*, il Mulino, Bologna, 2006; **ID.**, *La lotta per la laicità. Stato e Chiesa nell'età dei diritti*, Cacucci, Bari, 2017; **S. MANCINI**, *Il potere dei simboli, i simboli del potere. Laicità e religione alla prova del pluralismo*, Cedam, Padova, 2009; **A. MORELLI**, *Simboli, religioni e valori negli ordinamenti democratici*, in *Symbolon/ Diabolon. I simboli religiosi tra diritto e culture*, a cura di E. DIENI, A. FERRARI, V. PACILLO, Giuffrè, Milano, 2006, p. 86 ss.; **ID.**, «Valori occidentali» e principi costituzionali. Il tema identitario nella giurisprudenza in materia di simboli religiosi, in *Democrazia e Sicurezza*, 2/2017, p. 15 ss.

⁷ Per i primi commenti alla quale si leggano, a parte quelli richiamati in note successive, **N. COLAIANNI**, *Dal "crocifisso di Stato" al "crocifisso di classe" (nota a margine di Cass., SS. UU., 9 settembre 2021, n. 24414)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 17 del 2021, p. 17 ss.; **M. TOSCANO**, *Il crocifisso 'accomodato'. Considerazioni a prima lettura di Corte cass., Sezioni Unite civili, n. 24414 del 2021*, ivi, n. 18 del 2021, p. 17 ss., p. 45 ss.; **P. CAVANA**, *Le Sezioni Unite della Cassazione sul crocifisso a scuola: alla ricerca di un difficile equilibrio tra pulsioni laiciste e giurisprudenza europea*, ivi, n. 19 del 2021, p. 1 ss.; **A. SALVI**, *Sezioni Unite e Crocifisso: perplessità sulla regola del caso per caso*, in *www.centrostudiliviatino.it*, 15 settembre 2021; **P. DUBOLINO**, *Sezioni Unite e Crocifisso: perché il "ragionevole accomodamento" non convince*, ivi, 16 settembre 2021; **M. GANARIN**, *Ancora su Cassazione e Crocifisso, fra laicità e reasonable accommodation*, ivi, 25 settembre 2021; **V.A. POSO**, *Croce e giustizia. La libertà religiosa e il principio di laicità dello Stato nelle aule delle scuole pubbliche dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 24414/2021. Quasi un racconto*, in *Labor, il lavoro nel diritto*, 16 settembre 2021; **M. D'ORIANO**, *Il crocifisso nelle aule scolastiche: per le Sezioni Unite nessun obbligo, ma ricerca dell'accomodamento ragionevole, intesa come soluzione mite*, in *Giudicedonna.it*, 2/2021, dove si legga anche **C. SGROI**, *Il crocifisso nelle aule scolastiche e la laicità dello Stato*, come la rivista titola lo stralcio delle conclusioni dell'avvocato generale presso la Procura Generale della Corte di Cassazione nel ricorso dal quale poi è nata la sentenza qui discussa.

⁸ *30 anni di laicità dello Stato. Fu vera gloria?* Atti del Convegno di Firenze del 27 e 28 settembre 2019 nel trentennale della sentenza 203/1989 della Corte Costituzionale, a cura di A. CARDONE e M. CROCE, Nessun dogma, Roma, 2021.



differenza di quanto avviene nella tradizione costituzionale francese e in quella turca, beninteso nella versione kemalista, rinnegata in seguito dalla maggioranza dell'attuale classe politica di questo Paese. Riserverò riflessioni finali a sottolineare la fecondità (a mio avviso) della direzione di marcia indicata dalla sentenza in commento anche per dibattiti all'apparenza lontani dal campo problematico che ha costituito occasione della pronuncia.

2 - Una premessa di metodo: guardare un paesaggio consueto con nuovi occhi per scoprire orizzonti prima inesplorati

Sintetizzerò nel terzo paragrafo gli elementi essenziali di fatto che colorano la vicenda di tinte particolari, come desumibili dalla premessa narrativa della Corte Suprema di Cassazione. Prima però devo compiere una sottolineatura preliminare, perché si comprenda il rilievo innanzitutto metodologico che riconosco alla sentenza.

Potrebbe sembrare ultroneo e distraente, rispetto all'esame del caso di specie, indugiare sul tema teorico-generale dell'impostazione da dare ai rapporti tra fatto e diritto e ci si potrebbe limitare dunque, sul punto, solo a un accenno.

Si deve così ricordare come sia oggi abbastanza incontrovertito - almeno per i più - che in regime di costituzioni rigide e "per principi" il peso del fatto nella costruzione del "caso" finisca per assumere un rilievo molto notevole, rispetto alla pretesa delle fonti legali di perimetrarne con nettezza i termini rilevanti a risolvere *ex ante* in tutti i suoi aspetti una questione giuridica - con un modello astratto, previo e in se stesso compiuto - perseguendo una soluzione del problema sottoposto alla cognizione del giudice che sia derivabile pacificamente da esse attraverso un sillogismo in cui la fattispecie concreta sia appunto sussunta nei canoni normativi prestabiliti dal sistema⁹.

⁹ Sulle conseguenze teorico-generalі ed ermeneutiche di un diritto ecclesiastico italiano declinato "per principi" e in particolare sulla "laicità all'italiana" o (per il primo) "positiva", si vedano ora le dense pagine di **G. CASUSCELLI** e **S. BERLINGÒ** nel volume da entrambi condiviso *Diritto ecclesiastico italiano. I fondamenti. Legge e religione nell'ordinamento e nella società di oggi*, Giappichelli, Torino, 2020, rispettivamente p. 133 ss. e specialmente p. 140 ss., p. 215 ss. Sulla laicità "positiva" può inoltre leggersi assai proficuamente, del dedicatario del presente lavoro, **P. VALDRINI**, *Liberté religieuse, communautés religieuses et bien commun de la société. Étude à partir du cas de la France*, in *L'Année canonique*, 1/2010, p. 429 ss., che analizza gli sviluppi di rottura - o quantomeno di allentamento - del paradigma tradizionale della *laïcité de combat* al tempo della



Lo schema teorico costituito dalla disposizione o dal principio (in questo caso peraltro nemmeno espresso, com'è la laicità dell'ordinamento giuridico) assume in realtà, nel concreto di ogni vicenda *sub judice*, configurazioni magari prima impensate, o poco avvertite, alla mera lettura del testo normativo di riferimento che pretenda di regolarlo, che deve fare i conti con le sempre cangianti circostanze del fatto da disciplinare, le quali in ultima analisi finiscono per portare il giudice lontano (poco o molto che sia) dalla *mens legis*. Si pensi, per dare un'immagine intuitiva del problema sul piano metaforico, al ritenere erroneamente come l'unico possibile l'assetto che le tessere colorate hanno staticamente nel tubo del caleidoscopio, laddove invece esso cambia - davanti all'occhio che guardi nella lente - ogni volta che il loro contenitore cilindrico venga ruotato. In modo simile, prima che il giudizio culmini nella decisione, non c'è davvero diritto compiuto, ma solo proposta e previsione di una modalità di regolazione giuridica di eventi sottoposti a qualificazione sotto questo profilo¹⁰.

Presidenza Sarkozy, tema sul quale si legga anche **M. d'ARIENZO**, *La laicità francese secondo Nicolas Sarkozy*, in *Diritto e religioni*, 6, 2008, p. 257 ss.: si tratta della posizione ufficiale emersa in occasione della visita di Benedetto XVI in Francia, come argomentata in *Une nécessaire réflexion sur le sens de la laïcité. Cérémonie de bienvenue au Palais de l'Élysée, vendredi 12 déc. 2008, Discours du Président Nicolas Sarkozy*, in *Droit Canonique*, 105, 2008, p. 821 ss. Ribadisce invece la propria diffidenza verso una laicità "aggettivata" - com'è appunto quella "positiva", nel senso che la Corte argomenta nella motivazione della sentenza n. 203 del 1089 - **S. LARICCIA**, *Furbizie e ambiguità nella giurisprudenza costituzionale in materia religiosa*, in *30 anni di laicità dello Stato*, cit., p. 83 ss., che ripercorre alcune sentenze topiche, per dichiarare alla fine (p. 101 ss.) di condividere la sensazione di avere subito un inganno provata da una parte del mondo scolastico alla lettura della decisione, pur dando atto dell'alto valore dei suoi componenti e della "buona fede" al collegio presieduto da Francesco Paolo Casavola. **P. CARETTI**, *Prefazione*, ivi, p. 10, prevede dal suo canto "[P]er gli anni a venire" come "destinata ad affermarsi una dimensione del principio di laicità distante sia dalla sua declinazione rigida alla francese, sia da quella assai più flessibile americana. Tale principio potrebbe trovare proprio in un modello simile al nostro, centrato su una rete di accordi dal contenuto flessibile e sempre ricontrattabili a seconda delle esigenze cui far fronte, le soluzioni operative più appropriate in una situazione nella quale la tutela delle varie confessioni si intreccia con i problemi dell'inclusione sociale di etnie e gruppi diversi. Una laicità (...) dialogante e partecipativa".

¹⁰ Sarebbe ultroneo indicare *funditus* una bibliografia di approfondimento. Basti qui richiamare per tutti il fascicolo 1/2019 di *Ars interpretandi*, dedicato a *Crisi della fattispecie*, e inoltre già in precedenza **H. ALBERT**, *Scienza giuridica ed ermeneutica. Il diritto come fatto sociale e il compito della giurisprudenza*, ivi, 1997, p. 231 ss. Su come la percezione del diritto e quindi del suo studio sia mutata - in sostanza capovolgendosi e mettendo in grande dubbio precedenti certezze - nel giro di pochi decenni, si legga l'incisiva introduzione di



Senonché, il sottolineare ulteriormente questo aspetto nasce dalla circostanza che è la medesima decisione in commento ad accogliere questa idea di necessariamente mobile sensibilità verso l'interpretazione giuridica dei molti materiali che concorrono a costruire il caso.

Essa avanza infatti fondatamente un avviso, prima di affrontare l'esame della questione sottoposta al suo esame, il quale consiste nel pronunciarsi - dopo l'iniziale incardinamento di essa presso la sezione Lavoro della suprema Corte - sull'assunto del ricorrente, che ha ribadito in ogni grado quanto le Corti di merito avevano invece escluso, ossia la tesi di una discriminazione a danno suo e degli studenti della classe rimasti in minoranza nell'assemblea dei compagni che aveva deliberato l'affissione in aula di un simbolo religioso a lui sgradito, nonché dei loro docenti non cristiani. Il docente si doleva infatti di una soggettivamente percepita lesione della propria libertà di coscienza e autorevolezza morale, mortificando secondo lui tale esposizione nell'aula, durante il tempo della propria presenza attiva in classe, un insegnante che "vede la propria voce coperta o autorata da un simbolo confessionale posto sopra di sé (§ 7)".

Per l'autorevolissimo avallo che le Sezioni Unite danno all'indirizzo metodologico sull'interpretazione sopra ricordato e da chi scrive condiviso v'è da esprimere *in limine* la massima soddisfazione: la decisione afferma infatti, *in parte qua* (§ 8), che

«L'esposizione del crocifisso non è stabilita da una legge. E tuttavia, le Sezioni Unite non sono sole nell'esame della questione di massima. Per un verso, sono guidate dalla forza peculiare dei principi fondamentali che entrano in gioco, dalla libertà religiosa al principio di laicità nelle sue diverse declinazioni, al pluralismo, al divieto di discriminazioni, alla libertà di insegnamento nella scuola pubblica aperta a tutti. Tali principi, definiti dalla Costituzione italiana, dalle Carte dei diritti e dalle Corti che ne sono gli interpreti, costituiscono la bussola per rinvenire nell'ordinamento la regola per la soluzione del caso. Per altro verso, sono supportate da una fitta rete di precedenti giudiziali e di contributi della dottrina: gli uni rappresentano i sentieri già percorsi dall'esperienza giurisprudenziale per risolvere controversie che presentano elementi di somiglianza, e sono tanto più rilevanti in mancanza di una legge del Parlamento; gli altri offrono la ricostruzione del quadro di sistema e l'elaborazione di linee di

R. KOSTORIS, in *Teorie postmoderne del diritto*, il Mulino, Bologna, 2017, a sua cura, p. 9 s. Per quanto riguarda la posizione di chi scrive, sia consentito rinviare al nostro *Rigore è quando arbitro fischia? Spunti di 'ragionevole' scetticismo su legislatore, Corti e interpretazione*, in *Liber Amicorum in onore di Augusto Cerri. Costituzionalismo e democrazia*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, p. 633 ss.



prospettiva coerenti con le attese della comunità interpretante. Infine, sono accompagnate dai contributi offerti dal processo e dal suo svolgersi nel contraddittorio tra le parti. *La nomofilachia delle Sezioni Unite è un farsi, un divenire* che si avvale dell'apporto dei giudici del merito e delle riflessioni del Collegio della Sezione rimettente, dell'opera di studio e di ricerca del Massimario, degli approfondimenti scientifici e culturali offerti dagli incontri di studio organizzati dalla Formazione decentrata presso la Corte, delle sollecitazioni e degli stimoli, espressione di *ius litigatoris*, derivanti dalle difese delle parti e del contributo, ispirato alla salvaguardia del pubblico interesse attraverso il prisma dello *ius constitutionis*, del pubblico ministero. *Le Sezioni Unite sono dunque inserite in un contesto di confronto, di dialogo e di contraddittorio tra le parti, che consente alla Corte di legittimità di svolgere il suo ruolo con quella prudenza "mite" che rappresenta un connotato del mestiere del giudice»* (corsivi nostri).

Quella appena riportata è una pagina di straordinario valore. A chi, come appunto lo scrivente, da molti anni sottolinea la fecondità della contaminazione tra una disciplina normativa della vita sociale e la visione narrativa e non "pietrificata" della medesima, insomma l'arricchimento che un approccio dinamico al fatto può a essa fornire, in definitiva la fruttuosità della stretta coesione e delle reciproche, benefiche influenze derivanti dal contatto tra diritto e letteratura, essa reca un grande conforto. Vi si scolpisce infatti la convinzione (derivandone implicitamente un'esortazione) che la cultura del giurista non possa essere introflessa, ripiegata sul solo diritto, ma *debba* essere inquieta e aprirsi - sia detto di passaggio: anche nei piani di studio e nelle pratiche dei Dipartimenti di Giurisprudenza - all'antropologia, alle arti, alla filosofia, alla letteratura, alla musica, alla sociologia, alla storiografia (in definitiva: alle discipline umanistiche in genere) *proprio perché il suo lavoro ne risulti migliore*: "il giurista [...] sempre meglio si persuade che, se non sa altro che il diritto, non sa nemmeno il diritto"¹¹.

3 - I meri fatti e il caso *sub judice* come modo di "leggerli"

¹¹ F. CARNELUTTI, *Tempo perso*, Sansoni, Firenze, 1959, p. 6. A molta distanza di ingegno, ovviamente, ci si permetta altresì di rinviare al nostro *Letteratura e altre arti. Un ruolo decisivo per un nuovo giurista critico*, in *Le Arti e la dimensione giuridica*, a cura di O. ROSELLI, il Mulino, Bologna, 2020, p. 403 ss., e in *Scritti in onore di Franco Pizzetti*, a cura di C. BERTOLINO, T. CERRUTI, M. OROFINO, A. POGGI, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020, I, p. 181 ss.



Nel caso di specie, in un istituto tecnico industriale di Terni, in cui sono presenti anche allievi e allieve di nazionalità straniera e di fede religiosa islamica, senza che questo abbia mai causato tra loro problemi di convivenza, due studentesse di una singola classe - a questa sola è quindi circoscritta la vicenda - chiedono all'„assistente tecnico, depositario degli arredi scolastici" di affiggere su una parete della loro aula il crocefisso e, dopo un'assemblea fra compagni, la loro maggioranza non trova da obiettare a tale richiesta. Lo fa invece, lamentando una lesione della propria libertà di insegnamento in presenza di quel simbolo, il professore di italiano, attivista dell'U.U.A.R. (questo è l'unico particolare che traggo dalla stampa quotidiana e non dalla decisione postillata). Egli, pertanto, a ogni suo ingresso per tenere la lezione, stacca il simbolo dal muro e lo ripone in un cassetto della cattedra, per riappendervelo prima di uscire.

Nasce un conflitto: il direttore scolastico, portato a conoscenza di questo atteggiamento, emana una circolare di invito a rispettare la volontà degli studenti (che la confermano, sempre a maggioranza, in un'apposita, nuova assemblea di classe) e un pedissequo ordine di servizio che invita i docenti - in concreto uno solo, non trovando gli altri motivo di disattendere la direttiva - ad adeguarsi. Un successivo consiglio di classe fotografa posizioni opposte ormai radicalizzate e verbalmente ribadite anche con un eccessivo riscaldarsi degli animi, tant'è che il docente continua a comportarsi come in precedenza.

Ne seguono un provvedimento disciplinare nei suoi confronti, da lui impugnato, e quindi un giudizio di primo grado e uno di appello, dal medesimo accesi e che lo vedono entrambi soccombente, lamentando egli in sostanza (lo si è anticipato, ma qui lo si ridice con altre parole) la lesione alla sua libertà di coscienza e di insegnamento per essere costretto a svolgere il proprio compito in presenza di un simbolo che non gli appare neutro o mero orpello "passivo", in relazione alla natura stessa dell'insegnare liberamente e perciò senza subire psicologicamente tale condizionamento. Infine, un ulteriore ricorso del medesimo alla sezione Lavoro della Suprema Corte e l'intervento del suo primo Presidente, che devolve la questione alle Sezioni Unite, fino all'arresto in commento.

Si noti immediatamente come - rispetto al *focus* dei modi di porre la questione in un tema che vede coinvolti principi e diritti già in precedenti occasioni motivo di discussione (principio di laicità, libertà di insegnamento, libertà dei discenti e rispettive identità spirituali, quanto all'„incombere" simbolico del fattore religioso, lamentata discriminazione diretta e/o indiretta) - la particolarità con la quale cui si manifesta il fatto colori la soluzione del caso che da esso origina di un accento argomentativo a memoria dello scrivente nuovo: il dirigente scolastico,



infatti, pur nel richiamo alla tradizione culturale popolare del Paese, non sembra insistere su questa più che con una notazione “di stile”, che fa leva sul punto di arrivo della giurisprudenza pregressa della Corte Edu, ossia sul noto “caso Lautsi”¹². Egli fonda piuttosto il suo intervento - con prevalenza decisiva, nell’intenzione, quanto al peso che la circostanza assume nella motivazione - sulla necessità che venga preso atto della volontà maggioritaria della classe, espressa sull’istanza di due studentesse, rispettandola in quanto dai più fra i compagni condivisa. Almeno apparentemente, il punto essenziale della decisione del dirigente è cioè l’ossequio al valore del giusto procedimento, che egli ritiene sia stato osservato dagli attori della vicenda, tutti concordi sul punto di arrivo, salvo naturalmente il docente di italiano, unico riottoso.

A differenza di altre strategie argomentative, qui la difesa dell’esposizione del crocifisso in aula è insomma affidata al fatto che essa sia stata richiesta *ex parte populi* (ossia da due studentesse, confortate dalla non opposizione dalla maggioranza dei compagni), non imposta d’autorità, perché il preside si fa appunto forte di questo e vi si dovrà tornare.

Non siamo perciò di fronte al riproporsi del classico conflitto sofocleo, anche perché il coro (ossia gli studenti nel loro complesso) non assiste in questo caso da inerte spettatore alla contesa, ma si schiera a maggioranza con l’istanza di una delle parti, mentre l’altra - che all’opposto di Antigone non si richiama alle “leggi non scritte degli dei”, ma anzi contesta proprio la tradizione culturale invece rinverdita dalla richiesta delle studentesse che hanno chiesto l’affissione del simbolo - non chiede che un ordine dell’autorità impedisca la pratica in tutta la scuola (come invece aveva fatto in un altro noto caso un giudice onorario, cui, data la sua contestazione, era stato proposto di tenere udienza in un’aula spoglia di simboli), ma opera direttamente una defissione dalla parete e quindi una sua riaffissione, come soluzione di compromesso temporanea e strettamente individualistica¹³.

¹² *Ex plurimis*, senza pretesa di completezza, C. CARDIA, *Identità religiosa e culturale europea. La questione del crocifisso*, Giappichelli, Torino, 2010; A. SCERBO, *Simboli religiosi e laicità a partire dal caso Lautsi v. Italy*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, novembre 2010; V. TURCHI, *La pronuncia della Grande Chambre della Corte di Strasburgo sul caso Lautsi C. Italia: post nubila Phoebus*, ivi, ottobre 2011; G. PUPPINCK, *Il caso Lautsi contro l’Italia*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 13 febbraio 2012; C. CARDIA, *Il simbolo religioso e culturale*, ivi, n. 23 del 2012; P. CAVANA, *I simboli religiosi nello spazio pubblico nella recente esperienza europea*, ivi, n. 28 del 2012.

¹³ Nell’ordine dei richiami: sulle strategie comunicative possibili in ordine al nostro



tema, **G. BLANDO**, *Secolarizzazione e laicità. Pratiche argomentative della Cedu*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019 (che le considera peraltro anche in un quadro più generale - si veda ivi, p. 86 ss. - prima di concentrarsi su quelle della giurisprudenza di detta Corte); **N. COLAIANNI**, *Eguaglianza e diversità*, cit., p. 75 (per la distinzione tra argomenti "dall'alto" e "dal basso" in ordine al possibile contrasto tra simboli religiosi e laicità); **S. FORNARO**, *Antigone. Storia di un mito*, Cacocci, Roma, 2012 (sulle fortune e sulle interpretazioni del personaggio nei secoli, *ex plurimis*); **E. LA ROSA** "Uso" ed "abuso" del simbolo religioso: profili di responsabilità penale, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, febbraio 2008, quanto ai casi Montagnana, p. 5 ss. e Tosti, p. 9 ss., ossia rispettivamente quello del processo per il rifiuto dello scrutatore di svolgere il suo ufficio in un'aula scolastica se fosse stato presente il crocifisso, sede precaria di un seggio elettorale, e quello contro un magistrato onorario del Tribunale di Camerino, cui era stata offerta la soluzione di defiggere il simbolo dalla propria aula, ma che richiedeva, quale presupposto per esercitare la propria funzione, la previa defissione del medesimo simbolo da ogni aula del palazzo di giustizia, o la contemporanea presenza anche della *menorah* ebraica, ossia del candeliere a più bracci. Si noti che il professore Marcello Montagnana, protagonista del primo caso, non aveva trovato l'arredo sacro nel seggio numero 71, aperto il 26 marzo 1994 nell'ospedale della Santa Croce di Cuneo, in cui era stato incaricato dell'ufficio di scrutatore, ma per mero caso e anch'egli aveva sollevato la richiesta che la defissione fosse disposta con atto formale da tutti i luoghi pubblici della città teatro dell'episodio nel corso di operazioni elettorali: si legga in termini **S. LUZZATTO**, *Il crocifisso di Stato*, Einaudi, Torino, 2011, p. 6 ss., dov'è anche (p. 11 ss.) la vivace polemica dell'autore con la scrittrice **N. GINZBURG**, che era di famiglia ebraica, ma personalmente non credente e comunque favorevole al suo mantenimento in aula durante le lezioni, per ragioni chiare fin dal titolo del suo noto intervento in tema *Non togliete quel crocifisso: è il segno del dolore umano*, ne *L'Unità*, 25 marzo 1988, ossia esattamente sei anni prima, a proposito dell'eco ricevuta dalla richiesta di un'altra signora Montagnana - anche qui una professoressa che a tale cognome anteponeva anche quello di Migliano - di defiggerlo dalle pareti delle aule per l'anno scolastico 1987-1988. A essa rispose in senso negativo per la richiedente il parere 63/88, II sezione, del Consiglio di Stato, scindendo la questione del carattere religioso dell'istruzione pubblica da quella del valore del simbolo, interpretato come tale per cui "a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendente da specifica confessione religiosa", la cui esposizione non è presa in considerazione dai Patti Lateranensi, nemmeno nel testo riformulato dopo l'Accordo del 1984, motivo per cui non sarebbero risultati integrati i presupposti per ritenere abrogate, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, le disposizioni regolamentari che la prevedono (e sulle quali si veda in seguito nel nostro testo). Per un'opportuna contestualizzazione storica delle vicende sintetizzate, si tenga presente che - a parte il profilo religioso - in quel periodo storico il partito di maggioranza relativa, ossia la Democrazia Cristiana, recava nel simbolo appunto uno scudo crociato, sicché trovare un crocifisso o anche solo una croce (simboli peraltro non sovrapponibili nel significato) sulla parete di un seggio avrebbe potuto anche inviare un messaggio politico indiretto e che l'affissione del crocifisso nelle aule di udienza in una sede di giustizia risaliva al giuramento in nome anche di Dio imposto a consulenti e testimoni, prima che gli sviluppi della giurisprudenza costituzionale, successivamente accolti nei codici di rito, imponessero la secolarizzazione della formula di impegno al compimento fedele a



4 - Le questioni di merito: a) del buon uso dei simboli pubblici, veicoli di messaggi "istituzionali" o espressione di sentimenti popolari condivisi

La sentenza discute anzitutto a lungo, con acribia, del crocefisso come elemento di arredo¹⁴ e della vigenza o meno di un risalente obbligo normativo di esporlo a scuola, con eventuali differenze sul punto tra gli istituti dei gradi di istruzione inferiore o superiore e conclude (riportiamo le massime ufficiali) che

«L'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche non è disciplinata da alcuna disposizione di rango legislativo, ma da norme regolamentari previste per la scuola media (articolo 118, regio decreto n. 965/1924) e per la scuola elementare (articolo 119, regio decreto n. 1297/1928).

L'articolo 118 del regio decreto n. 965/1924 - inserito nel capo XII relativo ai locali e all'arredamento scolastico, che dispone che ogni istituto d'istruzione media "ha la bandiera nazionale; ogni aula, l'immagine del Crocifisso e il ritratto del Re" - è formalmente in vigore. La norma deve essere interpretata come riferibile anche alle scuole superiori del vigente ordinamento.

In base alla Costituzione repubblicana, ispirata al principio di laicità dello Stato e alla tutela della libertà religiosa positiva e negativa, non è consentita, nelle aule delle scuole pubbliche, l'affissione obbligatoria, per determinazione dei pubblici poteri, del simbolo religioso del crocifisso.

scienza e coscienza del compito assunto e all'asseverazione della verità dei fatti riferiti. Il primo caso ebbe termine con la sentenza della Cass. pen., sez. III, n. 10 del 2000, la seconda sentenza dopo un primo rinvio alla Corte d'Appello, con assoluzione piena dell'imputato per non costituire il fatto (l'essersi sottratto senza giustificato motivo all'ufficio pubblico temporaneo di scrutatore) un reato; al secondo pose in seguito fine - confermando invece la rimozione dalle funzioni del magistrato, disposta dal CSM in sede di giudizio disciplinare - la decisione delle Sezioni Unite civili n. 5924 del 2011, in *Foro. It.*, 4/2011, I, c. 1043 ss., con nota sui precedenti giurisprudenziali dei problemi oggetto di esame, c. 1059.

¹⁴ Gustoso l'incipit in merito dell'acuto, risalente contributo di **M. CARTABIA**, *Il crocifisso e il calamaio*, in *La laicità crocifissa?*, cit., p. 63 ss. Nel clima confessionista in cui il regime fascista si apprestava a risolvere col Concordato del 1929 la "questione romana", era altresì obbligatorio tenere in aula il ritratto del Re e altresì ulteriori arredi, di rilievo talora pratico e talaltra simbolico, ai sensi dei Regi Decreti n. 965 del 1924 (per la scuola elementare) e n. 1297 del 1928 (per quella media): **R. TOSI**, *Il crocefisso, il pallottoliere e gli altri arredi scolastici*, in *www.forumcostituzionale.it.*, senza data.



Il regio decreto n. 965/1924, articolo 118, che comprende il crocifisso tra gli arredi scolastici, deve essere interpretato in conformità alla Costituzione e alla legislazione che dei principi costituzionali costituisce svolgimento e attuazione, nel senso che la comunità scolastica può decidere di esporre il crocifisso in aula con valutazione che sia frutto del rispetto delle convinzioni di tutti i componenti della medesima comunità, ricercando un "ragionevole accomodamento" tra eventuali posizioni difformi».

In che cosa si concreti questa nozione nella visione della Suprema Corte lo si discuterà nel paragrafo che segue, pur sottolineando fin d'ora che (se si dovesse ritenere tuttora vigenti le norme che disciplinano la fattispecie, non poste da un atto normativo di rango primario) la soluzione attorno alla quale la sentenza si diffonde a lungo - ossia che una reinterpretazione costituzionalmente adeguatrice delle norme ricavabili dalla ricordata disciplina regolamentare che sfoci nella strategia esegetica indicata dall'espressione da essa adoperata sarebbe stata l'unico modo di farle ancora salve - appare cercata a bella posta, volutamente perseguita a scopo "monitorio" e "didascalico", posto che una banale disapplicazione per il solo e specifico caso in esame dell'atto amministrativo illegittimo avrebbe chiuso ogni ulteriore discussione. Era dunque proprio quest'ultima che si intendeva provocare, ma andiamo per ordine.

Secondo la Cassazione, l'articolo 118, sopra rammentato "è ancora formalmente in vigore". Benché uno dei decreti legge rivolti a disboscare la "giungla normativa" ne avesse infatti operato l'abrogazione, un successivo intervento normativo ne ha ripristinato la vigenza; nella prosa della sentenza,

"l'abrogazione del R.D. n. 965 del 1924 - già prevista ai sensi del combinato disposto dell'art. 24 e del n. 224 dell'allegato A al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificati dalla relativa legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 ... - è venuta meno a seguito della soppressione del citato n. 224 a opera del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, art. 3, comma 1bis, aggiunto dalla legge di conversione 18 febbraio 2009, n. 9".

Non ci lasceremo coinvolgere in questo *tourbillon* di birilli che cadono e poi vengono rimessi in piedi per continuare il gioco del *bowling*. Il risultato abrogativo non avrebbe avuto infatti bisogno di essere raggiunto in via espressa, essendo già stato conseguito in forma tacita e implicita - a parere di chi scrive - per l'impossibilità di legittimazione costituzionale di una religione statale e quindi dei suoi simboli, a tenore della vigente Costituzione, mentre il contrario era invece imposto



testualmente nel vigore dell'art. 1 dello Statuto albertino, ossia della fonte sovraordinata in cui all'epoca era fondato il regio decreto di cui si discute.

Dati peraltro i pregressi contrasti sul punto tra una giurisprudenza amministrativa, che come visto riteneva ancora vigente la norma e una ordinaria dubbia al riguardo¹⁵, la requisitoria del procuratore generale suggerisce (e la Corte coglie l'indicazione e vi si adegua con prontezza) che la ricollocazione "del medesimo simbolo, nella stessa aula" possa venire «attuata in autonomia nel contesto scolastico sulla base di un metodo "mite" che si faccia carico di tutte le esigenze in tensione».

La strategia argomentativa qui in atto è tra le più classiche e coglie la duplicità del significato del simbolo, che è assieme identitario (per chi vi si riconosca) e divisivo (per chi lo contrasti), cioè quella della neutralizzazione, della sterilizzazione del suo potenziale portato di "tensione", termine - come si vede - espressamente evocato, ma per indicare come spegnerla sul nascere.

Dottrina e giurisprudenza che nel corso del tempo hanno ricostruito le vicende conflittuali del crocefisso anche *sub specie juris* - "anche" lo si è scritto perché le traversie dell'immagine rinviano a quelle di chi vi è raffigurato - hanno in effetti tutte esplorato con varie sfumature strade di compromesso verbale (sicché a queste note ricostruzioni dissociative, semanticamente e per funzioni, si rinvia), parlando di volta in volta di un simbolo certo religioso, eppure altresì "laico", insomma di fede, ma anche - o solo, per chi non riconosca il valore della prima - di radicamento storico-culturale; ovvero "attivo" o meramente "passivo", quanto alla possibile influenza sui contenuti degli insegnamenti impartiti in un istituto di istruzione pubblico; infine imposto *ex parte principis* o invece proposto alla meditazione generale su impulso nascente *ex parte populi*, ovvero come simbolo "del potere" o "della coscienza".

5 - b) L'antica saggezza del "ragionevole accomodamento" riemerge come bussola tratta dalle esperienze multiculturali per navigare oggi il mare tempestoso del mondo variegato

Il cuore della questione è dunque (una volta scelto un poco a forza il metodo sopra prefigurato per risolverla) di riempire di contenuto il "ragionevole accomodamento", al di là di una mera soluzione intuitiva dell'espressione verbale, che rimanda alla "mitezza" del diritto, termine

¹⁵ La prima è riepilogata ad esempio da E. LA ROSA, "Uso" ed "abuso", cit., p. 16 ss.



espressamente richiamato nella sentenza per individuare la caratteristica essenziale del buon giudice.

Ha notato in proposito un colto e sensibile collega, proprio in attesa della pronuncia in commento, che qui

“appare evidente [...] l'intento di porre, per la prima volta, in risalto le risorse offerte dalle affinate forme di garanzia assicurate al lavoratore dal diritto antidiscriminatorio di matrice europea (più precisamente eurounitaria)”¹⁶.

A sentenza pubblicata, un'altra attenta dottrina parla esattamente dell'emersione di un “nuovo criterio del vivere insieme nella società multiculturale”¹⁷.

Potrebbe sorprendere che simile criterio (opportuno in linea di principio in altre società) sia invocato nella fattispecie, visto che nella nostra lo scontro culturale e religioso non ha coinvolto soggetti che appartenessero a etnie diverse, ma il motivo per il quale è opportuno applicarlo anche qui da noi sarà meglio chiarito nelle riflessioni finali.

Certo l'emersione del canone è storicamente maturata nei luoghi in cui il processo di compresenza di più “popoli” (autoctoni, coloni di risalente ingresso, nuove realtà immigrate) ha fatto percepire prima che altrove l'esigenza di problematizzare e mettere in campo strategie e tecniche per farli convivere pacificamente¹⁸.

¹⁶ **A. LICASTRO**, *Il crocifisso e i diritti del lavoratore nell'ambiente scolastico (aspettando le Sezioni Unite della Cassazione)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 7 del 2021, p. 35 ss. (p. 38 per la citazione), anch'esso con esame della giurisprudenza pregressa e ampio ragguaglio di dottrina. Si leggano altresì **P. CAVANA**, *Il crocifisso davanti alle Sezioni Unite della Cassazione: difesa di diritti o accanimento iconoclasta?*, ivi, n. 14 del 2021, p. 61 ss.; **M. TOSCANO**, *Crocifisso nelle aule scolastiche: una fattispecie inedita al vaglio delle Sezioni Unite*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, n. 3/2020, p. 887 ss.; **J.H.H. WEILER**, *Verso “Lautsi-bis”? Il crocifisso scolastico (di nuovo) a giudizio*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2/2021, p. 121 ss.; **F. VARI**, *Crocifisso ancora nel mirino, la parola è alla Cassazione*, in *Avvenire*, 23 maggio 2021. In tale attesa, si era peraltro svolto anche, il 15 aprile 2021, un seminario virtuale a iniziativa della Corte di Cassazione intitolato *Crocifisso, laicità dello Stato, libertà religiosa. La parola alle Sezioni Unite civili (a margine di Cass. sez. lav.- ord. n.19618/2020)*, cui parteciparono per la parte accademica docenti con specifica esperienza sui vari profili del caso, come Marzia Barbera, Raffaele Botta, Susanna Mancini, Barbara Randazzo e Salvatore Sica, introdotto dal presidente del collegio che poi ha reso la sentenza, Pietro Curzio. Risulta insomma confermata, anche per quest'organo, la recezione dell'istituto dell'*amicus curiae* e difatti si legga, del Maestro che fu chiamato a concluderlo, **N. COLAIANNI**, *Il crocifisso di nuovo in Cassazione. Note da amicus curiae*, in *Questione Giustizia*, 16 giugno 2021.

¹⁷ **C.B. CEFFA**, *Il crocifisso nella scuola di Stato: atto IV*, in *Forum di Quaderni Costituzionali - Rassegna*, 4/2021, p. 55 ss.

¹⁸ Si legga ad esempio e per tutti il canadese **J. MACLURE**, *L'accomodamento ragionevole*



Quello che comunque si coglie, seguendo la ricostruzione della vicenda specifica, è che in verità tentativi di accomodamento (imperfetti, alla stregua della visione “pedagogica” della Cassazione) non erano in essa mancati: non da parte delle due autrici della richiesta iniziale, che non trova appoggio in debolissimi e controvertibili richiami normativi (assume a ragione la decisione) all’attuale obbligatorietà dell’esposizione, ma nemmeno impedimento a che un simbolo di tal natura possa esservi, per cui esse sottopongono la loro proposta all’assieme dei compagni d’aula; non a questi, che disciplinatamente la discutono e votano in merito, prendendo sul serio le procedure democratiche, il che sottintende la buona notizia che in linea di massima l’educazione civica non è materia a loro sconosciuta; non al docente che resiste, il quale non pretende che l’intera scuola prenda posizione sul caso e non si rifiuta, in ipotesi, di insegnare, se il bando al crocefisso non sia stato emesso per l’intera scuola, come avrebbe potuto pretendere alla stregua della rivendicazione avanzata nel caso Tosti, ma si limita a una sua temporanea defissione e poi procede, uscendo, alla riaffissione alla parete; non al direttore, che del richiamo alla maggioranza degli studenti della classe si fa appunto scudo, ma non impone oltranzisticamente l’affissione del simbolo nelle altre classi non interessate dalla disputa.

Vi erano state dunque ricerche di un compromesso, ma ognuna era sfociata in una proposta che - per così dire - parlava solo a se stessa, non coinvolgeva tutti gli attori della storia con una mentalità orientata all’intesa. Sembra cioè a chi scrive che l’aggettivo faccia in un certo senso premio sul risultato, o quanto meno ne prepari un accoglimento “alto”:

e la concezione soggettiva della libertà di coscienza, in Iride 2/ 2012, p. 340 ss.; sull’individuazione del contesto generale del problema, ex plurimis, C. CARDIA, Libertà religiosa e multiculturalismo, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, maggio 2008; AA. VV., Multireligiosità e reazione giuridica, a cura di A. FUCCILLO, Giappichelli, Torino, 2008; M.C. FOLLIERO, Multiculturalismo e aconfessionalità. Le forme odierne del pluralismo e della laicità, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, marzo 2007; EAD., Libertà religiosa e società multiculturali: la risposta italiana, ivi, giugno 2008; F. ALICINO, Costituzionalismo e diritto europeo delle religioni, Cedam, Padova, 2011; quanto allo specifico tema del presente lavoro, A. MADERA, «Pubblicizzazione» e «privatizzazione» dei simboli di appartenenza confessionale negli U.S.A.: ultimo baluardo della religione civile o ripensamento delle regole della neutralità?, in Il Dir. Eccl., 2010, p. 221 ss.; EAD., Nuove forme di obiezione di coscienza fra oneri a carico della libertà religiosa e third-party burdens. Un’analisi comparativa della giurisprudenza della Corte Suprema U.S.A. e della Corte di Strasburgo, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, n. 16 del 2017, specialmente p. 14 ss.; B.G. BELLO, Accomodamenti ragionevoli basati sulla religione tra diritto antidiscriminatorio e diversity management, ivi, n. 12 del 2020, p. 1 ss.; G. PAVESI, Le frontiere europee della religious accommodation. Spunti di comparazione, ivi, n. 10 del 2021.



ragionevole è unicamente un accomodamento non unilaterale, ma cercato attraverso il coinvolgimento, perché questo significa che ci si è accorti della sensibilità altrui e s'intende rispettarla, il che è precisamente l'obiettivo vero da perseguire, ossia quello di incrementare il tasso di dialogicità.

In altri termini, la sentenza Lautsi della *Grande Chambre* della Corte della Cedu si muoveva ancora nell'ottica del margine di apprezzamento "ufficiale" nazionale, una volta per tutte, in ordine alla questione dell'affissione in aula del crocifisso, come espressione della storia culturale e religiosa specifica di un Paese, mentre con la decisione attuale si guarda oltre: una specifica e storicamente rilevante tradizione nazionale sul punto non può comunque essere imposta d'autorità dall'alto, deve tenere conto di altre opzioni spirituali eventualmente in campo e - quel che più conta, lo sottolinea di nuovo con forza - ogni scelta deve essere soprattutto criticamente discussa e problematizzata. Non è insomma il simbolo in se stesso che va accolto o respinto *tout court*, innescando in tale modo una guerricciola identitaria, ma è la discussione matura intorno a esso che fa crescere una comunità attraversata da faglie potenzialmente conflittuali, perché induce le differenze ad aprirsi, a spiegarsi reciprocamente, a contaminarsi in senso positivo.

Torniamo ora nel luogo in cui l'episodio che aveva dato occasione al caso era nato. Teniamo pure in disparte i ragazzi, che sono ancora in formazione (la classe è una terza superiore, si tratta quindi di sedicenni) e che possiamo perciò assolvere se non si sono interrogati sull'opportunità e sulle implicazioni di una proposta divisiva e possono inoltre avere avuto una fiducia eccessiva nel principio di maggioranza, senza chiedersi se esso non conosca limiti operativi nelle questioni di coscienza.

Sono piuttosto le figure adulte educatrici, che avrebbero dovuto essere perciò fari di luce per i loro giovani, a non fare invero bella figura. Il dirigente scolastico non risulta (dalla parte narrativa della sentenza) avere innanzitutto convocato il suo docente che manifestava un'insofferenza e avergli parlato. Ricorre invece a una circolare e a un ordine di servizio, a un problema di coscienza oppone burocraticamente articoli di legge, commi e punti e virgola, peraltro senza nemmeno bene approfondire in punto di diritto la questione circa l'irrogabilità della sanzione disciplinare, che risulta perciò illegittima, ancorché non discriminatoria. Quanti soggetti di questo tipo, convinti che un aggregato umano a fini formativi debba essere governato come una caserma o con un ossequio formale e totemico alla volontà della maggioranza, sono stati presenti in passato e lo sono ancora oggi alla testa degli istituti scolastici?



Il professore che, dal suo canto, in un consiglio di istituto *ad hoc* lo insulta non si limita a mancare di *bon ton*. Sembra piuttosto un ben strano forgiatore d'anime e di vita, come un buon docente dovrebbe invece essere. Miope, in primo luogo: defigge nelle proprie ore un simbolo per essere libero nello svolgimento della propria funzione e non si accorge così di confessare soltanto una sua personale ossessione, di procurargli nel confronto un trionfo. È ipotizzabile inoltre che con coerenza eviti accuratamente di proporre in lettura la *Divina Commedia* o *I promessi sposi*, che faccia saltare a pie' pari le pagine dei manuali sul Medioevo, che sconsigli lo studio dell'arte di quell'epoca e la visita di famose e importanti chiese (anche se non per pregarvi, ma per ammirare i capolavori che custodiscono), o di pinacoteche, piene come sono di immagini che lo turbano. Egli equivale a quei genitori di fede islamica che chiedono per le loro figlie ore, sedi separate e testi specifici a scuola per l'educazione fisica, la storia dell'arte e le scienze naturali, affinché non si imbattano in visioni inopportune di nudi maschili.

Soprattutto però - il che per un docente è un peccato mortale - manca di fantasia e non sa stimolare la curiosità intellettuale di una platea di adolescenti: avrebbe infatti potuto (una volta posto di fronte alla richiesta della maggioranza di una sua classe di affiggere al muro un crocefisso), accettarla e fare mettere ai voti l'idea di apporvi anche i ritratti di Buddha, di Spinoza, di Voltaire. Ai ragazzi dubbiosi in merito - per comprensibile acerbità di conoscenze, come si è già rilevato - avrebbe potuto replicare: "Lasciatemi fare, raccontandovene vite e pensiero vi stupirò con effetti speciali". Decisamente, però, si tratta in questo caso di un professore lontano dall'archetipo, che abbiamo amato in molti, visto ne *L'attimo fuggente* di Peter Weir.

Conosco le obiezioni: la Cassazione, nel pronunciarsi sul già rammentato caso Tosti, lasciò intendere che l'opzione di un'affissione simbolica plurima è unicamente nella disponibilità delle Camere e possibile dunque solo con legge, ma d'altra parte la lunga citazione in precedenza riportata fa capire che anch'essa è disposta a spostare più innanzi la propria soglia di possibile "ragionevole accomodamento", ad esempio reinterprestando in modo più aperto l'autonomia regolatoria che la Costituzione riconosce in misura potenzialmente larga, a volerla usare intera, alle singole comunità scolastiche.

Qualcuno che non so più ritrovare nei miei appunti passati in proposito, né nella memoria, ha parlato inoltre della soluzione della parete piena, invece che vuota, come di un "supermarket di simboli religiosi". Ognuno si ispira invero al paesaggio culturale che preferisce. Chi scrive ama coltivare una diversa suggestione, pensando al Pantheon di Marco



Vipsanio Agrippa, in cui soggetti appartenenti a tutti i popoli sottomessi dai Romani pregavano, convenendovi, ciascuno il proprio Dio, compreso quello ignoto che Paolo di Tarso aveva trovato essere onorato in una visita ad Atene, o anche nessuno, ma meditando allora sull'imperscrutabile Fato, con un palese filo unificante di utilità pratica: quello di apprendere e praticare in tale modo fianco a fianco l'esercizio della tolleranza, senza sbudellarsi in nome delle contrapposte fedi o convinzioni al riguardo¹⁹.

6 - Dal diario di bordo di un vecchio professore

Sia consentito di concludere queste riflessioni aggiungendo a quello iniziale altri ricordi personali e d'altra parte non si può accusare certo di incoerenza e di infrazione della buona e sola tecnica chi ha confessato di ritenere che si possa - o meglio: che *si debba* - fare diritto anche raccontando in proprio e traendo buon frutto dalle narrazioni altrui.

Il 29 febbraio e il 1° marzo 2009 ero a Gallipoli, per un convegno su *Libertà religiosa e multiculturalismo* al quale mi interessava assistere, essendo all'epoca impensabile o comunque ancora molto poco diffusa la possibilità di collegarsi ai lavori da remoto, benché si trattasse solo di poco più di un decennio fa. Raggiunto il luogo poco prima del suo inizio, un giovane che collaborava all'organizzazione mi comunicò - a nome dei colleghi salentini e baresi che avevano voluto l'incontro e strutturato il programma - che il professore Aldo Lojodice non avrebbe potuto presenziare, per un lutto familiare improvviso, alla prevista tavola rotonda conclusiva su *La Carta dei Valori della Cittadinanza e dell'integrazione*, per cui mi si chiedeva di sostituirlo²⁰. Provai a sottrarmi,

¹⁹ Naturalmente il richiamo al monumento non intende introdurre un'impossibile e astorica proposta di applicare l'ottica e la problematica qui esaminata per quei tempi, essendo il manifestarsi dei principi di tolleranza e di laicità, in realtà, conquista di un'epoca molto successiva, come ribadisce opportunamente da ultimo **F. TAMBURI**, in *Roma antica e l'impossibile laicità*, in *30 anni di laicità dello Stato*, cit., p. 113 ss. Sarebbe cioè metodologicamente scorretto pensare il tema in un tempo storico in cui è impossibile calarlo, mentre non lo è il reciproco, ossia trarre dal senso simbolico del Pantheon, per così dire "ricontestualizzato", suggestioni per noi che viviamo oggi. L'*humus* religioso al tempo dei Romani finì peraltro per favorire sotto questo profilo la convivenza coi e dei popoli conquistati, come argomenta acutamente **M. BETTINI**, *Elogio del politeismo. Quello che possiamo imparare dalle religioni antiche*, il Mulino, Bologna, 2014.

²⁰ La tavola rotonda, moderata da Raffaele Coppola, vide confrontarsi Michele Lepri Gallerano, Michele Papa, Giuseppe Verde e me. Fusi poi le considerazioni fatte allora con altre, svolte in un diverso convegno di quel periodo su un tema analogo e scrissi così il



ma alle insistenze non avrei potuto contrapporre un eccesso nel diniego senza riuscire scortese. Avevo in precedenza avuto modo di studiare il tema e del resto avrei preso appunti degli interventi autorevoli programmati prima del mio, ma mi occorreva una chiave, un'idea per tenere assieme il tutto e mi veniva assegnato pochissimo tempo per trovarla. Mi aiutò un'intuizione nata dall'osservazione delle circostanze, proprio in senso spaziale. Chi conosce la città sa che essa ha un ponte, oltrepassato il quale si apre l'edificio del teatro municipale, che era appunto la sede dell'evento. Nel pubblico poi, a parte i colleghi e gli adulti interessati, erano convenuti studenti del locale liceo alle soglie della maturità, a giudicare dai volti e qualche loro professore. Mi inventai allora un'immagine che ho usato anche dopo, parlando a quei giovani della laicità come un atteggiamento mentale necessario a percorrere appunto un ponte da parte di due gruppi numerosi che lo risalgano da opposte sponde coi loro carri: non si può sovraccargarli di un bagaglio eccessivo, altrimenti se ne mette a rischio la portata, ma bisogna ridurre le masserizie all'essenziale, affinché ogni viandante possa recare con sé le sole cose a lui assolutamente indispensabili.

Circa dieci anni dopo, mi inviò un'e-mail l'autrice di un libro sulle stesse tematiche. Siciliana, risiedeva però in Germania, stava organizzandone le presentazioni in Italia, a Napoli non conosceva nessuno e le era stato segnalato il mio nome. Accettai di discutere con lei sul volume²¹ il 7 novembre del 2018, in una libreria del Vomero, ma (salvo il doveroso, indispensabile accomodamento verbale reciproco nel confronto, impostoci dalla buona educazione) ci salutammo alla fine della serata constatando un dissenso: il suo pur bel libro mi appare infatti viziato dal pregiudizio "illuministico" di fondo di considerare la presenza pubblica del fattore religioso come un motivo di arretramento del dibattito, insomma quale manifestazione di oscurantismo intellettuale, che è una posizione diffusa anche in altri²². Personalmente ritengo, al contrario, che

saggio *I modelli istituzionali di integrazione musulmana in Europa e il caso dell' "islām italiano"*, pubblicato proprio negli *Scritti in onore di Aldo Lojodice*, Cacucci, Bari, 2012, vol. II, p. 1045 ss., ma leggibile in anticipazione anche in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, febbraio 2011.

²¹ C. SCIUTO, *Non c'è fede che tenga. Manifesto laico contro il multiculturalismo*, Feltrinelli, Milano, 2018.

²² P. FLORES D'ARCAIS, *Contro Habermas*, Aragno, Torino, 2021, che reca nella seconda parte (p. 69 ss.) tanto l'esposizione del nucleo originario della propria critica, quanto la replica del filosofo tedesco, materiali già apparsi sulle pagine della rivista *MicroMega* nell'anno 2011; in tema, si legga almeno A. MACERATINI, *Religione e sfera*



un multiculturalismo temperato e la valorizzazione della presenza collettiva delle posizioni religiosamente orientate arricchiscano l'altrimenti esangue concezione di una democrazia come mera procedura e gli stessi valori secolari. Ad esempio, solidarietà e fraternità sono importanti per il diritto, che non è solo l'altra faccia "solidificante" della disciplina del mercato e in genere una forza strumentale alle esigenze dello sviluppo dell'economia, giacché su di esse le religioni hanno appunto molto da dire. Questo equivale a nutrire della laicità - posso per me stesso riconoscerlo senza sforzo - un'idea non "laicistica", di autosufficienza e di superiorità assiologica di chi abbia orientamenti non religiosamente orientati rispetto ai valori differenti di quanti vivano nel medesimo spazio sociale, che dunque è non un uni-verso, ma piuttosto un multi-verso ideale, stratificato e plurale: l'idea insomma di un metodo per convivere fra diversi, com'è stato ben detto²³. Beninteso - lo dimostra l'ormai ricca elaborazione giurisprudenziale in tema di "eccezione culturale" in materia penale - l'apertura all'altro conosce limiti di fondo, che per noi sono scritti nella Carta costituzionale, solo fissati i quali essa può venire praticata²⁴.

pubblica nella teoria del discorso di Jürgen Habermas, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 3 del 2020.

²³ Nel senso del testo anche **L. ZANNOTTI**, *Riflessioni sulla laicità come convivenza*, in *30 anni di laicità dello Stato*, cit., p. 105 ss. Naturalmente per queste riflessioni mi dichiaro tributario di **H.P. GLENN**, *Tradizioni giuridiche nel mondo. La sostenibilità delle differenze*, a cura di S. FERLITO, traduzione italiana, il Mulino, Bologna, 2011, e in generale sostenitore di una valorizzazione dell'*overlapping consensus*, sul quale, ad esempio, **E. BACCARINI**, *Convivere nella diversità*, in *Ricerche Sociali*, 11, 2002, p. 217 ss.

²⁴ Sarebbe ultroneo per eccessivo appesantimento e comunque di impossibile esaustività nello spazio di una nota - nella quale i contributi che si indicano rinviano pertanto a ulteriore letteratura - indugiare su indicazioni bibliografiche. Senza dunque ambizioni di esaustività, per una risalente panoramica straniera in tema, dalla quale vengono altresì tratte direttive per il nostro Paese, **F. BASILE**, *Diritto penale e multiculturalismo: teoria e prassi della c.d. cultural defense nell'ordinamento statunitense*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, febbraio 2009; per più recenti rassegne di dottrina e casi giurisprudenziali, si vedano ad esempio - con giudizi chiaroscurali sugli arresti di volta in volta enunciati dalla Cassazione in ordine al nucleo "duro" dei valori irrinunciabili del nostro patrimonio giuridico - **G. CROCCO**, *Sistema penale e dinamiche interculturali: le implicazioni del movente culturale nella commissione del reato e rilevanza delle cultural defences*, in *giurisprudenzapenale*, 2015; **M.P. DI BLASIO**, *La rilevanza della scriminante culturale nel sistema penale italiano*, ivi, 2016; **G. CAVAGGION**, *La cultural defense e il diritto alla cultura nello Stato costituzionale*, in *Osservatorio Costituzionale*, 2/2015; **F. BASILE**, *Ultimissime dalla giurisprudenza in materia di reati culturalmente motivati*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 30 del 2018; **ID.**, *Le principali categorie di reati culturalmente motivati, Profili criminologici e normativi*, in *Diritto penale e Uomo*, 6/2019, p. 135 ss.; **C. GRANDI**, *Le principali categorie di reati culturalmente motivati nella giurisprudenza*



La verità è che in Occidente siamo diventati reciprocamente “stranieri morali”, com’eravamo stati da tempo con lucidità avvertiti che sarebbe andata²⁵, ed ecco perché non occorre che un conflitto sia necessariamente inter-etnico per mutuare da questa specifica tipologia le istanze di sua composizione e le tecniche utili a comporlo in via procedurale. Schiavi in troppi di identità chiuse nell’incomunicabilità reciproca, quanto più ci illudiamo di esserne liberi, allorquando ci apriamo a parlare con gli altri è spesso più facile mostrare irrisione polemica e ferocia, né la cosa riguarda solo i conflitti di religione, che forse con eccessivo ottimismo si pensavano appartenenti a un periodo storico da ritenere archiviato e che immaginavamo sventati, quanto al rischio di una loro possibile rinascita, dalla presenza di istituti costituzionali di garanzia e di strumenti di controllo dagli abusi.

I contrasti tra favorevoli ai vaccini contro l’epidemia di Covid -19 e ai connessi lasciapassare per chi li abbia ricevuti e quanti li oppugnano - temendosi effetti indesiderati sulla salute e l’instaurarsi di una “dittatura sanitaria”, anche da parte di prestigiosi intellettuali, oltre che in seno a quanti sono privi di conoscenze tecniche che possano condurli a valutazioni magari critiche, ma correttamente condotte e sistematizzate con coerenza - sono in proposito assai istruttivi.

Si ha un bel replicare ai secondi che la libertà di coscienza - che essi invocano per sottrarsi a elementari doveri di solidarietà e avanzare sospetti sui nessi inconfessabili tra gli scienziati e operatori del ramo e i tentacoli di *Big Pharma* - riguarda questioni di opinione filosofica, politica,

italiana, ivi, p. 147 ss. Si deve a **I. RUGGIU**, *Il giudice antropologo. Costituzione e tecniche di composizione dei conflitti multiculturali*, FrancoAngeli, Milano, 2013, la prima proposta italiana (a scienza di chi scrive), oggi ripresa in dottrina, di un *test culturale* che accerti le effettive pratiche comportamentali di usi e costumi tradizionali, propri delle comunità straniere di riferimento, nel caso di conflitti interpretativi di fatti nati dall’impatto di culture immigrate nei Paesi occidentali di arrivo portati a cognizione giudiziaria. Mi permetto infine di segnalare *Diritto e pluralismo culturale. I mille volti della convivenza*, a cura di F. ABBONDANTE e dello scrivente, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015, volume che raccoglie gli Atti di un convegno che fu organizzato su iniziativa di chi scrive presso l’Università Federico II.

²⁵ Ossia “individui che non hanno in comune premesse morali e norme di dimostrazione e di inferenza che consentano loro di risolvere le controversie morali mediante l’argomentazione razionale e che non possono farlo neppure appellandosi a individui o istituzioni di cui riconoscono l’autorità”: **H.T. ENGELHARDT jr**, *Manuale di Bioetica*, edizione originaria come *Foundations of Bioethics*, Second edition, Oxford University Press, New York 1996, traduzione italiana di S. RINI, Mondadori, Milano 1999, p. 30 (cito dalla seconda, molto rivista, edizione; la prima, uscita nel 1986, fu da noi tradotta nel 1991 e in entrambi i casi gli editori statunitense e italiano furono i medesimi).



religiosa, giacché nessun potere politico conformatore può in questi campi stabilire quale sia la verità assoluta, mentre - se parliamo di ricerca scientifica e sue applicazioni pratiche e siamo incompetenti in materia - allora dobbiamo seguire i protocolli che ci vengono indicati come più efficaci, sia pure senza aspettarci miracoli, perché la scienza è sempre sperimentale per propria natura, laddove l'attesa di questi attiene alla insindacabile dimensione della fede e dell'umana speranza che i credenti possano nutrire, invocando un intervento di natura sovraumana a proposito delle tribolazioni dell'esistenza.

Qualcuno attribuisce la responsabilità degli stati d'animo sovraccitati ai *social media*, ma tendo piuttosto a pensare che nel loro impiego troppo frequentemente teso ad alimentare l'*hate speech* si rispecchi il disagio (ossia l'incapacità e di più: la paura) che nasce dal non sapere stare in un mondo complicato, uno stato d'animo che comunque si rivelerebbe in altro modo, anche se essi non esistessero.

Quanto all'atteggiamento generale a proposito dei simboli, mi piace citare un brano di un libro recentissimo, di quelli che in prossimità della scadenza di ogni settennato presidenziale vengono pubblicati per fare la storia - in verità già tante volte ripercorsa, ma sempre esposta a rivelazioni inedite e punti di vista insoliti - dei personaggi che hanno *pro tempore* risieduto al Quirinale e delle loro non univoche interpretazioni del ruolo.

Trovo dunque scritto, a proposito del primo gennaio 1948, che

"Quel primo giorno dell'anno e di una nuova era, l'ufficio tecnico ordinò di smontare e di eliminare lo stemma reale dalle maniglie delle porte e delle finestre e di farlo raschiare via dai preziosi servizi di cristalleria, piatti, bicchieri e caraffe appartenuti ai Savoia. Il servizio di Parigi, il servizio Firenze, il servizio Carignano, che era stato di Carlo Felice, il servizio caccia, il servizio brillantinato, il servizio drago, il servizio treno. In alcuni casi durante l'operazione furono infranti e buttati. Da uno stemma marmoreo in altorilievo fu abbattuta a colpi di martello la corona e rimase solo lo scudo crociato sabauda. Il primo episodio di *cancel culture* repubblicano"²⁶.

Se è per questo, presso i Romani era pratica comune la *damnatio memoriae* a ogni successione imperiale, e analogo è stato il modo di procedere contemporaneo di certi regimi che ritoccavano allo scopo le fotografie degli eventi importanti, facendo sparire a ogni loro ripubblicazione questo o quel personaggio già potente, ma in seguito caduto in disgrazia e la cui sorte si apprendeva proprio seguendo (ad

²⁶ M. DAMILANO, *Il Presidente*, La nave di Teseo, Milano, 2021, p. 27.



esempio) le successive manipolazioni delle immagini dei capi sovietici che assistevano alla sfilata del Primo Maggio dalle mura del Cremlino, ma questa tecnica comunicativa violenta la Storia, nel bene o nel male avvenuta. Anni fa partecipai sulla stampa cittadina partenopea a un dibattito a più voci sulla proposta di defiggere - da un angolo della facciata del palazzo delle poste centrali di piazza Matteotti, dovuto agli architetti Vaccaro e Franzi e di stile razionalistico piacentiniano, nonché da un lato, ben visibile dalla sottostante via Monteoliveto - la scritta dell'anno di edificazione come "1936, XIV dell'Era Fascista", scrivendo che non è in questo modo che si rivisita il passato e ci si lava la coscienza, ma lo si fa contemplandolo e storicizzandolo.

Infine la scuola, che è il primo luogo di socializzazione esterna alla famiglia in cui i conflitti di convivenza emergono. Innanzitutto qui bisognerebbe perciò apprendere a individuarli e a gestirli attraverso buone e saggiamente guidate pratiche di mutuo riconoscimento e anzi nella possibilità della mescolanza di classi, generi e orientamenti culturali si rinviene a mio avviso la ragione della superiorità formativa di una scuola laica e pubblica, rispetto a una "di tendenza" e a quella strettamente domestica e solo parentale, che pure durante la pandemia ha segnato una qualche ripresa statistica.

Piero Calamandrei la definiva icasticamente "un organo costituzionale"²⁷. Servirebbero però allo scopo buon senso, autorevolezza senza autoritarismo e disposizione degli animi alla comprensione delle ispirazioni altrui, prima ancora che la ricerca di una procedimentalizzazione formalizzata di un percorso, doti che spesso latitano. Si tratta insomma di porsi il compito di ricostituire nientemeno che un terreno pre-giuridico di razionalità dialogica minima condivisa. Sempre il Maestro fiorentino, nella medesima sede, ma citando Guido Calogero, osservava:

Attraverso la struttura dei programmi e del metodo didattico e la piena apertura della scuola a insegnanti ed a studenti di ogni convincimento e di ogni religione, senza alcuna preferenza di parte

²⁷ P. CALAMANDREI, *Difendiamo la scuola democratica*, Discorso pronunciato al III Congresso dell'Associazione a difesa della scuola nazionale, 11 febbraio 1950, ora in ID., *Per la scuola*, Sellerio, Palermo, 2008, p. 83 ss., e in *Costituzionalismo.it*, 3/ 2008, con nota introduttiva di L. PATRUNO, e ancora S. FAVARO, *La scuola come "organo costituzionale" al servizio della persona e della dignità umana: primi spunti di riflessione*, in *Tigor*, 1/2013, p. 91 ss. Segnalo altresì, nel medesimo ordine di idee di cui al testo, G. LANEVE, *In attesa del ritorno nelle scuole, riflessioni (in ordine sparso) sulla scuola, tra senso del luogo e prospettive della tecnologia*, in *Osservatorio Costituzionale*, 3/2020, p. 410 ss.



per gli uni e per gli altri, la scuola pubblica assicura che ogni voce sia presente, che nessuna verità venga insegnata senza essere anzitutto messa in dubbio nel pacato confronto con le verità opposte, che l'acquisizione dei convincimenti abbia luogo non sotto la pressione di una mentalità dogmatica, ma nello spirito della libera discussione critica, solo capace di non far dimenticare i contemporanei diritti dei convincimenti altrui.

Obiettivo improbo, ma indispensabile e da intraprendere costruendolo dal basso: il diritto non può da solo ridare infatti la vista e l'udito a chi vuole restare una monade cieca e sorda.

Un ultimo frammento di memoria mi balugina al riguardo davanti agli occhi mentre scrivo. Frequento l'ultimo anno del liceo classico Benedetto Croce di Torre Annunziata ed è il fatidico 1968. Sono il portavoce di non ricordo più quale rivendicazione studentesca, respinta però da un preside professore di matematica, che aveva anche pubblicato libri in materia e che - lo scrivo per lasciarne intuire il modo di pensare e governare l'istituto - l'aveva a lungo insegnata nel prestigioso collegio militare napoletano della Nunziatella. È l'ora di italiano e accalorato protesto col nostro carismatico professore, il cui nome - Antonio Carosella - voglio qui ricordare, perché (pur provenendo io da una famiglia di avvocati e avendo avuto nel giro più largo della parentela magistrati, notai, funzionari dello Stato) la prima lezione di diritto l'ho ricevuta da lui e ancora la ricordo. Lasciò scorrere lo sguardo in giro, impose con questo semplice gesto il silenzio - allora coi professori stimati questo accadeva, non saprei dire se avvenga anche adesso - e semplicemente ci disse: "Ragazzi, ricordatelo. I regolamenti esistono per chi non si sa regolare".

Un insegnamento - quanto a me - prezioso, appunto perché mi instillò l'albare intuizione, rafforzata e sostenuta in seguito da argomentazioni razionali frutto di letture di un'età più matura, che il diritto è una forza sussidiaria di regolazione, che può innescare o rafforzare processi di incivilimento solo se essi trovano autonome e forti radici in esigenze e movimenti culturali di maggiore ampiezza e complessità²⁸.

²⁸ Del resto, "oggi si esige una giustizia secondo equità che non faccia venir meno il valore dell'eguaglianza. A queste richieste il diritto da solo non può più rispondere. Una giustizia secondo il diritto nel senso di regola generale e astratta deve coniugarsi con *una giustizia oltre il diritto*. Ciò significa anche che le distinzioni tradizionali tra i diversi settori della vita pratica sono diventate sempre più fluide e porose: il problema della giustizia è insieme giuridico, politico, economico, morale e religioso. Non è una questione settoriale": così F. VIOLA, *La ragionevolezza secondo Rawls*, in *Etiche e politiche della post-modernità*, a cura di C. VIGNA, Vita e Pensiero, Milano, 2003, p. 163 ss. (la citazione è



* * *

Il diario del vecchio professore non s'interrompe qui; ha ancora una pagina, che però non è scritta come le altre al computer, bensì risulta manoscritta, per di più con una grafia stanca. Ho provato a trascriverne in bella copia quelle che mi appaiono divagazioni finali, ma non sono sicuro di avere decifrato bene tutto e allora ne restituisco il senso complessivo, come mi sembra di averlo inteso.

«Il professore ha l'ardire di immaginare come si senta quell'uomo crocifisso sul Golgota più di duemila anni fa, quando si sofferma a osservare con una certa meraviglia (dall'alto dei cieli in cui si trova) quante dispute si accendono sulla terra attorno all'icona che ricorda il suo martirio; certo, egli conosce tutto, ma forse perfino lui non avrebbe mai potuto immaginare quale pessimo uso gli uomini avrebbero fatto della libertà loro irretrattabilmente concessa. E sì che l'Inquisitore - quando era tornato in mezzo a loro a Siviglia - lo aveva pur messo sull'avviso:

Non dicevi Tu allora spesso: "Voglio rendervi liberi?". Ebbene, adesso Tu li ha veduti, questi uomini "liberi" ... -"Sì, questa faccenda ci è costata cara, ... ma noi l'abbiamo finalmente condotta a termine, in nome Tuo. Per quindici secoli ci siamo tormentati con questa libertà, ma adesso l'opera è compiuta e saldamente compiuta. Non credi che sia saldamente compiuta? Tu mi guardi con dolcezza e non mi degni neppure della Tua indignazione? Ma sappi che adesso, proprio oggi, questi uomini sono più che mai convinti di essere perfettamente liberi e tuttavia ci hanno essi stessi recato la propria libertà, e l'hanno deposta umilmente ai nostri piedi. Questo siamo stati noi ad ottenerlo, ma è questo che Tu desideravi, è una simile libertà?"»

(Qui - insopportabilmente pignolo come tutti i topi di biblioteca - il professore annota la fonte della citazione, che è naturalmente *La leggenda del Grande Inquisitore*, da *I fratelli Karamazov* di **F.M. DOSTOEVSKIJ**, e perfino la traduzione italiana di M.R. FASANELLA: Garzanti, Milano, 1979, I, p. 263 ss.).

«Chi sa (egli pensa) che il crocifisso non si sia pentito di essersi accollato per tutti - Agnus Dei - i peccata mundi. Diventati adulti, gli uomini si rivelano reciprocamente bestie feroci, come scrisse quel filosofo inglese.

all'inizio, il corsivo nostro). Quanto al discorso specifico condotto in questa nota, "[L]a laicità della Costituzione s'isterilirebbe se non fosse sostenuta dalla laicità della società, per cui è necessaria ancora una lotta, una sensibilizzazione dell'opinione pubblica", come fa notare **N. COLAIANNI**, *Trent'anni di laicità. Rileggendo la sentenza 203/1989 e la successiva giurisprudenza costituzionale*, in *30 anni di laicità dello Stato*, cit., p. 45 ss. (p. 59 per la citazione), il che mi pare equivalere alla conferma che il piano (controintuitivo rispetto al *common sense*) della vigenza normativa dei principi costituzionali non può essere scisso dalla loro continua alimentazione da parte di una coscienza sociale critica diffusa e vigile.



L'unica speranza è prendere esempio (e ricordarsene in seguito) dai bambini - egli pensa guardandoli mescolarsi in aula, o nei cortili e nelle piazze e ridere assieme - che, se vengono lasciati giocare da soli, lo fanno con naturalezza e fantasia, senza fare caso al colore della pelle dei compagni, al nome con cui ciascuno di essi chiama il proprio Dio o spirito guida, ai mezzi materiali o alla loro penuria nelle rispettive famiglie, felicemente ignari delle guerre che gli adulti muovono l'un contro l'altro per i loro interessi materiali, nascondendosi dietro ai simboli, sempre che purtroppo non ne rimangano vittime, ma allora e sempre per ragioni altrui, che se fosse per loro- assetati di vita - non li toccherebbero.

L'uomo crocefisso riflette a sua volta (o forse è il professore che gli attribuisce le sue stesse, povere riflessioni, che ha pure messe in chiaro in propri lavori con ambizioni scientifiche) che solo a partire da quella istituzione che gli uomini hanno creato e chiamano "scuola", se bene intesa e condotta - sì, ogni tanto "i grandi" fanno anche cose buone - i ragazzini potranno essere salvati, non diventare insomma, crescendo, come i padri, i nonni e i nonni dei nonni e via risalendo all'indietro, giacché - se lasciati appunto liberi di parlare ("In principio era il Verbo", ma come dogma la parola può ferire, mentre dispiegandosi aperta comunica, svela orizzonti e costruisce legami) e confrontarsi fra diversi, insomma di crescere e formarsi nel reciproco rispetto - riusciranno così a ri-conoscersi (oltre le etnie, le lingue, le fedi religiose o le idee politiche "positive", le ricchezze e le povertà distribuite in copia diversa per ognuno, non per ineluttabile destino, ma dall'avidità) come egualmente, incontestabilmente, semplicemente, umani».